



NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE
 PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE
 CUP C11J05000030001 - LOTTO COSTRUTTIVO 1

Chantier Opérationnel 010 / Cantiere Operativo 010
 CIG ZDB1F80CC0

**PARTIE CONCEPTION MOE RACCORD FERROVIAIRE DE LA ZONE TECHNIQUE DE
 TORRAZZA - PROGETTO ESECUTIVO DELL'AREA TECNICA DI TORRAZZA**

ENVIRONNEMENT - AMBIENTE

PIANO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Indice	Date / Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controlato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	11/07/2019	Prima emissione a seguito validazione Telt Première diffusion après validation Telt	L. Morra (AI)	L. Morra (AI)	A. Marra (AI)
A	11/09/2019	Revisione a seguito commenti Telt Révision après commentaires Telt	L. Morra (AI)	L. Morra (AI)	A. Marra (AI)



4	1	0	0	C	1	8	1	9	0	S	T	1	1	0	0
L. Cost.	Cantiere Operativo Chantier Opérationnel				Contratto Contrat				Opera Ouvrage		Tratto Tronçon		Parte Partie		

E	R	E	A	M	1	8	2	4	A
Fase Phase	Tipo documento Type de document		Oggetto Objet		Numero documento Numéro de document			Indice Index	

IL PROGETTISTA MANDATARIO/LE DESIGNER



AI ENGINEERING S.r.l.
 Via Lamamora, 80 | 10128 Torino
 Tel: +39 011 58 14 511 | Fax: +39 011 56 83 482
 E-mail: posta@aigroup.it
 Website: www.aigroup.it

IL PROGETTISTA MANDANTE/LE DESIGNER



GEODATA ENGINEERING S.p.A.
 Corso Bolzano, 14 | 10121 Torino
 Tel: +39 011 58 10 611 | Fax: +39 011 59 74 40
 E-mail: geodata@geodata.it
 Website: www.geodata.it

-

SCALA / ÉCHELLE

A P

Stato / Statut

L'APPALTATORE/L'ENTREPRENEUR

IL DIRETTORE DEI LAVORI/LE MAÎTRE D'ŒUVRE

TELT sas - Savoie Technolac - Bâtiment "Homère" -
 13 allée du Lac de Constance - 73370 LE BOURGET DU LAC (France)
 Tél.: +33 (0)4.79.68.56.50 - Fax: +33 (0)4.79.68.56.75
 RCS Chambéry 439 556 952 - TVA FR 03439556952
 Propriété TELT Tous droits réservés
 Proprietà TELT Tutti i diritti riservati

Ce projet est cofinancé par l'Union européenne (DG-TREN)



Questo progetto è cofinanziato dall'Unione europea (TEN-T)

INDICE

1. PREMESSA.....	3
1.1 Struttura del documento	3
2. PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITA' DI SCAVO E DEMOLIZIONE. 3	
2.1 Rifiuti derivanti dalle lavorazioni	3
2.2 Rifiuti derivanti dalle operazioni di scarifica del manto bituminoso.....	4
2.3 Eventuali rifiuti presenti nell'area degli impianti della lavorazione inerti del piazzale di cava esistente.....	4
2.4 Eventuale gestione come rifiuto di quota parte dei materiali di scavo	4
3. PRESCRIZIONI NORMATIVE GENERALI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI	5
3.1 Compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti.....	6
3.2 Compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR)	6
4. AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO E RELATIVA GESTIONE.....	7
4.1 Localizzazione aree di deposito temporaneo	8
5. IMPIANTI DI DESTINAZIONE DEI RIFIUTI.....	10
5.1 Impianti individuati per il conferimento dei rifiuti non pericolosi	10
5.2 Impianti individuati per il conferimento dei rifiuti pericolosi	11

ALLEGATI

- Allegato 1** Comunicazione Iscrizione Registro imprese art. 216 Dlgs 152/2006 smi
- Allegato 2** Autorizzazione Integrata Ambientale

RESUME'/RIASSUNTO

Ce document illustre le contenu du plan de gestion des déchets du raccord avec bandes transporteuses lié de la zone technique de Torrazza Piemonte

Il presente documento illustra i contenuti del **Piano di smaltimento dei rifiuti** relativo all'area tecnica di Torrazza Piemonte

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il Piano di smaltimento dei rifiuti relativo all'area tecnica di Torrazza Piemonte.

Il documento è redatto nelle more dell'effettuazione delle indagini di qualità ambientale dei terreni e relativi risultati, pertanto non è possibile inquadrare con ragionevole certezza l'eventuale presenza di passività ambientali all'interno dei terreni interferiti.

1.1 Struttura del documento

La realizzazione di un'opera quale quella sopra descritta implica la produzione di svariate tipologie di rifiuti che dovranno essere gestite nel rispetto della normativa vigente.

Nel presente documento ci si focalizza sulla descrizione delle modalità di gestione delle principali tipologie di rifiuti (così definite in funzione dei quantitativi attesi o della loro criticità ambientale) in prevalenza derivanti dalle attività di scavo e demolizione previste.

2. PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITA' DI SCAVO E DEMOLIZIONE

Il materiale derivante dalle attività di scavo, sulla base degli esiti della caratterizzazione ambientale condotta sui terreni, sarà interamente gestito come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152-06 e s.m.i. conformemente al Piano di Utilizzo redatto ai sensi del DM 161/2012 (si veda l'elaborato **4_100_C18190_ST11_O_0_E_REAM_1822** per dettagli circa la gestione dei materiali di scavo).

Nel corso delle attività propedeutiche allo scavo sono previsti una serie di interventi che comporteranno la produzione di rifiuti la cui gestione è descritta nel presente elaborato.

Le principali tipologie di rifiuti prodotti dall'opera sono descritte nei paragrafi seguenti.

2.1 Rifiuti derivanti dalle lavorazioni

Durante le lavorazioni (soprattutto in fase di costruzione) potranno essere prodotti a titolo esemplificativo i seguenti codici CER:

CER 15 01 03 – Imballaggi in legno

CER 15 01 06 – Imballaggi di materiali misti

CER 17 02 01 – Legno

CER 17 02 03 – Plastica

CER 17 04 05 – Ferro e acciaio.

Considerati:

- i requisiti normativi di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per una gestione dei materiali di scavo come sottoprodotto,
- il carattere necessariamente puntuale delle indagini che saranno condotte al fine di definire la qualità ambientale dei materiali di scavo,
- la verifica dell'eventuale presenza di passività ambientali, che verrà condotta tramite test di cessione, dei terreni di riporto,

si ritiene comunque che una quota parte dei materiali di scavo potrebbe essere gestita come rifiuto. In tal caso, i codici CER previsti potranno essere:

CER 17 05 04 Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*

CER 17 05 03* Terre e rocce da scavo contenenti sostanze pericolose

In particolare, ci si riferisce alle volumetrie di terreno di riporto del cavalcaferrovia di strada Bergolo-Monferrina e ad alcune aree interne all'attuale sito di cava potenzialmente caratterizzate da passività ambientali.

3. PRESCRIZIONI NORMATIVE GENERALI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

L'appaltatore si configurerà come il produttore di tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di scavo e demolizione.

Lo smaltimento dei rifiuti sarà eseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed in particolare dal Decreto Legislativo n° 152/2006, parte IV.

Il trasporto dei rifiuti pericolosi all'esterno del cantiere avverrà inoltre nel rispetto delle prescrizioni della normativa ADR in termini di documenti di trasporto, istruzioni di sicurezza, idoneità dei mezzi e dell'autista.

In cantiere dovranno sempre essere sempre disponibili:

- copia dei formulari,
- registri di carico e scarico,
- copia della documentazione attestante le autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di smaltimento e/o recupero.

Le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti non pericolosi saranno gestite con la compilazione del registro di carico e scarico e la compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti per il trasporto all'esterno. Si precisa che la tenuta del registro di carico/scarico, ancorché non prescritta dalla normativa vigente nel caso di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), viene richiesta all'Appaltatore per garantire una piena tracciabilità dei rifiuti derivanti dall'opera.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria della compilazione del registro di carico/scarico e del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR).

3.1 Compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti

Il registro di carico e scarico è il documento sul quale vengono registrate le operazioni di carico e scarico rifiuti effettuate dal produttore/detentore dei rifiuti al fine di raccogliere i dati da riportare sulla dichiarazione annuale o M.U.D.

L'operazione di carico rappresenta la produzione di un dato quantitativo di un dato rifiuto in un dato momento (ovvero, il rifiuto viene prodotto e conseguentemente "preso in carico").

L'operazione di scarico rappresenta l'invio di un dato quantitativo di un dato rifiuto alla sua destinazione finale (smaltimento o recupero). Il registro ha le seguenti caratteristiche:

- è univocamente attribuito ad un produttore di rifiuti,
- ha i fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro,
- su di esso vanno riportate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, che saranno utilizzate ai fini della comunicazione annuale al Catasto rifiuti (il cosiddetto Modello Unico di Dichiarazione o MUD),
- la numerazione delle operazioni di carico e scarico è progressiva e univoca, ed è seguita normalmente dall'anno, ad es. n/19,
- occorre sempre identificare se l'operazione sia di carico o scarico (barrare la casella),
- le registrazioni debbono essere effettuate dal produttore entro 10 giorni:
 - ✓ dalla produzione del rifiuto per le operazioni di carico
 - ✓ dall'invio a smaltimento / recupero per le operazioni di scarico,
- ogni operazione di scarico deve fare riferimento alla/alle operazioni di carico corrispondenti e all'identificativo del formulario di trasporto,
- i registri di carico e scarico vengono tenuti presso ogni impianto di produzione,
- i registri di carico e scarico, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

3.2 Compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR)

Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un modulo denominato "Formulario di Identificazione Rifiuti o FIR", dove devono comparire i seguenti dati:

- la data di emissione,
- il numero di registro: fa riferimento al registro di carico e scarico ed è il numero dell'operazione di scarico corrispondente,
- ragione sociale del produttore del rifiuto,
- ragione sociale dello smaltitore/recuperatore e numero di autorizzazione (l'autorizzazione specifica i CER per i quali un dato impianto è autorizzato). E' onere dell'Appaltatore la verifica:
 - ✓ della validità dell'autorizzazione del recuperatore/smaltitore,

- ✓ della disponibilità dell'impianto di recupero/smaltimento ad accettare il rifiuto in oggetto nella data programmata e nei quantitativi previsti.
- ragione sociale del trasportatore,
- presenza di eventuali intermediari o commercianti (da elencare nello spazio "Annotazioni"),
- caratteristiche del rifiuto (CER, descrizione, stato fisico e caratteristiche di pericolo). Le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere indicate dal produttore sulla base della caratterizzazione analitica o delle caratteristiche intrinseche del rifiuto,
- codice identificativo dell'operazione di smaltimento o recupero alla quale il rifiuto viene avviato,
- la quantità dei rifiuti trasportati (alla partenza è solitamente una quantità stimata, che verrà poi verificata presso l'impianto di destinazione. Sul formulario fornire sempre la stima - in litri per i liquidi, in Kg per i solidi - e contrassegnare sempre la casella "peso da verificarsi a destino"),
- eventuale esigenza di trasporto in ADR (non tutti i rifiuti pericolosi richiedono il trasporto in regime ADR, ma cautelativamente si suggerisce di prevedere il trasporto in ADR per tutti i rifiuti pericolosi),
- mezzo di trasporto usato e dati del conducente,
- data e ora di inizio trasporto.

Il formulario deve essere redatto in cantiere in quattro copie, datato e firmato sia dal detentore dei rifiuti che dal trasportatore. Una copia deve rimanere al detentore, mentre le altre tre accompagnano il carico. All'arrivo a destinazione le tre copie vengono controfirmate e datate dal destinatario, che inoltre compila l'ultima sezione del formulario (dichiarazione di accettazione/non accettazione del carico e pesata dei rifiuti). Una copia resta al destinatario, mentre le altre due vengono acquisite dal trasportatore, che ne tiene una per sé e provvede ad inviare l'altra al detentore. Anche quando ha conferito i rifiuti ad un soggetto autorizzato, il produttore non si svincola dalla responsabilità del corretto recupero o smaltimento dei rifiuti finché non ha ricevuto la quarta copia del formulario datata e controfirmata dal destinatario. La quarta copia deve arrivare entro tre mesi dalla data di inizio del trasporto del rifiuto. Se non arriva, il produttore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino la mancata ricezione del formulario.

Sui formulari non devono esserci cancellature, in caso di sbagli occorre tracciare la dicitura errata in modo che resti leggibile e correggere a fianco (scrivendo inoltre "correzione effettuata prima della partenza").

4. AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO E RELATIVA GESTIONE

All'interno del cantiere dovranno essere individuate le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti.

All'interno di tali aree i rifiuti dovranno essere accumulati in maniera distinta per tipologie merceologiche e codici CER. E' fatto divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti

caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, come prescritto dall'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Nel caso di produzione di rifiuti liquidi o fangosi, questi dovranno essere stoccati in contenitori a tenuta (es. cisterne mobili, cassoni scarrabili).

I cumuli di rifiuti stoccati nelle aree di deposito temporaneo dovranno essere contrassegnati con apposita cartellonistica descrivente la tipologia di rifiuto ed il relativo codice CER. Dovrà essere prestata particolare attenzione alla minimizzazione del rilascio di polveri in fase di movimentazione dei rifiuti.

I rifiuti pericolosi prodotti dovranno essere stoccati su aree con pavimentazione in buono stato di conservazione e protetti quotidianamente tramite posa di teli in PE da fenomeni di dispersione eolica o dall'impatto di precipitazioni meteoriche che potrebbero dilavare eventuali sostanze pericolose nel sottosuolo. In caso di assenza di pavimentazione nelle aree di deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi, l'Appaltatore dovrà procedere alla posa di un telo in HDPE di separazione tra i rifiuti ed il terreno in posto, al fine di garantire la completa impermeabilizzazione delle aree di deposito.

L'Appaltatore dovrà periodicamente aggiornare le planimetrie del cantiere con l'identificazione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti e la descrizione dei rifiuti ivi contenuti. La presenza di rifiuti all'interno delle aree di deposito temporaneo, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi presenti dovrà essere recepita all'intero del Piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi del D.81/08 e s.m.i da parte dell'Appaltatore.

4.1 Localizzazione aree di deposito temporaneo

Nella seguente immagine è individuata la localizzazione dell'area di deposito temporaneo dei rifiuti (in blu), come visibile lontana da zone residenziali. La localizzazione potrà essere modificata a seguito delle esigenze dell'Impresa.

5. IMPIANTI DI DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

Il trasporto dei rifiuti dovrà essere eseguito da un'impresa iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 4 e 5, provvista di mezzi autorizzati per i codici CER oggetto di trasporto.

Al fine di individuare gli impianti di destinazione dei principali rifiuti prodotti nel corso dei lavori, si è fatto riferimento alla lista degli impianti autorizzati disponibile on-line sul sito della Città Metropolitana di Torino, settore rifiuti, verificando l'autorizzazione per i principali CER descritti al **Capitolo 2**.

Sulla base dell'elenco di cui sopra, sono stati selezionati alcuni impianti, sulla base dei seguenti criteri:

- distanza dall'opera al fine di minimizzare gli impatti ambientali associati al trasporto dei rifiuti;
- volumetrie autorizzate per i singoli CER;
- disponibilità degli impianti di cui sopra a ricevere i rifiuti descritti nel presente documento.

5.1 Impianti individuati per il conferimento dei rifiuti non pericolosi

Ai fini della stesura del presente Elaborato, si è considerato il conferimento dei principali codici CER relativi a rifiuti non pericolosi, dettagliati al **Capitolo 2** e legati alle attività previste nei seguenti impianti:

- TRAMA s.r.l. - Strada Provinciale per Rondissone 5, Torrazza Piemonte
- B.S.T. & Toneng Edil di Bruno Roberto & C s.n.c. – Località Casale Mazze'
- MZM di Zanero Marco e Massimo s.n.c. - Strada del Cornicello, Cavagnolo
- ABRATE s.r.l. - via Lorenzo Osella, Leinì

Gli impianti di cui sopra sono impianti di recupero rifiuti autorizzati ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Gli estremi delle comunicazioni di iscrizioni di tali impianti sono i seguenti:

- TRAMA s.r.l.: 29/2014
- B.S.T. & Toneng Edil di Bruno Roberto & C s.n.c.: 40/2014
- MZM di Zanero Marco e Massimo s.n.c.: 64/2014
- ABRATE s.r.l.: 77/2016

Copia della comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese ex art.216, con le relative quantità autorizzate è fornita **nell'Allegato 1**. di avvio attività di recupero.

L'ubicazione degli impianti individuati per i rifiuti non pericolosi è visibile in figura seguente.




Figura 3 – Ubicazione degli impianti individuati per il recupero/smaltimento rifiuti non pericolosi (in rosso il sito di produzione)

5.2 Impianti individuati per il conferimento dei rifiuti pericolosi

Ai fini della stesura del presente Elaborato, si è considerato il conferimento dei principali codici CER relativi a rifiuti non pericolosi, dettagliati al **Capitolo 2** e legati alle operazioni di scavo e demolizione nei seguenti impianti:

- SEPI AMBIENTE s.r.l. - Via Sicilia 12, Settimo Torinese
- SERECO PIEMONTE S.p.a. - Via Lonna 5, Leini'
- NORD CONTAINERS s.r.l. - Via Donatello 69, Borgaro Torinese

Gli estremi delle autorizzazioni provinciali per gli impianti individuati sono i seguenti:

- SEPI AMBIENTE s.r.l. Autorizzazione n. 205-29168/2015 del 29/09/2015 valida sino al 29/09/2027
- SERECO PIEMONTE S.p.a. Autorizzazione n. 199-28302/2015 del 16/09/2015 valida sino al 16/09/2031
- NORD CONTAINERS s.r.l. Autorizzazione n. 262-37514/2014 del 23/10/2014 valida sino al 23/10/2026

Copia delle autorizzazioni emanate ai sensi dell'art.29 sexies, 29 octies Dlgs 152/2006 per i due impianti in oggetto è fornita nell' **Allegato 2**.

L'ubicazione degli impianti individuati per i rifiuti pericolosi è visibile in figura seguente.




Figura 4 - Ubicazione degli impianti individuati per il recupero/smaltimento rifiuti pericolosi (in rosso il sito di produzione)

L'utilizzo degli impianti e siti dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori.

ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE ART. 216 DLGS
152/2006 SMI

Posizione n.

Spett.le
TRAMA s.r.l.
Via Pianezza 17
10149 - TORINO (TO)

e p.c. Egregio Signor
SINDACO del Comune di
TORRAZZA PIEMONTE (TO)

Spett.le ARPA
Dipartimento Provinciale di Torino
Via Pio VII, 9
10135 TORINO

OGGETTO: Operazioni di recupero di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Sede operativa: **Strada Provinciale per Rondissone 5 - TORRAZZA
PIEMONTE**

In riferimento alla comunicazione pervenuta in data 11/06/2014, in merito all'attività di messa in riserva / recupero di rifiuti non pericolosi, visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta e la regolarità dei versamenti del diritto di iscrizione al Registro, si comunica che:

l'impresa: **TRAMA s.r.l.**
sede legale: **Via Pianezza 17 - TORINO**
sede operativa: **Strada Provinciale per Rondissone 5 - TORRAZZA
PIEMONTE**

è iscritta al Registro Provinciale delle Imprese ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con il numero:

29/2014 classe di appartenenza: **2^a**

relativamente alle tipologie ed attività individuate nel D.M. 5/02/98 di cui all'allegato. Tale iscrizione è efficace a partire dal 17/11/2014.

Si comunica altresì che la comunicazione ha scadenza quindicennale e pertanto dovrà essere rinnovata entro il 16/11/2029, oppure in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - 6837 - Fax 011 861 4278

www.cittametropolitana.torino.it

Si rammenta infine che:

- 1) ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998 e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- 2) l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- 3) la comunicazione per il rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. Il rinnovo presentato fuori termine verrà considerato quale inizio attività;
- 4) qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che codesta impresa non provveda ad adeguare l'esercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione medesima.

Sono fatte salve le competenze degli altri Enti.

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO All. 1 e all. 2 D.M. 05/02/1998 e s.m.i.	Attività di recupero	Q.tà massima stoccabile (tonn)	Q.tà massima movimentabile (tonn/anno)
170101, 170102, 170103, 170107, 170904	7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. armato e non	R5	4.990	4.990
170302	7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	R5	60.000	60.000
TOTALE			64.990	64.990

COPIA

generata il 07/06/2018

Posizione n.

Spett.le
B.S.T. & TONENG EDIL DI
BRUNO ROBERTO & C s.n.c.
Via Giuseppe Garibaldi 139
Frazione Tonengo
10035 - MAZZE' (TO)

e p.c. Egregio Signor
SINDACO del Comune di
MAZZE' (TO)

Spett.le ARPA
Dipartimento Provinciale di Torino
Via Pio VII, 9
10135 TORINO

OGGETTO: Operazioni di recupero di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Sede operativa: **Localita' Casale - MAZZE'**

In riferimento alla comunicazione pervenuta in data 09/07/2014, in merito all'attività di messa in riserva / recupero di rifiuti non pericolosi, visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta e la regolarità dei versamenti del diritto di iscrizione al Registro, si comunica che:

l'impresa: ***B.S.T. & TONENG EDIL DI BRUNO ROBERTO & C s.n.c.***
sede legale: ***Via Giuseppe Garibaldi 139 Frazione Tonengo - MAZZE'***
sede operativa: ***Localita' Casale - MAZZE'***

è iscritta al Registro Provinciale delle Imprese ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con il numero:

40/2014 classe di appartenenza: **3^a**

relativamente alle tipologie ed attività individuate nel D.M. 5/02/98 di cui all'allegato. Tale iscrizione è efficace a partire dal 21/01/2016.

Si comunica altresì che la comunicazione ha scadenza quindicennale e pertanto dovrà essere rinnovata entro il 20/01/2031, oppure in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - 6837 - Fax 011 861 4278
www.cittametropolitana.torino.it

Si rammenta infine che:

- 1) ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998 e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- 2) l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- 3) la comunicazione per il rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. Il rinnovo presentato fuori termine verrà considerato quale inizio attività;
- 4) qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che codesta impresa non provveda ad adeguare l'esercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione medesima.

Sono fatte salve le competenze degli altri Enti.

C O P I A
generata il 07/06/2018

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO All. 1 e all. 2 D.M. 05/02/1998 e s.m.i.	Attività di recupero	Q.tà massima stoccabile (tonn)	Q.tà massima movimentabile (tonn/anno)
101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. armato e non	R5	5.800	13.000
010408, 010410, 010413	7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate	R5	300	1.000
170302, 200301	7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	R5	2.500	5.000
120101, 120121, 120117, 120104, 120102, 120103	7.10 sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	R13	300	500
170508	7.11 pietrisco tolto d'opera	R13	300	500
100906, 100908, 100910	7.25 terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	R13	300	700
170504	7.31bis terre e rocce di scavo	R13	2.500	5.000
C_030101, C_030105, C_030301, H_030101, L_200201, H_200138, H_150103	16.1 rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità	R13	120	1.000
TOTALE			12.120	26.700

Posizione n.

Spett.le
MZM DI ZANERO MARCO E
MASSIMO s.n.c.
Via Einaudi Luigi 23
10020 - CAVAGNOLO (TO)

e p.c. Egregio Signor
SINDACO del Comune di
CAVAGNOLO (TO)

Spett.le ARPA
Dipartimento Provinciale di Torino
Via Pio VII, 9
10135 TORINO

OGGETTO: Operazioni di recupero di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Sede operativa: **Strada del Cornicello SNC - CAVAGNOLO**

In riferimento alla comunicazione pervenuta in data 11/09/2014, in merito all'attività di messa in riserva / recupero di rifiuti non pericolosi, visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta e la regolarità dei versamenti del diritto di iscrizione al Registro, si comunica che:

l'impresa: **MZM DI ZANERO MARCO E MASSIMO s.n.c.**
sede legale: **Via Einaudi Luigi 23 - CAVAGNOLO**
sede operativa: **Strada del Cornicello SNC - CAVAGNOLO**

è iscritta al Registro Provinciale delle Imprese ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con il numero:

64/2014 classe di appartenenza: **4^a**

relativamente alle tipologie ed attività individuate nel D.M. 5/02/98 di cui all'allegato. Tale iscrizione è efficace a partire dal 07/01/2015.

Si comunica altresì che la comunicazione ha scadenza quindicennale e pertanto dovrà essere rinnovata entro il 06/01/2030, oppure in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si rammenta infine che:

- 1) ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998 e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- 2) l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- 3) la comunicazione per il rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. Il rinnovo presentato fuori termine verrà considerato quale inizio attività;
- 4) qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che codesta impresa non provveda ad adeguare l'esercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione medesima.

Sono fatte salve le competenze degli altri Enti.

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO All. 1 e all. 2 D.M. 05/02/1998 e s.m.i.	Attività di recupero	Q.tà massima stoccabile (tonn)	Q.tà massima movimentabile (tonn/anno)
101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. armato e non	R5 R13	4.000	13.000
010399, 010408, 010410, 010413	7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate	R13	10	10
101203, 101206, 101208	7.4 sfridi di laterizio cotto e argilla espansa	R13	10	10
170302, 200301	7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	R13 R5	1.000	1.000
101399, 170802	7.13 sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici	R13	10	10
020199, 020401	7.31 terre da coltivo derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida; terre e rocce di scavo	R13	10	10
170504	7.31bis terre e rocce di scavo	R13	860	860
C_030101, C_030105, L_200201, C_030301	16.1 rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità	R13	90	90
TOTALE			5.990	14.990

Posizione n.

Spett.le
ABRATE s.r.l.
Via San Francesco al Campo 72
10040 - LEINI' (TO)

e p.c. Egregio Signor
SINDACO del Comune di
LEINI' (TO)

Spett.le ARPA
Dipartimento Provinciale di Torino
Via Pio VII, 9
10135 TORINO

OGGETTO: Operazioni di recupero di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Sede operativa: **Via Lorenzo Osella SNC - LEINI'**

In riferimento alla comunicazione pervenuta in data 19/12/2016, in merito all'attività di messa in riserva / recupero di rifiuti non pericolosi, visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta e la regolarità dei versamenti del diritto di iscrizione al Registro, si comunica che:

l'impresa: ***ABRATE s.r.l.***
sede legale: ***Via San Francesco al Campo 72 - LEINI'***
sede operativa: ***Via Lorenzo Osella SNC - LEINI'***

è iscritta al Registro Provinciale delle Imprese ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con il numero:

77/2016 classe di appartenenza: **3^a**

relativamente alle tipologie ed attività individuate nel D.M. 5/02/98 di cui all'allegato. Tale iscrizione è efficace a partire dal 28/07/2017.

Si comunica altresì che la comunicazione ha scadenza quindicennale e pertanto dovrà essere rinnovata entro il 27/07/2032, oppure in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si rammenta infine che:

- 1) ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998 e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- 2) l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- 3) la comunicazione per il rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. Il rinnovo presentato fuori termine verrà considerato quale inizio attività;
- 4) qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che codesta impresa non provveda ad adeguare l'esercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione medesima.

Sono fatte salve le competenze degli altri Enti.

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO All. 1 e all. 2 D.M. 05/02/1998 e s.m.i.	Attività di recupero	Q.tà massima stoccabile (tonn)	Q.tà massima movimentabile (tonn/anno)
101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. armato e non	R5	2.200	50.000
170302, 200301	7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	R5	900	5.000
170504	7.31bis terre e rocce di scavo	R13	1.000	4.990
TOTALE			4.100	59.990

COPIA

generata il 07/06/2018

ALLEGATO 2

Autorizzazione Integrata Ambientale

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

N. 205 –29168 / 2015
(numero - protocollo / anno)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'INSTALLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 SEXIES DEL D. LGS. 152/2006.

IMPRESA: S.E.P.I. Ambiente S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA SICILIA, 12 – SETTIMO TORINESE (TO)

P.IVA: 10989670012 **POS. N. 016412**

**Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

PREMESSO CHE:

- In data 18/7/2006, con provvedimento n. 172-238238, la Provincia di Torino ha rilasciato alla S.E.P.I. S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale per l'installazione situata in Via Sicilia 12 a Settimo Torinese; con provvedimento n. 15-2225 del 26/1/2012 tale autorizzazione è stata rinnovata ai sensi della normativa allora vigente. Con provvedimento n. 4-5277 del 24/2/2014 la Provincia di Torino ha preso atto dell'intervenuta variazione di ragione sociale/titolarità, modificando la titolarità di tali autorizzazioni da S.E.P.I. S.r.l. a S.E.P.I. Ambiente S.r.l.
- In data 11 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); tale decreto ha apportato alcune significative modifiche al Titolo III bis della parte seconda del D. Lgs. 152/2006, che disciplina il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
- Con lettera del 27/10/2014 di prot. 0022295-GAB il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha adottato alcune linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.
- In data 27/10/2014 (prot. n. 169703) la S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha presentato per l'installazione in oggetto istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del D. Lgs. 152/2006;

come specificato dal Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino (lettera del 26/3/2014 di prot. 52854) tale modifica non è da assoggettare alle procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale, in quanto già oggetto del giudizio positivo di compatibilità ambientale rilasciato con DGP n. 348-114255 del 18/4/2006.

- Con lettera del 28/11/2014 di prot. 188572 il competente Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ha contestualmente informato la società che il provvedimento sarebbe stato rilasciato alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Vista l'incompletezza della documentazione presentata il Servizio scrivente ha richiesto una serie di integrazioni sospendendo i termini procedurali.
 - In data 19/12/2014 (prot. 200076) e in data 15/01/2015 (prot. 4968) la S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha completato l'istanza.
 - Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino, succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a partire dal 1° gennaio 2015.
 - In data 10/02/2015 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, a cui ha partecipato, oltre al Servizio scrivente e alla società, il Servizio Tutela e Valutazioni ambientali della Città Metropolitana. Inoltre, sono pervenuti i pareri del Comune di Settimo Torinese del 9/02/2015 (prot. 5213), del Servizio qualità dell'aria e risorse energetiche della Città Metropolitana del 3/12/2015 (prot. 191105) e del Servizio risorse idriche del 10/02/2015 (prot. 20654), dei quali si è dato lettura nel corso della Conferenza.
 - Sulla base delle indicazioni fornite dai soggetti convocati alla suddetta riunione, con nota del 23/02/2015 di prot. 27703 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata.
 - In data 9/04/2015 (ns. prot. 53506) e in data 23/06/2015 (prot. 91261) sono pervenute le integrazioni richieste.
 - In data 23/07/2015 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, a cui hanno partecipato, oltre il Servizio scrivente e alla società, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e la Regione Piemonte. Durante la Conferenza sono stati acquisiti i pareri degli altri soggetti coinvolti nel procedimento (nota del Comune di Settimo Torinese del 22/07/2015, nota del Servizio qualità dell'aria e risorse energetiche del 17/07/2015 di prot. 104626, nota del Servizio Tutela e Valutazioni ambientali del 13/07/2015 di prot. 101145).
 - In data 30/07/2015 (ns. prot. 109110) sono pervenute alcune precisazioni da parte della S.E.P.I. Ambiente S.r.l.
-
- Come stabilito dall'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006, la consultazione del pubblico dei documenti e degli atti inerenti il procedimento è stata garantita mediante l'indicazione sul sito web della Provincia di Torino della localizzazione dell'installazione e del nominativo del gestore, nonché degli uffici individuati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo ove è possibile prendere

visione degli atti e trasmettere le osservazioni; non è stata presentata alcuna osservazione sulla domanda.

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 29-nonies, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che nel caso in cui le modifiche progettate risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2, e che si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.
- Il presente provvedimento ha per oggetto il rilascio, alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 46/2014, di una nuova autorizzazione integrata ambientale a seguito della richiesta del gestore di modifica sostanziale dell'installazione già esistente situata a Settimo Torinese.
- La presente autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento l'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006 e le conclusioni sulle Bat (*Best available techniques*) applicabili alle modifiche richieste ed all'installazione nel suo complesso.
- Nessuna "conclusione sulle Bat", così come definita dall'art. 5 comma 1 lettera l-ter.2) del D. Lgs. 152/2006, riguarda l'attività svolta dalla Società S.E.P.I. Ambiente S.r.l.
- Come indicato al punto 12 del succitato allegato XI, nel definire le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale si è tenuto conto dei seguenti documenti di riferimento sulle Bat (Bref) già pubblicati dalla Commissione Europea: "Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries" (pubblicato nel mese di agosto 2006), "Reference Document on Best Available Techniques on Emissions for Storage" (pubblicato nel mese di luglio 2006), e "Common Waste Water and Waste gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector" (pubblicato nel mese di gennaio 2003).
- L'art. 29-ter, primo comma, lettera m) del D. Lgs. 152/2006 dispone che ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale deve contenere, se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore.
- Con la comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2015 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha reso noto di aver provveduto, con decreto di prot. 0000272 del 13 novembre 2014 ed in attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla definizione delle modalità per la

redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del medesimo decreto.

- Gli articoli 3 e 4 di tale decreto stabiliscono che, nel caso di attività soggette ad AIA, il gestore esegue la procedura di screening di cui all'allegato 1 per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento e presenta tale relazione se dovuta.
- Nell'ambito dell'istruttoria la società ha fornito gli esiti della procedura di cui sopra.
- In sede di Conferenza di Servizi e in base alle risultanze della procedura di screening è emerso che non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento. Pertanto, viste le prescrizioni già inserite nell'autorizzazione per la protezione del suolo, non si ritiene necessario programmare gli specifici controlli per il suolo previsti dal comma 6-bis dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006, mentre per le acque sotterranee sono già prescritti controlli con frequenza biennale.
- Come previsto dall'art. 29-sexies, comma 6, del D. Lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle Bat applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata.
- Con un documento pubblicato nel mese di febbraio 2007, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici (APAT), oggi Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale, ha definito, in conformità alle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio emanate con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, il contenuto minimo del piano di monitoraggio e controllo (PMC), che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 6 del D. Lgs. 152/2006, costituisce parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale ed ha la finalità di verificare la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'autorizzazione.
- Per quanto riguarda le nuove miscele richieste dalla S.E.P.I. Ambiente S.r.l. in deroga al divieto stabilito dall'art. 187 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, risultano le seguenti criticità:
 - Il codice della miscela risultante deve essere individuato secondo i criteri definiti nell'allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006, pertanto a partire dalla famiglia dei CER 19, in quanto prodotta da un impianto di trattamento dei rifiuti. Alla miscela potrà essere assegnato il codice CER prevalente, non pericoloso (miscelazione esclusivamente tra rifiuti non pericolosi) oppure pericoloso (miscelazione tra rifiuti pericolosi), esclusivamente nel caso in cui si tratti delle miscele di rifiuti della medesima tipologia merceologica (ad es. batterie, oli esausti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ecc.). Pertanto

non si autorizzano il codice CER 080111* in uscita dal gruppo “Solventi non alogenati”, il codice CER 120109* in uscita dal gruppo omogeneo “Rifiuti P e NP non recuperabili” ed il codice CER 160708* in uscita dal gruppo omogeneo “Emulsioni oleose non contaminate” ritenuti non adatti alle operazioni descritte

- Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate tra rifiuti nel medesimo stato fisico; pertanto non si autorizza l’inserimento dei rifiuti di codici CER 080415*, 080416 e 080119* (rifiuti liquidi) nel gruppo omogeneo “Colle e adesivi, vernici, pitture e toner P” (rifiuti solidi o palabili)
 - Non si autorizza il codice CER 191211* in uscita dal gruppo omogeneo “Rifiuti solidi destinati ad incenerimento” perché non adeguato a rifiuti non derivanti da triturazione.
- Per le restanti miscelazioni richieste sono state fornite le analisi chimiche e le caratteristiche di pericolosità (caratteristiche HP) dalle quali è emersa la sostanziale conformità di quanto previsto con le condizioni dettate dall’art. 187 comma 2 del D. Lgs. 152/2006.
- La modulistica relativa all’istanza di modifica sostanziale dell’installazione comprende la scheda M “Rischio Industriale”, necessaria per fornire il quadro informativo completo delle sostanze pericolose presenti nel complesso produttivo e dei relativi rischi.
- Nella compilazione della scheda di cui sopra la società ha inizialmente dichiarato che nello stabilimento sono presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell’allegato I al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334 di attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Conseguentemente, nelle richieste di integrazioni, questo Servizio ha fatto presente alla società l’obbligo di trasmettere la notifica all’autorità competente come previsto dall’art. 6 o il rapporto di sicurezza di cui all’art. 8 del D. Lgs. 334/99, visto che l’art. 29-sexies del D. Lgs. 152/06 prevede al comma 8 che per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono armonizzate con le condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale.
- In data 22/06/2015 S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha comunicato di non essere soggetto alla normativa in questione, come confermato dal verbale di sopralluogo svolto da ARPA insieme alla Regione Piemonte in data 19/06/2015.
- In data 29/7/2015 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, che abroga il D. Lgs. 334/99 e riformula la normativa in materia di incidenti rilevanti, alla luce della nuova direttiva comunitaria.
- In sede della seconda seduta della Conferenza di Servizi la Regione Piemonte ha confermato, anche alla luce del nuovo decreto succitato, l’esclusione della S.E.P.I. Ambiente S.r.l. dall’applicazione della normativa in materia di incidenti rilevanti.

- Le Amministrazioni, l'ARPA e i Servizi presenti nelle sedute della Conferenza di Servizi hanno espresso il proprio assenso alla modifica sostanziale proposta dalla S.E.P.I. Ambiente S.r.l., precisando, ciascuna in base alle proprie competenze, le prescrizioni riportate nel presente provvedimento.
- Non sono state individuate da parte del Sindaco del Comune di Settimo Torinese specifiche prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
- In data 23/09/2015 (prot. 77000, ns. prot. 132618) è pervenuto il parere di ARPA sulle modalità di monitoraggio e controllo dell' impianto.
- L'attività di gestione rifiuti richiede la presentazione di idonee garanzie finanziarie secondo i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo stabiliti con DGR n. 20-192 del 12/06/2000, fatta salva la pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del D. Lgs. 152/2006.
- Come stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte seconda. Relativamente ai titoli abilitativi in materia edilizia, la S.E.P.I. Ambiente S.r.l. ha dichiarato nelle integrazioni fornite in data 9/4/2015 di avviare con il Comune di Settimo Torinese la procedura prevista per la realizzazione delle modifiche progettate.

RITENUTO pertanto:

- Di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale per la modifica sostanziale dell'installazione situata in via Sicilia 12 a Settimo Torinese, tenuto conto delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.
- Di indicare nel presente provvedimento e nel suo allegato, che ne costituisce parte integrante, le prescrizioni aggiornate alle risultanze dell'istruttoria svolta nell'ambito del procedimento in oggetto, compreso il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto.
- Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del D. Lgs. 152/2006, di prescrivere la presentazione di idonee garanzie finanziarie, secondo le modalità previste dalla DGR n. 20-192 del 12/6/00.
- Che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti (ovvero 150 giorni dal ricevimento della domanda, salvo interruzioni dei termini) dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.
- Che ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento

indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;
- il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334 di attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- il decreto legislativo del 26 giugno 2015, n. 105 di attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, che abroga il precedente decreto;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, 152, “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 comma 50 della legge succitata, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il DM di prot. 0000272 del 13 novembre 2014 “Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- le Linee guida del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27/10/2014 di prot. 0022295-GAB;
- l’art. 36 comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, contenente disposizioni normative per l’attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- l’art. 3 della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti;
- il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.
- i verbali delle sedute della Conferenza di Servizi del 10 febbraio 2015 e del 23 luglio 2015;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 “Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all’esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo”, che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitan.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitan.

DETERMINA:

1. Di rilasciare alla S.E.P.I. Ambiente S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006 e alla luce delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, l'autorizzazione integrata ambientale per la modifica sostanziale dell'installazione di stoccaggio e di trattamento di rifiuti pericolosi ubicata a Settimo Torinese in Via Sicilia n. 12, così come previsto nel progetto allegato alla presente determinazione (sezione 1).
2. Di stabilire che la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni, le cui condizioni sono riportate per comodità di lettura nell'allegato al presente provvedimento:
 - a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti i profili sanitari (titolo I della Parte quinta del D. Lgs. 152/2006);
 - b) autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208);
 - c) approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento delle aree esterne, presentato ai sensi del regolamento regionale n. 1/R del 20/2/2006.

La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività in oggetto: la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti.

3. Di autorizzare le nuove miscelazioni richieste ai sensi dell'art. 187 comma 2 del D. Lgs. 152/2006, ad eccezione di quanto specificato nelle premesse.
4. Di dare atto che non è necessario che la Società presenti la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. 152/2006.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, primo e secondo comma, del D. Lgs. 152/2006, e relativamente alla modifica dell'installazione:
 - a) il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione alla Città Metropolitana di

Torino

- b) a far data dall'invio di tale comunicazione trasmette alla Città Metropolitana di Torino e al Comune di Settimo Torinese, nonché all'ARPA i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente provvedimento secondo le modalità e frequenze stabilite nell'allegato
6. Di stabilire che **l'avvio della fase di gestione degli impianti relativi alla modifica dell'installazione è subordinato:**
 - a) alla trasmissione alla Città Metropolitana di Torino del certificato di collaudo finale dei lavori di cui al successivo punto 8
 - b) alla trasmissione alla Città Metropolitana di Torino di idonea dichiarazione sostitutiva relativamente al conseguimento dei necessari titoli edilizi, per i quali il gestore ha dichiarato di aver avviato un procedimento separato con il Comune di Settimo Torinese
 - c) alla prestazione e accettazione delle garanzie finanziarie nei termini e nei modi di cui al successivo punto 7
 - d) alla trasmissione alla Città Metropolitana di Torino di idonea dichiarazione sostitutiva relativamente alle autorizzazioni necessarie in materia di prevenzione incendi
7. Di prescrivere che **entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto vengano presentate alla Città metropolitana di Torino idonee garanzie finanziarie.**
8. Di prescrivere che la realizzazione della modifica dell'installazione dovrà essere certificata da apposita **relazione di collaudo**, a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente; tale relazione dovrà certificare il rispetto degli elaborati progettuali prodotti ed elencati nella sezione 1 dell'allegato al presente provvedimento, nonché il rispetto delle prescrizioni di cui alla successiva sezione 2. **La relazione dovrà essere inviata entro 30 giorni dal completamento delle opere alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA e al Comune di Settimo Torinese.**
9. Di stabilire che le prescrizioni previste dal presente provvedimento relative alla modifica dell'installazione acquisteranno efficacia a seguito dell'esito positivo del collaudo.
10. Di far salvo il pagamento da parte del gestore delle spese necessarie per i controlli, come previsto dall'art. 33 commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 152/06.
11. Di far presente che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto nei casi previsti dai commi 3, 4 e 9 dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 ed in particolare è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale di un'installazione

- b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

L'allegato fa parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 29/09/2015

Il Dirigente del Servizio
Dott. Edoardo Guerrini

CM/MC/SC

ALLEGATO

SEZIONE 1.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO DI MODIFICA
SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI

IMPRESA S.E.P.I. AMBIENTE S.R.L. – IMPIANTO DI VIA SICILIA 12, A SETTIMO
TORINESE

PROGETTO DEL 27/10/2014 (PROT. 169703)

ALL. 1 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

ALL. 2 – RELAZIONE TECNICA A CORREDO DELLA COMUNICAZIONE DI MODIFICA
SOSTANZIALE

ALL. 3 – TAVOLA S – PLANIMETRIA GENERALE, IMPIANTO DI TRITURAZIONE E
IMPIANTO DI ROTTURA DELLE EMULSIONI

ALL. 4 – VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

INTEGRAZIONI PROGETTUALI DEL 19/12/2014 (PROT. 200076)

ALL. 5 – INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE TECNICA A CORREDO DELLA
COMUNICAZIONE DI MODIFICA SOSTANZIALE

INTEGRAZIONI PROGETTUALI DEL 15/1/2015 (PROT. 4968)

ALL. 6 – RELAZIONE TECNICA A CORREDO DELLA COMUNICAZIONE DI MODIFICA
SOSTANZIALE – ESTRATTO PER PUBBLICO

INTEGRAZIONI PROGETTUALI DEL 9/4/2015 (PROT. 53506)

ALL. 7 – RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

ALL. 8 – INTEGRAZIONI ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

ALL. 9 – TAVOLA S – PLANIMETRIA GENERALE, IMPIANTO DI TRITURAZIONE E
IMPIANTO DI ROTTURA DELLE EMULSIONI – REVISIONE 1/2015 DEL 10/3/2015

INTEGRAZIONI PROGETTUALI DEL 23/6/2015 (PROT. 91261)

ALL. 10 – RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

ULTERIORI PRECISAZIONI DEL 27/7/2015 (PROT. 109110)

ALL. 11 – LETTERA DI PRECISAZIONI

SEZIONE 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Le operazioni di gestione di rifiuti autorizzate con il presente atto avvengono secondo le modalità di seguito indicate.

2.1 TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Nella seguente tabella 1, sono elencate le tipologie di rifiuti autorizzate in ingresso all'impianto.

Tabella 1 – Rifiuti pericolosi e non autorizzati in ingresso all'impianto

CER	P	Descrizione del rifiuto
010505	*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
010506	*	fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
020201		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020203		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020204		fanghi dal trattamento in loco degli effluenti
020301		fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020304		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020305		fanghi dal trattamento in loco degli effluenti
020701		rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020705		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
030101		scarti di corteccia e sughero
030104	*	segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
030105		segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04
030301		scarti di corteccia e legno
030307		scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030308		scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030311		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
040103	*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
040105		liquido di concia non contenente cromo
040107		fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
040209		rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040214	*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
040215		rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214
040216	*	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
040217		tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 040216
040219	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
040220		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219
040221		rifiuti da fibre tessili grezze

CER	P	Descrizione del rifiuto
040222		rifiuti da fibre tessili lavorate
050103	*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
050105	*	perdite di olio
050106	*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
050108	*	altri catrami
050109	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
050110		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109
050112	*	acidi contenuti oli
050114		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
050115	*	filtri di argilla esauriti
050117		bitumi
050604		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
060101	*	acido solforico e acido solforoso
060102	*	acido cloridrico
060103	*	acido fluoridrico
060104	*	acido fosforico e fosforoso
060105	*	acido nitrico e nitroso
060106	*	altri acidi
060201	*	idrossido di calcio
060203	*	idrossido di ammonio
060204	*	idrossido di sodio e di potassio
060205	*	altre basi
060313	*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
060314		sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
060315	*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
060316		ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 060315
060403	*	rifiuti contenenti arsenico
060404	*	rifiuti contenenti mercurio
060405	*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
060502	*	fanghi prodotti in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
060503		fanghi prodotti in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
061302	*	carbone attivato esaurito (tranne 060702)
070101	*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
070103	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070104	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070107	*	fondi e residui di reazione, alogenati
070108	*	altri fondi e residui di reazione
070109	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070110	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070111	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
070112		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111

CER	P	Descrizione del rifiuto
070201	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070203	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070207	*	fondi e residui di reazione alogenati
070208	*	altri fondi e residui di reazione
070209	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
070210	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070213		rifiuti plastici
070301	*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
070303	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
070304	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
070308	*	altri fondi e residui di reazione
070309	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
070310	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070401	*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
070403	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
070404	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
070408	*	altri fondi e residui di reazione
070501	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070503	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
070504	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
070508	*	altri fondi e residui di reazione
070601	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070603	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
070608	*	altri fondi e residui di reazione
070611	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
070612		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
070701	*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
070703	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
070707	*	fondi e residui di reazione alogenati
070708	*	altri fondi e residui di reazione
080111	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080112		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
080115	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080116		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 080115
080117	*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080118		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
080119	*	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

CER	P	Descrizione del rifiuto
080120		sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, diversi da quelle di cui alla voce 080119
080121	*	residui di vernici o di sverniciatori
080201		polveri di scarto di rivestimenti
080307		fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308		rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080312	*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080313		scarti di inchiostro, diversi da quelle di cui alla voce 080312
080316	*	residui di soluzioni chimiche per incisione
080317	*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelle di cui alla voce 080317
080319	*	oli dispersi
080409	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080410		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
080411	*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080412		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411
080413	*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080414		fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
080415	*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080416		rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
090101	*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
100101		ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100103		ceneri leggere di torba e di legno non trattato
100120	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
100121		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120
100122	*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
100123		fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122
100207	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101103		scarto dei materiali in fibra a base di vetro
101111	*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
101112		rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 101111
101119		rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
101120		rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119
101213		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
110105	*	acidi di decapaggio
110106	*	acidi non specificati altrimenti
110107	*	basi di decapaggio
110108	*	fanghi di fosfatazione
110109	*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

CER	P	Descrizione del rifiuto
110111	*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
110112		soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111
110113	*	rifiuti di sgrassaggio, contenenti sostanze pericolose
110115		eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
110116	*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
110198	*	altri rifiuti, contenenti sostanze pericolose
110302	*	altri rifiuti
120101		limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102		polveri e particolato di materiali ferrosi
120103		limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104		polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105		limatura e trucioli di materiali plastici
120106	*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
120107	*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
120108	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
120109	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
120110	*	oli sintetici per macchinari
120112	*	cere e grassi esauriti
120113		rifiuti di saldatura
120114	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
120115		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
120116	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
120117		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
120118	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
120119	*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
120120	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
120121		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
120301	*	soluzioni acquose di lavaggio
120302	*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
130101	*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB
130104	*	emulsioni clorate
130105	*	emulsioni non clorate
130109	*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110	*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111	*	oli sintetici per circuiti idraulici
130112	*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113	*	altri oli per circuiti idraulici
130204	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206	*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207	*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

CER	P	Descrizione del rifiuto
130208	*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130301	*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
130306	*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301
130307	*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130308	*	oli sintetici isolanti e termoconduttori
130309	*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
130310	*	altri oli isolanti e termoconduttori
130401	*	oli di sentina della navigazione interna
130402	*	oli di sentina delle fognature dei moli
130403	*	altri oli di sentina della navigazione
130501	*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
130502	*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130503	*	fanghi da collettori
130506	*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130507	*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
130508	*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
130701	*	olio combustibile e carburante diesel
130702	*	petrolio
130703	*	altri carburanti (comprese le miscele)
130801	*	fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione
130802	*	altre emulsioni
140601	*	clorofluorocarburi HCFC, HFC
140602	*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
140603	*	altri solventi e miscele di solventi
140604	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
140605	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
150101		imballaggi di carta e cartone
150102		imballaggi in plastica
150103		imballaggi in legno
150104		imballaggi metallici
150105		imballaggi in materiali compositi
150106		imballaggi in materiali misti
150107		imballaggi in vetro
150109		imballaggi in materiale tessile
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
150202	*	assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160103		pneumatici fuori uso

CER	P	Descrizione del rifiuto
160107	*	filtri dell'olio
160108	*	componenti contenenti mercurio
160109	*	componenti contenenti PCB
160110	*	componenti esplosivi (ad esempio air bags)
160111	*	pastiglie per freni, contenenti amianto
160112		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160113	*	liquidi per freni
160114	*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160104
160116		serbatoi per gas liquido
160117		metalli ferrosi
160118		metalli non ferrosi
160119		plastica
160120		vetro
160121	*	componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci da 160117 a 160111, 160113 e 160114
160122		componenti non specificati altrimenti
160209	*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210	*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209
160211	*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160212	*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
160213	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213
160215	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160306		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
160504	*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504
160506	*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160507	*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160509		sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508
160601	*	batterie al piombo
160602	*	batterie al nichel-cadmio
160603	*	batterie contenenti mercuri
160604		batterie alcaline (tranne 160603)
160605		altre batterie ed accumulatori
160606	*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetti di raccolta differenziata
160708	*	rifiuti contenenti olio
160709	*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

CER	P	Descrizione del rifiuto
160801		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
160807	*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
161001	*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
161002		soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
161003	*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
161004		concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alle voci 161003
161103	*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
170103		mattonelle e ceramiche
170106	*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170107		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170201		legno
170202		vetro
170203		plastica
170204	*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
170301	*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170302		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170303	*	catrame di carbone e prodotti contenenti carbone
170401		rame, bronzo, ottone
170402		alluminio
170405		ferro e acciaio
170406		stagno
170503	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170504		terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503
170601	*	materiali isolanti contenenti amianto
170603	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170604		materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170605	*	materiali da costruzione contenenti amianto
170903	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti), contenenti sostanze pericolose
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
180103	*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180106	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180107		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106
180108	*	medicinali citotossici e citostatici
180109		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108
180202	*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

CER	P	Descrizione del rifiuto
180203		rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180205	*	sostanze chimiche contenenti sostanze pericolose
180206		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205
180207	*	medicinali citotossici e citostatici
190110	*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
190205	*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
190206		fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
190207	*	oli concentrati prodotti da processi di separazione
190603		liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190702	*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
190703		percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 190702
190805		fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190806	*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
190807	*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
190808	*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
190809		miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili
190810	*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19.08.09
190811	*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
190812		fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
190813	*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
190814		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
190901		rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190904		carbone attivo esaurito
190905		resine a scambio ionico saturate o esaurite
190906		soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
191002		rifiuti di metalli non ferrosi
191004		fluff frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003
191103	*	rifiuti liquidi acquosi
191105	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
191106		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105
191201		carta e cartone
191202		metalli ferrosi
191203		metalli non ferrosi
191204		plastica e gomma
191205		vetro
191206	*	legno contenente sostanze pericolose

CER	P	Descrizione del rifiuto
191207		legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208		prodotti tessili
191307	*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
200101		carta e cartone
200102		vetro
200108		rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110		abbigliamento
200111		prodotti tessili
200113	*	solventi
200121	*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123	*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200125		oli e grassi commestibili
200126	*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
200127	*	vernici, inchiostro, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200128		vernici, inchiostro, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
200133	*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200134		batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200135	*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
200137	*	legno, contenente sostanze pericolose
200138		legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139		plastica
200140		metallo
200304		fanghi delle fosse settiche
200307		rifiuti ingombranti

2.2 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

2.2.1 DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO

Il complesso è costituito da:

- un edificio ad uso uffici
- un capannone industriale con pianta ad L con un'area di circa 4800 m², in cui si svolge l'attività lavorativa principale e comprendente inoltre il corpo servizi e il corpo uffici
- una tettoia con pianta rettangolare di circa 1600 m²

È a servizio dello stabilimento un sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, costituito da vasche interrato di raccolta e trattamento (disoleazione) delle acque meteoriche di prima pioggia, di capacità utile complessiva pari a 35 m³. Le acque di prima pioggia vengono scaricate in fognatura nera.

Le quantità massime in stoccaggio, nonché i rifiuti depositati nei diversi settori, sono descritti nel seguito.

2.2.2 OPERAZIONI DI STOCCAGGIO RIFIUTI (OPERAZIONI D13, D14, D15, R12 E R13 DEGLI ALLEGATI B E C ALLA PARTE QUARTA DEL D. LGS. 152/2006) E DI TRATTAMENTO (OPERAZIONE D9) EMULSIONI OLEOSE

Facendo riferimento alla tavola S allegata alle integrazioni del 9/4/2015, si descrivono nel seguito le aree di stoccaggio rifiuti e di trattamento delle emulsioni oleose.

2.2.2.1. AREA A - AREA DI SCARICO DEI RIFIUTI CONFERITI

In tale zona vengono scaricati i rifiuti conferiti. Le quantità di rifiuti presenti temporaneamente in tale area devono essere ricomprese nel quantitativo totale massimo di rifiuti stoccabili presso le aree B, D, E, F, G, H, I, L e “tettoia serbatoi”.

2.2.2.2. AREA B – DEPOSITO PROVVISORIO IN ACCETTAZIONE

Comprende:

- Aree B1, B2, B3, B4: aree per il deposito provvisorio in accettazione di acidi, basi, solventi, batterie in fusti su pedana o in cisternette e cassonetti, realizzate mediante un cordolo in calcestruzzo e dotate di bacino di contenimento, griglia superiore carrabile e pavimentazione impermeabile. Il volume massimo di rifiuti stoccabili è pari a 24 m³.
- Aree di deposito provvisorio in quarantena di rifiuti:
 - i. aree B5: in cassoni, in fusti, in big-bag, per un volume massimo pari a 20 m³
 - ii. area B6: in cassone scarrabile, per un volume massimo pari a 25 m³
- Aree B7, B8: deposito provvisorio a terra o su scaffalatura dei rifiuti in fusti, big-bag, cassoni e simili, già etichettati e da inviare ai reparti di stoccaggio. Il volume massimo di rifiuti stoccabili è pari a 48 m³.

Capacità di stoccaggio totale area B: 117 m³ (pari a 183,9 t) di rifiuti pericolosi

2.2.2.3. AREA C – AREA DI LAVORAZIONE DEI RIFIUTI DA AVVIARE A STOCCAGGIO SU SCAFFALATURA

Tale area è costituita da due box di lavorazione (C1 e C2), dotati di pavimentazione grigliata sopraelevata appoggiata su bacino di contenimento in calcestruzzo, cappa di aspirazione frontale e braccio aspirante mobile. All'interno dei due box sono effettuate le operazioni sottodescritte di miscelazione, travaso e riconfezionamento:

- Miscelazione: la miscelazione è attuata solo per determinate tipologie individuate nella successiva tabella 2; la miscelazione può anche essere effettuata direttamente nei cassoni scarrabili (solo per i solidi) o nei serbatoi (nel caso di rifiuti liquidi); nei casi di conferimento di rifiuti palabili contenenti significative quantità di colatici e di fanghi

aventi rilascio odorigeno particolarmente significativo può essere aggiunta calce o segatura, stoccate in appositi contenitori.

- Deconfezionamento e defustamento: operazioni svolte su rifiuti conferiti in piccoli contenitori (fusti, latte, lattine, cassonetti) con mezzi meccanici, mediante carrello elevatore con forche o pinze a rotazione.
- Riconfezionamento: comprende operazioni di pallettizzazione su pallet in legno o in materiale plastico, regettatura dei contenitori con nastri plastici e avvolgimento con pellicola in PE termoretraibile, travaso in nuovo contenitore.

Le quantità di rifiuti presenti temporaneamente in tale area devono essere ricomprese nel quantitativo totale massimo di rifiuti stoccabili presso le aree B, D, E, F, G, H, I, L e “tettoia serbatoi”.

2.2.2.4. AREA D – AREA DEPOSITO RIFIUTI IN CASSONI A ROTAZIONE PER CONFERIMENTO PRESSO TERZI, LINEA DI MISCELAZIONE E IMPIANTO DI TRITURAZIONE

Aree di deposito rifiuti pericolosi (da D1 a D5) e non pericolosi (da D6 a D10) in 10 cassoni a rotazione per conferimento presso terzi.

Sono utilizzati 10 cassoni-container scarrabili in lamiera di ferro a tenuta, con base d’appoggio munita di rulli metallici, di capacità utile pari a 25 m³ ciascuno.

Possono essere conferiti in cassoni sia i rifiuti già contenuti in cassoni al momento dell’ingresso al centro, sia i rifiuti per i quali sono previste operazioni di miscelazione al fine di creare lotti omogenei di materiale.

I cassoni da D6 a D10, contenenti rifiuti non pericolosi, sono situati in area scoperta.

Linea di miscelazione di potenzialità massima pari a 8000 t/anno corrispondenti a circa 30 t/giorno: la fase di miscelazione avviene mescolando direttamente il materiale con la benna a polipo del mezzo semovente a servizio dell’impianto di triturazione all’interno del cassone di miscelazione finale, previa miscelazione di una partita più piccola nel cassone di premiscelazione (3 m³ circa) al fine di verificare la stabilizzazione/solidificazione del rifiuto miscelato. I cassoni di premiscelazione e miscelazione sono dotati di idonee cappe di aspirazione collegate al sistema di trattamento delle emissioni provenienti dalla fase di triturazione.

Impianto di triturazione: nell’area D è installato l’impianto di triturazione che effettua la riduzione volumetrica dei rifiuti costituiti da imballaggi, appartenenti al g.o. “Imballaggi contaminati e non contaminati” di cui ai CER:

- 150110*
- 150102
- 150104

La potenzialità media del tritratore è 2,7 t/h, corrispondenti a 21,6 t/giorno (considerando 8h/giorno) e a 4320 t/anno (considerando 5 gironi lavorativi alla settimana e 40 settimane

lavorative all'anno). Il trituratore è costituito da una camera di macinazione contenente due alberi rotanti, muniti di lame circolari con becchi di taglio. Il materiale viene alimentato con un mezzo semovente attraverso una tramoggia di carico posta sopra il corpo macinante.

A servizio del trituratore vi è un sistema di rilevazione di eventuali surriscaldamenti dovuti a principi di incendio in grado di comandare il sistema di triturazione e il sistema antincendio.

Capacità di stoccaggio totale area D: 250 m³ di rifiuti pericolosi

2.2.2.5 AREA E – AREA DI DEPOSITO RIFIUTI IN CASSONI SCARRABILI

Comprende:

- Area E1: cassone per carbone attivi e resine (25 m³)
- Area E2: due cassoni per pile e batterie P¹ (2 cassoni da 25 m³)
- Area E3: cassone per materiali da costruzione contenenti amianto (25 m³)
- Area E4: cassone per imballaggi contenenti sostanze pericolose (25 m³)
- Area E5: cassone per materiali filtranti ed assorbenti P (25 m³)
- Area E6: cassone per rifiuti inerti da demolizione NP² (25 m³)
- Area E7: cassone per pneumatici fuori uso (25 m³)
- Area E8: deposito a terra di pneumatici fuori uso per il tempo strettamente necessario al caricamento nel cassone E7
- Area E9: cassone per legno NP (25 m³)
- Area E10: due cassoni di riserva (2 cassoni da 25 m³)
- Aree E11-E13: cassoni per fanghi NP (3 cassoni da 15 m³)
- Area E14-E16: cassoni per fanghi P (3 cassoni da 15 m³)
- Area E17: cassone per carta e cartone (25 m³)
- Area E18: cassone per imballaggi NP (25 m³)
- Area E19: cassone per altri rifiuti solidi P (25 m³)

Capacità di stoccaggio totale area E: 440 m³ (pari a 372,25 t) di rifiuti pericolosi

2.2.2.6. AREA F – AREA DI DEPOSITO RIFIUTI CONFEZIONATI SU SCAFFALATURA

Area di deposito rifiuti confezionati in cassonetti da 1m³, fusti, big-bag o simili su scaffalatura e a terra.

Comprende:

- Area F1: rifiuti derivati dalla bonifica e rottamazione degli autoveicoli (capacità di stoccaggio totale: 27 m³); la sottoarea F1-1 è destinata ai componenti esplosivi (ad es. air bag), identificati con il codice 160110*
- Area F2: scarti organici (capacità di stoccaggio: 15 m³)
- Area F3: fanghi P (capacità di stoccaggio: 27 m³)

¹ pericolosi

² non pericolosi

- Area F4: fanghi NP (capacità di stoccaggio: 27 m³)
- Aree F5: carboni attivi e resine a scambio ionico P (capacità di stoccaggio: 27 m³)
- Area F6: carboni attivi e resine a scambio ionico NP (capacità di stoccaggio: 21m³)
- Area F7: legno NP (capacità di stoccaggio: 15 m³)
- Area F8: materiali filtranti ed assorbenti P (capacità di stoccaggio: 45 m³)
- Area F9: plastica e gomma (capacità di stoccaggio: 51 m³)
- Area F10: rifiuti di processi chimici (capacità di stoccaggio: 21 m³)
- Area F11: cere e grassi (capacità di stoccaggio: 15 m³)
- Aree F12: liquidi antigelo P (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Aree F13: liquidi antigelo NP (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area F14: catalizzatori P (capacità di stoccaggio: 15 m³)
- Area F15: catalizzatori NP (capacità di stoccaggio: 15 m³)
- Area F16: pile e batterie P (capacità di stoccaggio: 21 m³)
- Area F17: pile e batterie NP (capacità di stoccaggio: 21 m³)
- Area F18 (su scaffalatura e a terra): materiali da costruzione contenenti amianto (capacità di stoccaggio: 36 m³)
- Area F19: fibre tessili (capacità di stoccaggio: 48 m³)
- Area F20: vetro NP (capacità di stoccaggio: 24 m³)
- Area F21: liquido di concia, non contenente cromo (capacità di stoccaggio: 6 m³)
- Area F22: rifiuti derivanti dalle operazioni di finitura, non contenenti solventi (capacità di stoccaggio: 6 m³)
- Area F23: acidi (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area F24: sostanze chimiche contenenti arsenico, mercurio e metalli pesanti, pericolose (capacità di stoccaggio: 6 m³)
- Area F25: basi (capacità di stoccaggio: 18 m³)
- Area F26: imballaggi P (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area F28: altri rifiuti P (capacità di stoccaggio: 87 m³)
- Area F29: altri rifiuti NP su scaffalatura (capacità di stoccaggio: 24 m³)
- Area F30: altri rifiuti NP a terra in area individuata (capacità di stoccaggio: 28 m³)
- Area F31: fanghi organici (capacità di stoccaggio: 12 m³)

Capacità di stoccaggio totale area F: 694 m³ (pari a 540,9 t) di rifiuti pericolosi

2.2.2.7 AREA G – AREA DEPOSITO RIFIUTI INFIAMMABILI E SOLVENTI

Area deposito rifiuti infiammabili e solventi.

Comprende:

- Area G1: colle e adesivi P su scaffalatura o a terra nella zona antistante la scaffalatura (capacità di stoccaggio: 15 m³)
- Area G2: vernici, pitture, toner NP su scaffalatura o a terra nella zona antistante la scaffalatura (capacità di stoccaggio: 21m³)
- Area G3: cassone di riserva per eventuali altri rifiuti infiammabili rinvenuti (capacità di

stoccaggio: 15 m³)

- Area G4: vernici, pitture e toner P in contenitori, stoccati a terra, su pedane sovrapposte per un massimo di due file (capacità di stoccaggio: 24 m³)
- Area G5: solventi alogenati P su scaffalatura o a terra nella zona antistante la scaffalatura (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area G6: solventi non alogenati su scaffalatura o a terra nella zona antistante la scaffalatura (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area G7: fanghi contenenti solventi P su scaffalatura o a terra nella zona antistante la scaffalatura (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area G8: fanghi contenenti solventi P in cassone scarrabile (capacità di stoccaggio: 25 m³)
- Area G9: rifiuti prodotti dalle operazioni di finitura contenenti solventi organici su scaffalatura o a terra nella zona antistante la scaffalatura (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area G10: gas in contenitori in pressione P su scaffalatura (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area G11: gas in contenitori in pressione NP su scaffalatura (capacità di stoccaggio: 9 m³)
- Area G12: 1 serbatoio di capacità geometrica pari a 16,6 m³ e effettiva pari a 15 m³ per i solventi non alogenati (capacità di stoccaggio: 15m³)
- Area G13: 1 serbatoio di capacità geometrica pari a 16,6 m³ e effettiva pari a 15 m³ per i solventi alogenati (capacità di stoccaggio: 15m³)
- Area G14: liquidi infiammabili su scaffalatura o a terra nella zona antistante la scaffalatura (capacità di stoccaggio: 6 m³)

I serbatoi G12 e G13 sono dotati di un unico bacino di contenimento (B5).

Sono a servizio dell'area:

1. una zona di carico autobotte solventi (W20), realizzata all'esterno dell'area G e dotata di un idoneo sistema di raccolta dei colaticci e di un sistema di aspirazione mobile per la captazione dei vapori generati dallo sfiato della cisterna in fase di carico.
2. una zona di carico dei solventi conferiti in fusti e cisternette (W21), realizzata all'interno dell'area G, mediante un bacino in carpenteria metallica e dotata di cappa aspirante.

Capacità di stoccaggio totale area G: 190m³ (pari a 206,2 t) di rifiuti pericolosi

2.2.2.8 AREA I

Area recintata per il deposito rifiuti sanitari in cassonetti da 1 m³ o simili su scaffale.

Comprende:

- Area I1: rifiuti sanitari che devono essere stoccati con precauzioni particolari (capacità di stoccaggio: 15 m³)
- Area I2: farmaci e fitofarmaci P (capacità di stoccaggio: 9 m³)

- Area I3: farmaci e fitofarmaci NP (capacità di stoccaggio: 9 m³)

Capacità di stoccaggio totale area I: 33 m³ (pari a 28, 5 t) di rifiuti pericolosi

2.2.2.9. TETTOIA SERBATOI

Posizione S-A: 3 serbatoi (n. 9, 10 e 11) di cui uno di capacità geometrica pari a 100 m³ e due da 40 m³, per olio rigenerabile (capacità geometrica totale: 180 m³, capacità effettiva totale: 162 m³)

Posizione S-B: 3 serbatoi (n. 12, 13 e 14) di cui uno di capacità geometrica pari a 100 m³ e due da 40 m³, per olio non rigenerabile (capacità geometrica totale: 180 m³, capacità effettiva totale: 162 m³)

Posizione S-C: 3 serbatoi (n. 15, 16 e 17) di cui uno di capacità geometrica pari a 100 m³ e due da 40 m³, per olio chiaro (capacità geometrica totale: 180 m³, capacità effettiva totale: 162 m³)

Posizione S-D: 1 serbatoio (n. 24) di capacità geometrica pari a 40 m³, per olio contaminato (capacità effettiva: 36 m³)

Posizione S-E: 1 serbatoio (n. 23) di capacità geometrica pari a 40 m³, per olio contaminato da PCB (capacità effettiva: 36 m³)

Posizione S-F: 1 serbatoio (n. 21) di capacità geometrica pari a 40 m³, per emulsioni contaminate (capacità effettiva: 36 m³)

Posizione S-G: 1 serbatoio (n. 18) di capacità geometrica pari a 250 m³, per emulsioni oleose non contaminate (capacità effettiva: 225 m³), provvisto di uno sfioratore galleggiante atto ad estrarre l'eventuale fase surnatante oleosa e di un sistema di riscaldamento interno

Posizione S-H: 1 serbatoio (n. 19) di capacità geometrica pari a 100 m³, per emulsioni oleose non contaminate (capacità effettiva: 90 m³)

Posizione S-I: 1 serbatoio (n. 22) di capacità geometrica pari a 40 m³, per olio vegetale (capacità effettiva: 36 m³), provvisto di un sistema di riscaldamento interno

Posizione S-L: 2 serbatoi (n. 7 e 8) di capacità geometrica pari a 100 m³ ciascuno, per acque di lavaggio (capacità geometrica totale: 200 m³, capacità effettiva: totale: 180 m³)

Posizione S-M: 2 serbatoi (n. 5 e 6) di capacità geometrica pari a 40 m³ ciascuno, per acque organiche (capacità geometrica totale: 80 m³, capacità effettiva: totale: 72 m³)

Posizione S-N: 1 serbatoio (n. 4) di capacità geometrica pari a 40 m³, per acque acide (capacità effettiva: 36 m³)

Posizione S-O: 1 serbatoio (n. 3) di capacità geometrica pari a 40 m³, per acque basiche (capacità effettiva: 36 m³)

Posizione S-P: 2 serbatoi (n. 1 e 2) di capacità geometrica pari a 40 m³, per acque inorganiche (capacità geometrica totale: 80 m³, capacità effettiva: totale: 72 m³)

Posizione S-Q: 1 serbatoio (n. 20) di capacità geometrica pari a 40 m³, per emulsioni oleose non contaminate (capacità effettiva: 36 m³)

I serbatoi sono tutti provvisti di bacini di contenimento denominati B1, B2a, B2b, B2c, B3 e B4.

Le fasi di movimentazione vengono gestite a mezzo di un apposito pannello di controllo installato presso il locale pompe (area W5), dal quale gli operatori hanno il controllo di tutta l'area di movimentazione e stoccaggio dei liquidi in serbatoio.

L'impianto di movimentazione è collegato al sistema di misurazione del livello nei serbatoi, dotato di sistema di blocco dell'alimentazione nel caso di raggiungimento della capacità effettiva stoccabile.

Sono a servizio di quest'area tre postazioni di carico/scarico dei liquidi da autobotte (area W16), sotto tettoia e due vasche di scarico (W3 e W4) in cui vengono scaricati i fanghi pompabili. Da qui i fanghi possono essere inviati allo stoccaggio in serbatoi, previa sedimentazione in una seconda vasca di sedimentazione. Tale vasca è dotata di catena dragante motorizzata che convoglia il fango verso il pozzetto di testa del sedimentatore dotato di pompa sommergibile. Mediante tale pompa i fanghi sono inviati tramite tubazione ad un big-bag con la funzione di filtrare e trattenere i solidi. I liquidi separati sono invece immessi nella vasca di scarico delle autobotti. Ultimata la fase di separazione la frazione liquida defluisce in una vasca di sollevamento, dalla quale viene rilanciata nel serbatoio di stoccaggio. All'interno dell'area di scarico fanghi vi è la stazione di lavaggio dell'interno delle autobotti di trasporto degli oli usati, mediante idrogetto, con raccolta dei fanghi e dei colaticci all'interno delle due vasche W3 e W4.

Infine, è a servizio dell'area un box di stoccaggio e travaso degli oli vegetali conferiti all'impianto in fusti e cisternette (area W23), riscaldato e coibentato al fine di agevolare le operazioni di movimentazione verso il serbatoio dedicato (n. 22).

Capacità di stoccaggio totale area : 1377 m³ (pari a 1377 t) di rifiuti pericolosi

2.2.2.10 IMPIANTO DI ROTTURA DELLE EMULSIONI (OPERAZIONE D9)

L'impianto di trattamento delle emulsioni oleose è installato in un'area chiusa e coperta adiacente alla tettoia serbatoi, e preleva le emulsioni da trattare direttamente dal serbatoio di stoccaggio dedicato (serbatoio S-Q) mediante una pompa collegata ad un misuratore di portata, in grado di garantire un flusso costante anche nel caso di variazione delle condizioni fisiche del prodotto da trattare.

L'impianto ha una portata oraria di trattamento pari a circa 3-5 m³/h, corrispondenti a 10000 m³/anno (circa 10000 t/anno).

Possono essere inviati all'impianto i rifiuti appartenenti al gruppo omogeneo di miscelazione denominato "emulsioni non contaminate":

- 010505*
- 050103*
- 050106*
- 120109*
- 130105*
- 130205*
- 130502*
- 130503*
- 130507*
- 130801*
- 130802*

L'impianto è costituito da due unità che operano in serie: la prima è una centrifuga ad asse orizzontale che permette la separazione in campi difficili delle tre fasi (acqua, olio e solidi) con eventuale aggiunta di agente disemulsionante, la seconda è un separatore a dischi che agisce sulla fase oleosa, che risulta dalla prima, permettendo un'ulteriore separazione delle tre fasi suddette e dalla quale risultano olio purificato, acqua e solidi.

In uscita dall'impianto si generano le seguenti tre fasi:

- Fase oleosa: CER 190810* (inviata nei serbatoi di stoccaggio degli oli)
- Fase acquosa: CER 120109* (inviata allo stoccaggio nel serbatoio di stoccaggio delle emulsioni "povere")
- Fase "solida" (fangoso pompabile): CER 190813* (inviata a stoccaggio in cisternette).

2.2.2.11. AREA L – AREA STOCCAGGIO RIFIUTI VARI

- Area L1: filtri dell'olio in cassone scarrabile (capacità di stoccaggio: 25 m³)
- Area L2: carta e materiale filtrante in cassone scarrabile (capacità di stoccaggio: 25 m³)
- Area L3: cassone di riserva (capacità di stoccaggio: 25 m³)
- Area L4: plastica e gomma in cassone scarrabile o cumulo (capacità di stoccaggio: 25 m³)
- Area L5: metalli ferrosi in cassone scarrabile o cumulo (capacità di stoccaggio: 25 m³)
- Area L6: metalli non ferrosi in cassone scarrabile o cumulo (capacità di stoccaggio: 25 m³)

All'interno dell'area vi è una zona adibita allo scarico a terra dei rifiuti conferiti in cassoni container (W22), costituita da una platea in calcestruzzo opportunamente cordolata e provvista di un pozzetto cieco di raccolta di eventuali colaticci.

Capacità di stoccaggio totale area L : 150 m³ (pari a 154, 7 t) di rifiuti pericolosi

2.2.2.12. IMPIANTO DI BONIFICA DEI CONTENITORI SPORCHI D'OLIO (OPERAZIONE R13)

Gli oli usati contenuti in fusti e cisternette sono inviati alle aree di travaso e scolo. All'interno di tali aree un operatore provvede a svuotare il contenuto dei fusti metallici e delle cisternette all'interno di apposita vasca di raccolta dei colaticci in lamiera, posizionata nei settori W1-W2, drenante verso un pozzetto di raccolta e di rilancio. Successivamente i fusti e le cisternette sono caricati sulle linee di sgocciolamento (W10 e W11), dotate di idonee pendenze atte a convogliare il liquido sgocciolato verso la vasca di scarico.

Sono previste due linee di bonifica differenti per fusti metallici (W7) e per le cisternette (W9):

- la linea di lavaggio dei fusti è costituita da due bracci meccanici dotati di ugello di lavaggio a testa rotante per il lavaggio in contemporanea di due fusti, una vasca di accumulo delle acque di lavaggio (500 l) realizzata con impianto a circuito chiuso, nella quale si provvederà periodicamente alla sostituzione delle acque di lavaggio avviandole ai serbatoi di stoccaggio, una vasca di accumulo delle acque di risciacquo (1000 l), nella quale si prevede un rabbocco in continuo delle acque di risciacquo, una vasca di raccolta dei

colaticci, una pompa di rilancio. Potenzialità dell'impianto: 26 fusti/ora.

I fusti che non superano la verifica post-lavaggio sono sottoposti a pressatura e stoccati in cassone container sotto tettoia.

- la linea di lavaggio delle cisternette è costituita da un braccio meccanico dotato di ugello di lavaggio a testa rotante, una vasca di accumulo delle acque di lavaggio (500 l) realizzata con impianto a circuito chiuso, nella quale si provvederà periodicamente alla sostituzione delle acque di lavaggio avviandole ai serbatoi di stoccaggio, una vasca di accumulo delle acque di risciacquo (1000 l) nella quale si prevede un rabbocco in continuo delle acque di risciacquo, una vasca di raccolta dei colaticci, una pompa di rilancio. Potenzialità dell'impianto: 13 cisternette/ora.

Sono a servizio dell'impianto:

- Settori W1-W2: aree di svuotamento dei fusti e cisternette da sottoporre a recupero
- Area W14: linea asciugatura fusti
- Area W15: linea asciugatura cisternette
- Area W7: impianto di lavaggio dei fusti
- Area W8: pressa per la compattazione dei fusti, con annesso container per lo stoccaggio dei fusti pressati
- Area W9: impianto per il lavaggio delle cisternette
- Area W10: area di stoccaggio e sgocciolamento fusti
- Area W11: area di stoccaggio e sgocciolamento cisternette
- Area W12: area di deposito fusti e cisternette vuoti

2.2.2.13. MESSA IN SICUREZZA DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) (OPERAZIONE R13)

Lo stoccaggio dei RAEE e dei catalizzatori avviene in cassonetti da 1m³, big-bag o simili su scaffale o in cassone scarrabile.

Sui RAEE si effettuano le seguenti attività:

- messa in sicurezza delle apparecchiature contenenti componenti pericolosi, ad eccezione dei RAEE contenenti tubi catodici, gas refrigeranti (clorofluorocarburi CFC, idroclorofluorocarburi HCFC, idrofluoroclorocarburi HFC o idrocarburi HC);
- disassemblaggio delle apparecchiature non contenenti sostanze pericolose.

L'area comprende:

- Area H1: deposito catalizzatori da recuperare in cassonetti da 1m³, big-bag o simili su scaffale (capacità di stoccaggio: 6m³)
- Area H2: componenti derivati dal disassemblaggio dei Raee a bordo linea in cassonetti da 1m³, big-bag o simili su scaffale (capacità di stoccaggio: 14 m³)
- Area H3: componenti derivati dal disassemblaggio dei RAEE in scaffalatura (capacità di stoccaggio: 21 m³)
- Area H4: apparecchiature elettriche ed elettroniche NP in cassone scarrabile (capacità di stoccaggio: 25 m³)

- Area H5: apparecchiature elettriche ed elettroniche P (capacità di stoccaggio: 63 m³), a sua volta suddivisa in:
 - o H5a: apparecchiature elettriche ed elettroniche P da disassemblare su scaffalatura;
 - o H5b: apparecchiature elettriche ed elettroniche P da inviare a recupero presso terzi su scaffalatura;
 - o H5c: apparecchiature elettriche ed elettroniche P contenenti PCB da inviare a recupero presso terzi
- Area H6: apparecchiature elettriche ed elettroniche NP (capacità di stoccaggio: 64 m³), a sua volta suddivisa in:
 - o H6a: apparecchiature elettriche ed elettroniche NP da disassemblare su scaffalatura;
 - o H6b: apparecchiature elettriche ed elettroniche NP da inviare a recupero presso terzi su scaffalatura
- Area H7: deposito metalli derivanti dal disassemblaggio dei catalizzatori (capacità di stoccaggio: 3 m³)

La messa in sicurezza dei RAEE è effettuata nell'area H, in particolare:

- settore di messa in sicurezza Raee: banco di lavoro in area H
- settore di disassemblaggio Raee: banco di lavoro in area H
- settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche: area H2 e area F
- settore di stoccaggio dei componenti recuperabili: area H2 e H3
- settore di stoccaggio dei componenti non recuperabili: area H2

Capacità di stoccaggio totale area H: 196m³ di rifiuti pericolosi

2.2.3. MISCELAZIONI AUTORIZZATE

Nella seguente tabella 2 sono indicate le operazioni di miscelezioni autorizzate, in deroga al divieto previsto dall'art. 187 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, nonché le altre operazioni di miscelezione. È inoltre specificata la codifica da assegnare ai rifiuti miscelati e quali sono le attività di smaltimento o recupero definitivo a cui i rifiuti devono essere successivamente inviati.

Tabella 2 – Miscelezioni autorizzate nello stabilimento

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelezione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
Vetro	Vetro e lampade NP	10 11 12		S	<i>La miscelezione avviene direttamente nei recipienti di stoccaggio</i>	191205	R5	F20	cassonetti da 1 m ³ , big-bag, fusti su scaffale
		15 01 07		S		150107	D1		
		10 11 03		S		160120			
		16 01 20		S		170202			
		17 02 02		S		200102			
		19 12 05		S					
		20 01 02		S					
Rifiuti non recuperabili	Rifiuti P e NP non recuperabili	04 02 09		S	<i>La miscelezione avviene all'interno dell'area di lavorazione (area C), oppure - nel caso dello stoccaggio in cassoni scarrabili - direttamente all'interno del cassone, nell'area di stoccaggio.</i>	120114*	R1	F28 F29 F30 E19	cassonetti da 1 m ³ , big-bag, fusti su scaffale, cassone scarrabile
		05 01 14		P		120116*	D1		
				S		120118*	D9		
		05 06 04		P		160709*	D10		
				S		170106*			
		10 01 01		S		170503*			
		10 02 07	*	S		170903*			
		10 11 11	*	S		190204*			
		10 11 19	*	S		191211*			
		10 11 20		S					
		11 03 02	*	P					
				S					
		12 01 13		S					
		12 01 14	*	P					
		12 01 15		P					
		12 01 16	*	S					
12 01 17		S							
12 01 18	*	P							
12 01 20	*	S							
12 01 21		S							

³ S: solido L: liquido P: palabile

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		13 05 01	*	S					
		13 05 08	*	P					
		16 01 22		S					
		16 07 09	*	S					
		16 11 03	*	S					
		17 01 06	*	S					
		17 03 01	*	P S					
		17 03 03	*	P S					
		17 05 03	*	S					
		17 09 03	*	S					
		19 09 01		S					
		19 10 04		S					
Carboni attivi e resine	Carboni attivi e resine P e NP	06 13 02	*	S	<i>La miscelazione avviene, all'interno dell'area di lavorazione o direttamente nei cassoni scarrabili</i>	190204* 191211* 190110* 190806* 061302*	R3 D1 D10	F5 F6 E1	cassonetti da 1 m ³ , big-bag, fusti su scaffale, cassone scarrabile
		07 03 10	*	S					
		11 01 16	*	S					
		19 01 10	*	S					
		19 08 06	*	S					
		19 09 04		S					
		19 09 05		S					
Carta e cartone	Carta e cartone NP	03 03 08		S	<i>Miscelazione effettuata direttamente nei cassoni container adibiti allo stoccaggio</i>	030308 150101 150105 150106 191201 200101	R3 D1	E17	Cassone scarrabile
		15 01 01		S					
		19 12 01		S					
		15 01 05		S					
		15 01 06		S					
		20 01 01		S					
Catalizzatori esauriti	Catalizzatori esauriti P e NP	16 08 01		S	<i>La miscelazione avviene all'interno dell'area di lavorazione (area C)</i>	160807*	R7 R8 D1 D9	F14 F15	cassonetti da 1 m ³ , big-bag, fusti su scaffale, cassone scarrabile
		16 08 07	*	S					
Fanghi	Fanghi contenenti sostanze organiche	02 02 01		P	<i>Le operazioni di miscelazione avvengono all'interno dell'area di lavorazione (area C) oppure direttamente nei cassoni scarrabili</i>	190204* 191211* 190811* 190813*	D1 D9	F31	Cassonetti, fusti, big-bag
		02 02 04		P					
		02 03 05		P					
		02 07 05		P					

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		03 03 11		P					
		06 05 02	*	P					
		06 05 03		P					
		07 06 11	*	P					
		07 06 12		P					
		19 08 05		P					
		19 08 11	*	P					
		19 08 12		P					
		19 08 13	*	P					
		20 03 04		P					
Rottami elettrici ed elettronici	Apparecchiature elettriche NP	16 02 14		S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei contenitori di stoccaggio</i>	160214	R4	H4 H6	Cassonetti, big-bag, pedane, cassone scarrabile
		16 02 16		S		160216	R5		
		20 01 36		S		200136	R13		
Rottami elettrici ed elettronici	Apparecchiature elettriche P	16 02 13	*	S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei contenitori di stoccaggio</i>	160213*	R4	H5	Cassonetti, big-bag, pedane
		16 02 15	*	S		160215*	R13		
		20 01 35	*	S		200135*	D15		
Scarti organici	Scarti organici	02 02 03		P	<i>La miscelazione viene effettuata all'interno dell'apposita area di lavorazione (area C)</i>	020203	R3	F2	Cassonetti, big-bag, fusti
		02 03 01		P		020301	D1		
		02 03 04		P		020304	D10		
		02 07 01		P		020701			
		10 01 03		S		100103			
		16 03 06		S		160306			
		20 01 08		S		190203			
Pile e batterie	Pile e batterie NP	16 06 04		S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei mezzi di contenimento</i>	160604	R4	F17	Cassonetti, big-bag o simili
		16 06 05		S		160605	R13		
		20 01 34		S		200134			
Pile e batterie	Pile e batterie P	16 06 01	*	S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei mezzi di contenimento</i>	160601*	R4	E2 F16	Cassonetti in HDPE e cassoni
		16 06 02	*	S		160602*	R13		
		16 06 03	*	S		160603*			

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		16 06 04		S		200133*			scarrabili
		16 06 05		S					
		16 06 06	*	S					
		20 01 33	*	S					
Plastica e gomma	Plastica NP	07 02 13		S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei mezzi di contenimento</i>	070213 120105 150102 150105 150106 170203 170604 191204 200139	R3 D1 D9	F9 E7 E8	Cassonetti, fusti, big-bag, cassone scarrabile, deposito a terra
		12 01 05		S					
		15 02 03		S					
		16 01 19		S					
		16 01 22		S					
		17 02 03		S					
		19 12 04		S					
		15 01 02		S					
		15 01 05		S					
		15 01 06		S					
		17 06 04		S					
		17 09 04		S					
20 01 39		S							
Fibre tessili	Fibre tessili NP	15 01 09		S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei mezzi di contenimento</i>	191208 200111 150109 040221 040222	R1 R3 D1 D10	F19	Cassonetti, big-bag, pedane
		19 12 08		S					
		20 01 10		S					
		04 02 21		S					
		04 02 22		S					
		20 01 11		S					
Inerti e rifiuti da costruzione e demolizione	Inerti NP	17 03 02		P S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei mezzi di contenimento</i>	170904 170504	R5 D1	E6	Cassone scarrabile
		17 01 03		S					
		17 09 04		S					
		17 01 07		S					
		17 05 04		S					
Legno	Legno NP	03 01 01		S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei mezzi di contenimento (cassoni, serbatoi, ecc..) o nell'area apposita (area C)</i>	191207 030105 030301 150103 170201	R1 R3 D10	F7 E9	Cassonetti, big-bag, pedane, cassone scarrabile
		03 01 05		S					
		03 03 01		S					
		03 03 07		S					

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		15 01 03		S					
		17 02 01		S					
		19 12 07		S					
		20 01 38		S					
Altri rifiuti solidi	Materiali filtranti, assorbenti ed altri rifiuti solidi contaminati da sostanze pericolose P	05 01 15	*	S	<i>Le attività di miscelazione vengono effettuate all'interno dell'apposita area di lavorazione (area C).</i>	190204* 191211* 191206* 030104* 070310* 150202* 170204* 200137*	R1 D10	F8 E5	Cassonetti, big-bag, pedane, cassone scarrabile
		07 01 10	*	P					
		07 02 10	*	P					
		07 03 10	*	P					
		15 02 03		S					
		15 02 02	*	S					
		16 07 08	*	S					
		19 12 06	*	S					
		17 06 03	*	S					
		03 01 04	*	S					
		17 02 04	*	S					
		20 01 37	*	S					
Imballaggi	Imballaggi contaminati e non contaminati	15 01 10	*	S	<i>Miscelazione effettuata direttamente nei contenitori di stoccaggio. Possibile attività di triturazione per riduzione volumetrica (tranne CER 150111*)</i>	150110* 150111*	R3 R4 D9	E4 F26	Cassonetti, big-bag, cassone scarrabile
		15 01 11	*	S					
		15 01 02		S					
		15 01 04		S					
Metalli	Metalli ferrosi e non ferrosi NP	16 01 16		S	<i>La miscelazione avviene direttamente nei mezzi di contenimento o nell'area apposita (area C)</i>	191202 191203 160116 200140 120101 120102 160117 170405 120103 120104 160118 170401 170402 170406 200307	R4 D9	L5 L6	Cassone scarrabile
		20 01 40		S					
		12 01 01		S					
		12 01 02		S					
		16 01 17		S					
		17 04 05		S					
		12 01 03		S					
		12 01 04		S					
		16 01 18		S					
		17 04 01		S					

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		17 04 02		S					
		17 04 06		S					
		19 10 02		S					
		20 03 07		S					
		19 12 02		S					
		19 12 03		S					
Colle e adesivi, vernici, pitture e toner	Colle e adesivi, vernici, pitture e toner P	08 04 09	*	P	<i>Le attività di miscelazione viene effettuata all'interno dell'apposita area di lavorazione (area C)</i>	190204* 191211* 040216* 080317* 080121* 080312* 080409* 080111* 200127*	R1 D1 D9 D10	G1 G4	Fusti, big-bag e cassonetti
			S						
		08 04 10		P					
			S						
		08 03 17	*	P					
			S						
		08 01 21	*	P					
			S						
08 03 12	*	P							
	S								
08 01 11	*	P							
	S								
04 02 16	*	P							
	S								
20 01 27	*	P							
	S								
Vernici, pitture e toner	Vernici, pitture, inchiostri e toner NP	08 01 12		P	<i>La miscelazione viene effettuata all'interno dell'apposita area di lavorazione (area C)</i>	190203 191212 080112 080116 080307 040217 200128	R1 D9 D10	G2	Fusti, big-bag e cassonetti
			P						
		08 01 18		P					
			S						
		08 02 01		P					
			P						
		08 03 07		P					
P									
04 02 17		P							
	P								
20 01 28		P							
	P								
Solventi	Solventi alogenati	07 01 03	*	L	<i>Miscelazione effettuata in serbatoio</i>	190204* 140602*	R1 R2 D9 D10	G5 G13	Serbatoio
			L						
		07 01 07	*	L					
			L						
		07 02 03	*	L					
			L						
07 03 03	*	L							
	L								
07 04 03	*	L							
	L								
07 05 03	*	L							
	L								

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		07 06 03	*	L					
		07 07 03	*	L					
		14 06 02	*	L					
Solventi	Solventi non alogenati	07 01 04	*	L	<i>Miscelazione effettuata in serbatoio</i>	190204* 070104* 070504* 140603* 200113*	R1 R2 D9 D10	G6 G12	Serbatoio
		07 01 08	*	L					
		07 02 04	*	L					
		07 02 08	*	L					
		07 03 04	*	L					
		07 03 08	*	L					
		07 04 04	*	L					
		07 04 08	*	L					
		07 05 04	*	L					
		07 05 08	*	L					
		07 06 04	*	L					
		07 06 08	*	L					
		07 07 08	*	L					
		14 06 03	*	L					
		20 01 13	*	L					
Fanghi e morchie	Fanghi contenenti solventi	08 01 15	*	P	<i>La miscelazione avviene direttamente nei mezzi di contenimento, nell'area apposita (area C) o nell'area W21</i>	190204* 191211* 080115* 080117* 080411* 140605*	R1 R2 D9 D10	G7 G8	Cassonetti, fusti e altri contenitori, cassone scarrabile
		08 01 17	*	P					
		08 04 11	*	P					
		08 04 13	*	P					
		04 01 03	*	S					
		14 06 05	*	P					
		04 02 14	*	P					
Rifiuti dei processi chimici	Altri solidi P	06 04 03	*	S	<i>La miscelazione viene effettuata all'interno dell'apposita area di lavorazione (area C)</i>	060403* 060404* 060405*	D10	F24	Cassonetti, big-bag e fusti
		06 04 04	*	S					
		06 04 05	*	S					
Fanghi e morchie	Fanghi e morchie oleose	01 05 05	*	P	<i>La miscelazione avviene all'interno dell'apposita area di lavorazione (area C)</i>	130502* 130503* 010505* 050106*	R1 D9 D10	E15 E16	Cassoni scarrabili
		05 01 03	*	P					
		05 01 06	*	P					
		05 01 08	*	P					

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		05 01 17		P S		050103* 050108* 050117			
		13 05 02	*	P					
		13 05 03	*	P					
Oli ed emulsioni	Oli recuperabili	05 01 05	*	L	<i>Miscelazione effettuata con travaso direttamente nei serbatoi di stoccaggio</i>	190207*	R1	S-A	Serbatoi
		08 03 19	*	L		190810*	R9	S-B	
		12 01 07	*	L		120107*	R13	S-C	
		12 01 09	*	L		120109*	D10		
		12 01 10	*	L		120119*	D15		
		12 01 19	*	L		130110*			
		13 01 10	*	L		130112*			
		13 01 11	*	L		130113*			
		13 01 12	*	L		130205*			
		13 01 13	*	L		130206*			
		13 02 05	*	L		130208*			
		13 02 06	*	L		130304*			
		13 02 07	*	L		130308*			
		13 02 08	*	L		130506*			
		13 03 07	*	L		130701*			
		13 03 08	*	L		130703*			
		13 03 09	*	L		160708*			
		13 03 10	*	L		200126*			
		13 04 01	*	L					
		13 04 02	*	L					
		13 04 03	*	L					
		13 05 06	*	L					
		13 07 01	*	L					
13 07 02	*	L							
13 07 03	*	L							
16 07 08	*	L							
16 01 13	*	L							
19 02 07	*	L							
19 08 10	*	L							
20 01 26	*	L							
Oli ed emulsioni	Oli contaminati da PCB	13 01 01	*	L	<i>La miscelazione avviene direttamente nei serbatoi di stoccaggio</i>	130101*	D10	S-E	Serbatoi
		13 03 01	*	L		130301*			

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito	
Oli ed emulsioni	Oli contaminati	12 01 06	*	L	<i>La miscelazione avviene mediante travaso all'interno del serbatoio di stoccaggio</i>	130109*	D10	S-D	Serbatoio	
		13 01 09	*	L		130204*				
		13 02 04	*	L		130306*				
		13 03 06	*	L						
Oli ed emulsioni	Emulsioni non contaminate	12 01 09	*	L	<i>La miscelazione avviene mediante travaso all'interno del serbatoio di stoccaggio. Possibile invio alla fase di disemulsione interna per concentrazione fase oleosa</i>	120109*	R9	S-G	Serbatoi	
		01 05 05	*	L		130105*	D9			S-H
		05 01 03	*	L		130205*	D10			S-Q
		05 01 06	*	L		130502*	D15			
		13 01 05	*	L		130507*				
		13 02 05	*	L		130507*				
		13 05 02	*	L		130802*				
		13 05 03	*	L						
		13 05 07	*	L						
		13 08 01	*	L						
13 08 02	*	L								
Oli ed emulsioni	Emulsioni contaminate	12 01 08	*	L	<i>Miscelazione effettuata mediante travaso all'interno del serbatoio di stoccaggio</i>	120108*	D10	S-F	Serbatoio	
		13 01 04	*	L		130104*				
Oli ed emulsioni	Oli NP commestibili	19 08 09		L	<i>La miscelazione avviene mediante travaso all'interno del serbatoio di stoccaggio</i>	190809	R1	S-I	Serbatoio	
		20 01 08		L		200108	R3			
		20 01 25		L		200125	D9 D10			
Rifiuti liquidi	Soluzione acqueose	04 01 07		L	<i>La miscelazione viene effettuata direttamente mediante travaso nei serbatoi di stoccaggio.</i>	190204*	D8	S-L	Serbatoi	
		04 02 19	*	L		070101*	D9			S-N
		04 02 20		L		070201*	D10			S-O
		05 01 09	*	L		070301*		S-P		
		05 01 10		L		070104*				
		06 05 02	*	L		070504*				
		06 05 03		L		070701*				
		07 01 01	*	L		110111*				
		07 01 04	*	L		120301*				
		07 01 11	*	L		120302*				
		07 01 12		L		161001*				
		07 02 01	*	L		161003*				
		07 03 01	*	L		190813*				

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		07 05 04	*	L					
		07 06 01	*	L					
		08 03 08		L					
		07 06 11	*	L					
		07 06 12		L					
		07 07 01	*	L					
		08 01 18		L					
		08 04 12		L					
		08 04 14		L					
		10 01 20	*	L					
		10 01 21		L					
		10 01 22	*	L					
		10 01 23		L					
		10 12 13		L					
		11 01 08	*	L					
		11 01 09	*	L					
		11 01 11	*	L					
		11 01 12		L					
		11 01 15	*	L					
		12 03 01	*	L					
		12 03 02	*	L					
		16 10 01	*	L					
		16 10 02		L					
		16 10 03	*	L					
		16 10 04		L					
		19 02 05	*	L					
		19 02 06		L					
		19 08 07	*	L					
		19 08 08	*	L					
		19 08 13	*	L					
		19 08 14		L					
		19 09 06		L					
		19 11 03	*	L					

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale
 Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278
www.cittametropolitana.torino.it

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		19 11 05	*	L					
		19 13 07	*						
		19 11 06		L					
Rifiuti liquidi organici	Acque organiche	02 02 01		L	<i>La miscelazione viene effettuata direttamente mediante travaso nel serbatoio di stoccaggio</i>	190204* 120301*	D8 D9 D10	S-M	Serbatoio
		02 02 04		L					
		02 03 01		L					
		02 03 05		L					
		02 07 05		L					
		03 03 11		L					
		06 03 13	*	L					
		06 03 14		L					
		08 01 20		L					
		08 01 19	*	L					
		11 01 13	*	L					
		12 03 01	*	L					
		19 06 03		L					
		19 07 02	*	L					
		19 07 03		L					
		19 08 05		L					
19 08 11	*	L							
19 08 12		L							
20 03 04		L							
Rifiuti dei processi chimici	Basi	06 02 01	*	S	<i>La miscelazione avviene all'interno dell'apposita area di lavorazione (area C)</i>	060201* 060203* 060205*	R6 D9 D10	F25	Cassonetti, fusti, big-bag e simili
		06 02 03	*	S					
		06 02 04	*	S					
		06 02 05	*	S					
Rifiuti solidi destinati ad incenerimento	Solidi	03 01 04	*	S	<i>La miscelazione avviene nell'area D, prima nel cassonetto di pre-miscelazione, successivamente nel cassonetto di miscelazione.</i>	190204*	D10	D5	Cassonetti
		05 01 03	*	S					
		07 01 08	*	S					
		07 02 08	*	S					
		07 03 10	*	S					
		07 07 08	*	S					
		08 01 11	*	S					
08 01 12		S							

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico ³	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
		08 01 17	*	S					
		08 03 17	*	S					
		08 04 09	*	S					
		08 04 10		S					
		08 04 15	*	S					
		08 04 16		S					
		12 01 12	*	S					
		12 01 14	*	S					
		14 06 05	*	S					
		15 01 10	*	S					
		15 02 02	*	S					
		15 02 03		S					
		16 01 21	*	S					
		16 03 06		S					
		16 07 08	*	S					
		16 07 09	*	S					
		17 02 04	*	S					
		17 09 03	*	S					

SEZIONE 3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

3.1 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

- 3.1.1. È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto
- 3.1.2. Le tipologie di rifiuti per le quali il gestore è autorizzato a svolgere l'attività di gestione rifiuti sono esclusivamente quelle riportate nella precedente tabella n. 1, con le modalità individuate nella medesima sezione
- 3.1.3. I rifiuti conferiti all'impianto devono essere caratterizzati attraverso le procedure di omologazione descritte nella documentazione prodotta
- 3.1.4. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione
- 3.1.5. Le operazioni di movimentazione, immagazzinamento e stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività esercitata. In particolare le aree interne al perimetro aziendale ove avvengono lo stoccaggio, il transito e la movimentazione devono essere completamente impermeabilizzate; tali aree devono altresì essere provviste di cordoli di contenimento o altri sistemi equivalenti e possedere caditoie collegate con la vasca di raccolta delle acque di prima pioggia
- 3.1.6. In deroga al divieto imposto dall'art. 187 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, è autorizzata la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, nei limiti e nei modi indicati nella precedente tabella n. 2. Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti conferiti all'impianto, le etichette o le targhe posizionate sui singoli contenitori o strutture destinate allo stoccaggio dei rifiuti da miscelare devono riportare anche l'indicazione del gruppo e del sottogruppo di appartenenza
- 3.1.7. Le operazioni di miscelazione dei rifiuti devono essere classificate come segue:
- a) miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo smaltimento, codice D13
 - b) miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo recupero, codice R12
- 3.1.8. Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate tra rifiuti nel medesimo stato fisico, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi
- 3.1.9. È vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a reazioni esotermiche ed in particolare a sviluppo di gas tossici o molesti

- 3.1.10. Le miscele effettuate devono essere registrate su apposito registro (anche informatico), indicando, relativamente ai rifiuti miscelati, il numero di movimento del registro di carico, i codici CER, i produttori, la data di arrivo, il peso, le classi di rischio ed il riferimento alle analisi e, relativamente alla miscela risultante, il codice CER attribuito, il peso, l'area di stoccaggio ed il numero di movimento del registro di scarico
- 3.1.11. Deve essere preventivamente verificata la compatibilità chimica dei rifiuti miscelati anche attraverso l'esecuzione di test di miscelazione che, conformemente a quanto previsto dalle migliori tecnologie disponibili, devono essere registrati e tenuti a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo
- 3.1.12. Ogni singola partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata a relativo impianto di recupero/smaltimento, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo
- 3.1.13. Per quanto riguarda la codifica della miscela ottenuta, i codici indicati nella tabella n. 2, diversi da quelli del capitolo 19 del Catalogo europeo dei rifiuti, possono essere utilizzati esclusivamente nel caso in cui si tratti delle miscele di rifiuti della medesima tipologia merceologica (ad es. batterie, oli esausti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ecc.)
- 3.1.14. Le miscele di rifiuti prodotte in impianto devono essere avviate ad impianti di smaltimento o recupero finale, cioè che svolgono operazioni codificate da D1 a D12 dell'allegato B e da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, ad eccezione dei casi espressamente indicate nella precedente tabella n. 2
- 3.1.15. La partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento
- 3.1.16. La miscelazione deve essere finalizzata ad ottimizzare la gestione dei rifiuti ed il loro avvio a smaltimento/recupero e non deve, in nessun caso, determinare la declassificazione dei rifiuti stessi
- 3.1.17. Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2003, è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica: a tal fine per i rifiuti destinati allo smaltimento in discarica la miscelazione è ammessa solo se le singole partite di rifiuti rispettano già, prima della miscelazione, tali criteri
- 3.1.18. Relativamente alle miscele tra gli oli usati, deve essere rispettato l'ordine di priorità stabilito dal comma 3 dell'art. 216-bis del D. Lgs. 152/2006
- 3.1.19. Tutti i contenitori fissi e mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti
- 3.1.20. Tutti i recipienti contenenti i rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle restanti normative vigenti; le aree di deposito dovranno essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la

denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e tipologia dei rifiuti stoccati

- 3.1.21. I cassoni da D6 a D10 contenenti rifiuti non pericolosi devono essere opportunamente coperti
- 3.1.22. La sistemazione dei recipienti mobili di stoccaggio diversi dai cassoni-container deve essere tale da garantire una sicura movimentazione ed una facile ispezione in modo da rendere possibile l'immediata rimozione di ciascun contenitore dal quale si originassero eventuali perdite. In particolare in caso di stoccaggio a terra i recipienti mobili diversi dai cassoni container, devono essere disposti e fissati su strutture di sostegno (pallet, gabbie metalliche o strutture equivalenti), non devono essere sovrapposti per più di due file e deve essere sempre assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati
- 3.1.23. I recipienti devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione; tali dispositivi devono essere mantenuti in efficienza
- 3.1.24. I serbatoi devono essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle restanti normative vigenti
- 3.1.25. La capacità massima utile dei serbatoi oggetto della presente autorizzazione deve essere sempre pari al massimo al 90% della capacità geometrica degli stessi
- 3.1.26. Deve essere programmata ed osservata un'ispezione di routine dei serbatoi, incluse periodiche verifiche dello spessore delle membranature; in particolare per i **serbatoi in acciaio** deve essere eseguito un **controllo degli spessori con frequenza triennale (il primo entro il mese di dicembre 2017)**, inviando alla Città Metropolitana di Torino la relativa relazione di collaudo, **entro 30 giorni dall'esecuzione**
- 3.1.27. I bacini di contenimento e le relative impermeabilizzazioni a servizio delle zone e delle strutture di stoccaggio devono essere mantenuti in efficienza
- 3.1.28. Deve essere effettuato **una volta ogni due anni il collaudo di tenuta idraulica** dei bacini di contenimento dei serbatoi e delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia; **il primo collaudo** dovrà essere eseguito **entro il 30/4/2016**. Una copia della relazione di collaudo, a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad Ordine competente, deve pervenire a questi uffici **entro 30 giorni dalla data di esecuzione**
- 3.1.29. Tutte le operazioni di travaso devono essere effettuate nelle postazioni predisposte e debitamente attrezzate
- 3.1.30. Il conferimento di pile ed accumulatori esausti deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico
- 3.1.31. La pavimentazione delle zone di stoccaggio di pile ed accumulatori esausti deve essere realizzata con materiali resistenti a sostanze chimicamente aggressive
- 3.1.32. Le operazioni di stoccaggio di pile ed accumulatori esausti devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi

- 3.1.33. Le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono essere scaricati dagli automezzi di trasporto su un'area adibita ad una prima selezione e controllo visivo del carico, necessario per verificare la rispondenza ai requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi
- 3.1.34. Lo stoccaggio di pile ed accumulatori esausti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi
- 3.1.35. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio da pile ed accumulatori esausti di fluidi pericolosi, per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri
- 3.1.36. Lo stoccaggio di pile ed accumulatori esausti deve avvenire in appositi contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute
- 3.1.37. Nei settori adibiti allo stoccaggio di pile ed accumulatori esausti non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente e compromettere le successive operazioni di recupero
- 3.1.38. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio di pile ed accumulatori esausti devono essere provvisti di:
- i. idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato
 - ii. dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento
 - iii. mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione
- 3.1.39. Le pile e gli accumulatori esausti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per liquidi
- 3.1.40. Sui recipienti di stoccaggio di pile ed accumulatori esausti deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti chimici
- 3.1.41. I recipienti utilizzati per lo stoccaggio di pile ed accumulatori esausti e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati
- 3.1.42. I rifiuti contenenti PCB dovranno essere stoccati separatamente dagli altri rifiuti, in contenitori stagni, atti ad impedire fuoriuscire del contenuto
- 3.1.43. Dovranno essere adottate le precauzioni e le cautele contenute nella Guida Tecnica 10-38 del CEI, in particolare l'etichettatura dei rifiuti contenenti PCB dovrà essere conforme a quanto indicato nella guida
- 3.1.44. Dovranno essere adottate idonee misure preventive per evitare perdite e spargimenti nell'ambiente di liquidi contenenti PCB, nonché l'instaurarsi di condizioni a rischio di incendio

- 3.1.45. In conformità alle disposizioni in materia di sicurezza durante le attività di manipolazione in genere di apparecchiature e liquidi isolanti contenenti PCB devono essere adottati opportuni dispositivi di protezione individuale
- 3.1.46. Deve essere sempre garantita un'adeguata formazione, al personale impiegato presso l'impianto, in merito all'attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'attività stessa
- 3.1.47. Deve essere fatta **comunicazione semestralmente** alla Città Metropolitana di Torino e alla Regione Piemonte degli impianti di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, autorizzati a ricevere i suddetti rifiuti; la **prima comunicazione** deve essere fatta **entro il 31/1/2016**. Nella comunicazione dovranno essere indicate anche le tipologie e le quantità di rifiuti di cui trattasi
- 3.1.48. **Prima di procedere al conferimento dei rifiuti con PCB**, dovrà essere **trasmesso alla Città Metropolitana di Torino l'estratto del contratto** da cui si evincano gli obblighi contrattuali, assunti dal soggetto titolare dell'impianto di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, in relazione al ritiro dei rifiuti stessi, alle quantità di rifiuti oggetto del ritiro, alle scadenze temporali fissate, alla durata del contratto
- 3.1.49. **I rifiuti contenenti PCB** possono permanere nell'impianto per la durata massima di **sei mesi**
- 3.1.50. La procedura di gestione dei rifiuti in ingresso, in particolare dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), deve comprendere l'individuazione di materiali radioattivi presenti tra i rifiuti, mediante l'utilizzo di un rilevatore di radioattività portatile, come previsto dalla normativa vigente in materia
- 3.1.51. Nell'impianto devono essere rispettate le modalità di gestione applicabili, previste per i RAEE dall'allegato VII del D. Lgs. 49/2014
- 3.1.52. La permanenza dei **rifiuti sanitari** nell'impianto deve essere al **massimo di 5 giorni**, inoltre **l'area destinata al deposito dei rifiuti sanitari** deve essere adeguatamente **ventilata, pulita e disinfettata almeno ogni 10 giorni**
- 3.1.53. Tutte le superfici interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati di idonea fognatura e/o sistemi di raccolta in modo da facilitare la ripresa di eventuali sversamenti; a tal fine devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia
- 3.1.54. Il gestore deve sospendere il ritiro dei rifiuti una volta raggiunta la capacità massima di stoccaggio autorizzata. **I rifiuti**, in ogni caso devono essere **smaltiti/recuperati almeno entro un anno dal ricevimento** presso l'impianto
- 3.1.55. Deve essere predisposta una procedura operativa che preveda la verifica dei carichi avviati alla triturazione da parte dell'addetto al caricamento (verifica in fase di omologa, verifica in fase di conferimento al centro e verifica in fase di caricamento sull'impianto di triturazione) per prevenire eventuali criticità generate da un accidentale inserimento di

materiali estranei all'interno della camera di triturazione.

- 3.1.56. In caso di modifiche all'attività svolta, rispetto a quanto autorizzato, sostituzione del tecnico responsabile, variazione del nome o ragione sociale o cessione dell'azienda, l'istante dovrà darne tempestiva comunicazione, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Città Metropolitana di Torino, nonché richiedere ove necessario nuove autorizzazioni
- 3.1.57. L'istante dovrà inoltre comunicare con un congruo preavviso **non inferiore ai 30 giorni** la data di **cessazione definitiva delle attività**: in merito è fatto obbligo al gestore di provvedere entro la suddetta data allo smaltimento di tutto il materiale presente presso l'impianto. Il gestore dovrà inoltre eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.
- 3.1.58. In caso di **condizioni diverse da quelle di normale esercizio**, in particolare per le fasi di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive e per i malfunzionamenti, dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA e alla SMAT S.p.A. una comunicazione contenente l'indicazione del problema riscontrato, le possibili cause, le modalità e tempistiche di intervento
- 3.1.59. Qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione per le varie matrici ambientali fissati dal presente provvedimento rende necessaria l'immediata sospensione delle lavorazioni e/o dei conferimenti per il periodo di tempo necessario alla risoluzione del problema riscontrato
- 3.1.60. Nella manipolazione dei rifiuti devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. In casi di **emergenza** devono essere adottate le procedure previste dal sistema di gestione ambientale adottato presso il sito
- 3.1.61. La presente autorizzazione dovrà sempre essere custodita, anche in copia, presso l'impianto in oggetto

3.2 PRESCRIZIONI E LIMITI IN MATERIA DI ACQUE

- 3.2.1. Il gestore è tenuto a dare comunicazione preventiva alla Città Metropolitana di Torino e alla SMAT S.p.A. di eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni relative agli scarichi in rete fognaria
- 3.2.2. Il gestore si impegna ad osservare le norme in materia di controlli previsti dal D. Lgs 152/2006 e dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in particolare:
- assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
 - si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli

- scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- c. si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. si impegna a consentire alla SMAT S.p.A. il controllo del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia.
- 3.2.3. E' obbligo del gestore realizzare un punto di prelievo di campioni di controllo sullo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia prima dell'immissione nella fognatura nera. Tale punto di ispezione, che sarà mantenuto a cura del gestore in perfette condizioni di efficienza e accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione, dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria. Il punto di ispezione dovrà essere realizzato di norma in conformità al modello di cui all'allegato n.8 del Regolamento (consultabile al sito internet: www.smatorino.it). Potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse purché consentano l'esercizio dell'attività di controllo
- 3.2.4. E' obbligo del gestore provvedere allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia nella rete fognaria nera così come indicato nella documentazione agli atti ("Scheda tecnica relativa all'impianto di trattamento acque di prima pioggia"), purché il rilascio avvenga in tempo asciutto, ovvero in assenza di precipitazioni meteorologiche in atto
- 3.2.5. E' obbligo del gestore mantenere in perfette condizioni di efficienza il sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, che dovrà prevedere obbligatoriamente il solo trattamento di disoleazione in quanto, in funzione del ricettore finale, la sedimentazione non è ritenuta necessaria. A tal fine dovrà essere effettuata periodicamente la pulizia della vasca e la pulizia e il controllo del dispositivo di temporizzazione e pompaggio, secondo quanto previsto nella documentazione agli atti ("Scheda tecnica relativa all'impianto di trattamento acque di prima pioggia"). Delle operazioni di manutenzione dovrà essere tenuta una registrazione che dovrà essere messa a disposizione delle autorità preposte al controllo, SMAT S.p.A. inclusa. Dovrà essere controllato periodicamente anche il funzionamento del sistema di intercettazione di emergenza posto sulla tubazione di scarico delle acque di seconda pioggia
- 3.2.6. In caso di sversamenti accidentali relativi a sostanze elencate nella tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, deve essere previsto il recupero e lo smaltimento degli stessi come rifiuti, come illustrato nella documentazione agli atti.

3.3 LIMITI IN MATERIA DI EMISSIONI SONORE

- 3.3.1. I valori limite, ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, sono specificati nel piano di classificazione acustica, approvato dal Comune di Settimo Torinese, con delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 7/10/2005

- 3.3.2. **Entro 1 mese dall'avvio dell'impianto** nella nuova configurazione dovrà essere eseguito un **controllo delle emissioni sonore** al fine di confermare quanto indicato nella valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di modifica sostanziale; i risultati dovranno essere inviati alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Settimo Torinese e all'ARPA **entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli**.

3.4 PRESCRIZIONI E LIMITI DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 3.4.1. I valori limite di emissione fissati nel Quadro delle Emissioni della tabella n. 4 rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati
- 3.4.2. Non sono ammessi apporti di aria falsa prelevata allo scopo di diluire gli effluenti provenienti dalle lavorazioni/attività indicate nel Quadro delle Emissioni
- 3.4.3. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
- 3.4.4. Qualora il gestore accerti che, **a seguito di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato:**
- adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della normale funzionalità;
 - informa **entro le otto ore successive** all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
 - sospende l'esercizio della lavorazione / attività fino a che la normale funzionalità non sia ripristinata.
- 3.4.5. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro delle Emissioni.
- 3.4.6. I sistemi di abbattimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza
- 3.4.7. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni / attività autorizzate
- 3.4.8. Ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti, etc.) deve essere annotata su un apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/06 riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data ed ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve

essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo

- 3.4.9. Gli effluenti in ingresso al sistema di abbattimento a carboni attivi devono avere una temperatura inferiore ai 45°C con un tasso di umidità relativa non superiore al 60%
- 3.4.10. Le cariche di carbone attivo devono essere correttamente dimensionate in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, considerando che la progettazione deve garantire il rispetto dei seguenti parametri:
- Velocità di attraversamento dell'effluente gassoso nel carbone attivo inferiore a 0,4 m/s;
 - Tempo di contatto superiore ad 1 secondo
- 3.4.11. Le cariche di carbone attivo devono essere sostituite con la frequenza indicata nel piano di monitoraggio e controllo contenuto al successivo punto 3.5.
- 3.4.12. In particolare il gestore, all'interno del registro di cui al precedente punto 2.4.8, dovrà riportare anche le seguenti informazioni circa i sistemi di abbattimento:
- data di ogni sostituzione della carica di carbone attivo;
 - quantitativo e tipologia di carbone attivo di volta in volta sostituito;
 - fatture di acquisto dei carboni attivi da conservarsi in stabilimento per almeno 2 anni
- 3.4.13. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti – relativi ai camini Em1, Em2, Em3 ed Em4 - devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme UNICHIM
- 3.4.14. La sigla identificativa di tutti i punti d'emissione compresi nel Quadro delle Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini / sbocchi in atmosfera
- 3.4.15. Le postazioni di campionamento, laddove lo stesso sia previsto, devono essere rese accessibili ed agibili per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza nel rispetto della normativa di settore
- 3.4.16. I condotti di scarico - relativi ai camini Em1, Em2, Em3, Em4, Em13, Em14, Em15, Em16 ed Em17- dovranno essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, in particolare per i camini Em1, Em2, Em3 ed Em4, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto
- 3.4.17. La **messa a regime dell'impianto di triturazione e della linea di rottura delle emulsioni** deve essere effettuata **entro 60 giorni dalla data di avviamento dei medesimi**. La **data di avviamento deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Settimo Torinese e all'ARPA con 15 giorni di anticipo**
- 3.4.18. Per quanto riguarda il **tritratore per l'autocontrollo iniziale**, il gestore deve effettuare un rilevamento delle emissioni, nei **primi trenta giorni a partire dalla data di messa a regime**, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni
- 3.4.19. Sono richiesti **autocontrolli periodici** delle emissioni con la **frequenza indicata nel Quadro Emissioni**, nelle più gravose condizioni di esercizio, che per il camino identificato dalla sigla Em1, si intendono durante *l'operazione di travaso relativo alle cartucce di carbone attivo*, mantenendo la periodicità in essere per gli impianti non oggetto di modifiche e/o

già funzionanti

- 3.4.20. Il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli iniziali e periodici delle emissioni.
- 3.4.21. Il gestore deve trasmettere i **risultati analitici** dell'autocontrollo iniziale e dei periodici **entro 60 giorni dalla data di effettuazione** alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA ed al Comune di Settimo Torinese. Per la presentazione dei risultati del suddetto autocontrollo, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 scaricabile dal sito http://www.cittametropolitana.torino.it/ambiente/modulistica/qualita_aria/ContrEm
- 3.4.22. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella 3. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata

Tabella 3 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
C.O.T.	UNI EN 12619:2002 – UNI EN 13526:2002	---
Polveri	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

Tabella 4 – Quadro emissioni in atmosfera

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
Em1	Area di lavorazione	AMB.	5.000	POLVERI C.O.T.	10 20	0.050 0.100	T T	Prefiltro (filtro a maniche) + Filtro a tasche + Carboni Attivi	15	Il prefiltro viene utilizzato nel caso di operazione di travaso relativo alle cartucce di carbone attivo. Pulizia mediante aria compressa in controcorrente
Em2	Linea di scarico ATB e svuotamento fusti e cisternette	AMB.	2.500	C.O.T.	20	0.050	T	Carboni Attivi	15	===
Em3	Trituratore per imballaggi	AMB.	20.000	POLVERI C.O.T.	10 20	0.200 0.400	I+T I+T	Ciclone + Filtro a maniche + Carboni Attivi	15	Aspiratore dotato di inverter e potenziometro. Pulizia mediante aria compressa in controcorrente
Em4	Linea solventi: carico ATB, travaso nei serbatoi di stoccaggio	AMB.	2.000	C.O.T.	20	0.040	T	Filtro a tessuto + Carboni Attivi	15	Pulizia mediante aria compressa in controcorrente
Em5	Serbatoi oli non contaminati (S-A, S-B, S-C)	AMB.	4 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	===	N	Carboni Attivi	n.d.	===
Em6	Serbatoi oli contaminati (S-D, S-E)	AMB.	4 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	=	N	Carboni Attivi	n.d.	===

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
Em7	Serbatoi emulsioni contaminate e non contaminate (S-F e S-Q)	AMB.	4 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	==	N	Carboni Attivi	n.d.	===
Em8	Serbatoi oli vegetali (S-I)	AMB.	4 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	==	N	Carboni Attivi	n.d.	===
Em9	Serbatoi emulsioni oleose non contaminate (S-G e S-H)	AMB.	4 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	==	N	Carboni Attivi	n.d.	===
Em10	Serbatoi delle acque organiche (S-M)	AMB.	4 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	==	N	Carboni Attivi	n.d.	===
Em11	Serbatoi delle acque e acque di lavaggio (S-N, S-O, S-P, S-L)	AMB.	4 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	==	N	Trappole ad umido + Carboni Attivi	n.d.	===
Em12	Serbatoi dei solventi e solventi alogenati (G12, G13)	AMB.	2 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	==	N	Carboni Attivi	n.d.	===

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
Em13	Linea di rottura delle emulsioni: serbatoio di accumulo acqua in uscita dalla centrifuga e dal separatore		2 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	=	N	Carboni Attivi	n.d.	==
Em14	Linea di rottura delle emulsioni: serbatoio di accumulo olio in uscita dalla centrifuga		2 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	=	N	Carboni Attivi	n.d.	==
Em15	Linea di rottura delle emulsioni: serbatoio di accumulo olio in uscita dal separatore		2 m ³ /h (2)	C.O.T.	20	=	N	Carboni Attivi	n.d.	===
Em16	Generatore di vapore									====

Non soggetto ad autorizzazione ex art. 269 D. Lgs. n. 152/2006 (alimentato a metano pot. = 314 kWt)

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
Em17	Gruppo elettrogeno dedicato al tritratore									===
Non soggetto ad autorizzazione ex art. 269 D. Lgs. n. 152/2006 (pot. < 3 MWt)										

- (1) N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale
 (2) in fase di carico

3.5 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- 3.5.1 Nelle tabelle seguenti sono inseriti i requisiti di controllo delle emissioni a carico del gestore, insieme alle modalità e alla frequenza dei controlli programmati che ARPA esegue, con oneri a carico del gestore: per “ispezione programmata” si intende un controllo dell’ARPA con frequenza triennale
- 3.5.2 I risultati del presente piano di monitoraggio sono comunicati alla Città Metropolitana di Torino e all’ARPA con le modalità e frequenze indicate nelle successive tabelle
- 3.5.3 I metodi di misura degli inquinanti alle emissioni in aria sono riportati nella precedente tabella n. 3, quelli per il controllo delle acque sotterranee sono indicati nella tabella 8.

Tabella 5 – Controllo rifiuti in ingresso

Attività	Modalità di controllo e di analisi	frequenza	Modalità di registrazione e di trasmissione	Azioni di ARPA
Controllo di accettazione dei rifiuti in ingresso	Secondo le procedure e le istruzioni del SGA ⁴ agli atti	Ad ogni conferimento	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata
Controllo del ritorno della quarta copia del formulario dei rifiuti conferiti a terzi	Secondo i requisiti stabiliti dalla normativa vigente	Giornaliera		

⁴ Sistema di gestione ambientale

Attività	Modalità di controllo e di analisi	frequenza	Modalità di registrazione e di trasmissione	Azioni di ARPA
Controllo di eventuali materiali radioattivi in accettazione dei Raee	Secondo i requisiti stabiliti dalla normativa vigente	Ad ogni conferimento		
Controllo sulle giacenze per il rispetto dei quantitativi massimi consentiti	Secondo le procedure e le istruzioni del SGA agli atti	Giornaliera		
Controllo delle modalità di deposito dei rifiuti	Secondo le procedure e le istruzioni del SGA agli atti	Giornaliera		
Verifica dei parametri analitici per caratterizzazione dei rifiuti	Analisi	In fase di omologa e quando avvengono variazioni		

Tabella 6 – Emissioni in aria, inquinanti monitorati

Punto di emissione	Manutenzione (periodicità)	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione	Controllo ARPA
Em1	Sostituzione cariche di carbone attivo	2 mesi	Registro dedicato ⁽⁵⁾	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata
	Autocontrollo	Triennale (il primo entro il 30/07/2018)	Rapporto di prova	Relazione tecnica; trasmissione entro 60 giorni dall'effettuazione dei controlli	
Em2	Sostituzione cariche di carbone attivo	2 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata
	Autocontrollo	Triennale (il primo entro il 30/07/2018)	Rapporto di prova	Relazione tecnica; trasmissione entro 60 giorni dall'effettuazione dei controlli	
Em3	Sostituzione cariche di carbone attivo	5 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata
	Autocontrollo	Iniziale e Triennale	Rapporto di prova	Relazione tecnica; trasmissione entro 60 giorni dall'effettuazione dei controlli	
Em4	Sostituzione cariche di carbone attivo	3 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	Controllo reporting Ispezione programmata

⁵ vedi il precedente punto 3.4.8

Punto di emissione	Manutenzione (periodicità)	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione	Controllo ARPA
	Autocontrollo	Triennale (il primo entro il 30/7/2018)	Rapporto di prova	Relazione tecnica; trasmissione entro 60 giorni dall'effettuazione dei controlli	
Em5	Sostituzione cariche di carbone attivo	2 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em6	Sostituzione cariche di carbone attivo	12 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em7	Sostituzione cariche di carbone attivo	12 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em8	Sostituzione cariche di carbone attivo	24 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em9	Sostituzione cariche di carbone attivo	2 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em10	Sostituzione cariche di carbone attivo	18 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em11	Sostituzione cariche di carbone attivo	1 mese	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	

Punto di emissione	Manutenzione (periodicità)	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione	Controllo ARPA
Em12	Sostituzione cariche di carbone attivo	24 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em13	Sostituzione cariche di carbone attivo	24 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em14	Sostituzione cariche di carbone attivo	24 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	
Em15	Sostituzione cariche di carbone attivo	24 mesi	Registro dedicato	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2016)	

Tabella 7 – Protezione del sottosuolo : controllo acque sotterranee

Piezometro	Parametri inquinanti	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni ARPA
P1, P2 e P3	Soggiacenza della falda	Biennale (nel rispetto della periodicità dei controlli in essere, quindi il primo controllo entro il 30/3/2017)	Rapporto di prova; trasmissione entro 60 giorni dall'effettuazione dei controlli	Controllo reporting Campionamento una volta ogni tre anni
	Conducibilità			
	Potenziale redox			
	Ossigeno disciolto			
	Alluminio			
	Antimonio			
	Argento			
	Arsenico			
	Berillio			
	Cadmio			
	Cobalto			
	Cromo totale			
	Cromo VI			
	Ferro			
	Mercurio			
Nichel				
Piombo				
Rame				
Selenio				
Manganese				
Tallio				
Zinco				

Piezometro	Parametri inquinanti	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni ARPA
	Boro			
	Composti organici aromatici			
	Alifatici alogenati cancerogeni			
	Alifatici clorurati cancerogeni			
	Alifatici clorurati non cancerogeni			
	Idrocarburi totali			

Tabella 8 – Metodi analitici per il controllo delle acque sotterranee

Parametri inquinanti	Metodi di riferimento
Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Manganese, Tallio, Zinco, Boro	UNI EN ISO 17294-2
Cromo VI	EPA 7199
Composti organici aromatici, Alifatici alogenati cancerogeni, alifatici clorurati cancerogeni e non,	UNI EN ISO 15680
Idrocarburi totali come n-esano, idrocarburi totali come n-esano (statico)	APAT CNR IRSA 5160 B2

Tabella 9 – Rumore, sorgenti

Sorgente prevalente	Punto di misura	Descrizione punto di misura	Frequenza autocontrollo	Reporting	Controllo ARPA
Movimentazione rifiuti	P1, P2, P3,P4, P5, P6 e P7	Vedi verifica di impatto acustico del 27/6/2014	Triennale (nel rispetto della periodicità dei controlli in essere, quindi la prima entro il 27/6/2017)	Trasmissione entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli	Controllo reporting Ispezione programmata
Lavaggio fusti e cisternette					
Impianto di pompaggio rifiuti liquidi					
Compattatore dei fusti					
Impianto di triturazione					

Tabella 10 – Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento, ecc.)

Struttura contenimento	Contenitore		Controllo ARPA
	Tipo di controllo	Frequenza	
Serbatoi in acciaio	Verifica dello spessore delle membranature	Triennale (il primo entro il 31/12/2017)	Relazione tecnica; trasmissione entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli
Bacini di contenimento a servizio dei serbatoi di stoccaggio	Collaudo di tenuta idraulica	Biennale (nel rispetto della periodicità dei controlli in essere quindi il primo entro il 30/04/2016)	Relazione tecnica; trasmissione entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli



Città metropolitana di Torino

Struttura contenimento	Contenitore			Controllo ARPA
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	
Vasche di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia	Collaudo di tenuta idraulica	Biennale (nel rispetto della periodicità dei controlli in essere quindi il primo entro il 30/04/2016)	Relazione tecnica; trasmissione entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli	

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

199 – 28302 / 2015

N. emanazione - protocollo / anno

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 220-40292 DEL 4/11/2010 E S.M.I. – PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETÀ: SERECO PIEMONTE S.p.A.

SEDE LEGALE: Via Meuccio Ruini 10 – 42124 Reggio Emilia

SEDE OPERATIVA: Via Lonna 5 – 10040 Leinì (TO)

P.IVA: 01701770354

POS. n. 006339

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

▪ con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 220-40292 del 4/11/2010 è stata rilasciata alla Società Sereco Piemonte S.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) prevista al titolo IIIbis della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a seguito di modifica sostanziale dell'impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi di Via Lonna 5, nel Comune di Leinì. L'AIA autorizza la realizzazione e l'esercizio di nuove sezioni di impianto costituite da una linea di trattamento di rifiuti solidi e da una linea di trattamento di rifiuti liquidi, in entrambi i casi sia pericolosi che non pericolosi.

L'impianto, nella configurazione derivante dalle modifiche sostanziali approvate, è entrato in esercizio il 3/6/2014;

▪ con successivi provvedimenti, l'AIA rilasciata è stata più volte aggiornata, relativamente a modifiche non sostanziali comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare:

- con D.D. n. 131-26873 del 20/7/2011, si è preso atto di alcune modifiche al sistema fognario ed alla vasca di raccolta delle acque meteoriche, dell'introduzione di una tettoia di collegamento tra due edifici e si è confermata l'attività di miscelazione in deroga al generale divieto sancito dall'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- con D.D. n. 74-10163 del 22/3/2012, è stata approvata una variante progettuale in merito alle modalità di realizzazione di alcuni serbatoi e dei relativi bacini di contenimento;

- con D.D. n. 223-34089 del 3/9/2012, sono state modificate le modalità di stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti e sono stati prorogati i tempi di realizzazione del nuovo laboratorio;

- con D.D. n. 32-7231 del 13/3/2015 è stata approvata la modifica relativa all'introduzione di tre silos per lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti da avviare a trattamento di inertizzazione (*non ancora*

realizzati alla data di rilascio del presente provvedimento n.d.r.);

- in data 11/04/2014, è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 recante “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell’inquinamento)”. Il Decreto ha modificato, tra l’altro, l’art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che disciplinava il rinnovo periodico dell’AIA ora sostituito da un riesame periodico disposto dall’Autorità Competente ed ha introdotto l’obbligo di redigere una relazione di riferimento in caso di utilizzo di sostanze pericolose;
- per effetto della L. 56/2015, in data 1 gennaio 2015 la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino, che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere dalla medesima data;
- con nota di protocollo Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per brevità come prot. C.M.T.) n. 33586 del 5/3/2015, lo scrivente Servizio ha comunicato alla Sereco Piemonte S.p.a. l’avvio di procedimento di riesame dell’AIA, disposto alla luce di quanto previsto dall’art. 29 *octies* comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 46/2014. In tale nota, alla luce della scadenza originaria dell’AIA fissata al 4/11/2015, è stato prescritto alla Sereco Piemonte S.p.a. di trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento la documentazione tecnica necessaria per il riesame dell’AIA.

Contestualmente sono state pubblicate sul sito web istituzionale le informazioni previste all’art. 29 *quater* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l’invio di osservazioni da parte del pubblico;

- in data 6/5/2015, con nota di n. prot. C.M.T. n. 67641, la Sereco Piemonte S.p.a. ha trasmesso la documentazione richiesta con nota del 5/3/2015 per il riesame dell’AIA;
- con nota del 18/5/2015, di prot. C.M.T. n. 73510, è stata convocata la Conferenza dei Servizi appositamente indetta per il riesame dell’AIA come disposto all’art. 29 *quater* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 28/5/2015, i tecnici del Servizio in intestazione e del Servizio Qualità dell’Aria unitamente a personale della SMAT S.p.a., hanno effettuato un sopralluogo istruttorio presso l’installazione oggetto di riesame. Le risultanze di detto sopralluogo sono riassunte nella relazione di prot. 82777 del 5/6/2015;
- in data 9/6/2015 l’ARPA Dipartimento di Torino unitamente a personale tecnico del Servizio scrivente ha effettuato un sopralluogo presso l’installazione in oggetto. Le risultanze del sopralluogo sono state riassunte nel verbale ARPA n. VS11/EB/RM/TO2015;
- in data 16/6/2015 si è svolta la seduta di Conferenza dei Servizi appositamente convocata per il riesame dell’AIA. Durante la riunione i rappresentanti degli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento amministrativo hanno espresso all’unanimità, nell’ambito delle rispettive competenze, parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame. In particolare nel corso della seduta è stata acquisita la frequenza del monitoraggio dei controlli programmati da parte di ARPA;
- in data 10/8/2015 con nota di prot. C.M.T. n. 115314 il Servizio Qualità dell’Aria dell’Ente

scrivente ha trasmesso le prescrizioni da inserire nel provvedimento di riesame in materia di emissioni in atmosfera;

- in data 14/9/2015, la SMAT S.p.a. ha trasmesso la propria memoria tecnica n. 267/2015 del 9/9/2015, contenente le prescrizioni in materia di scarichi idrici e gestione delle acque meteoriche;

CONSIDERATO CHE:

- dalla data di rilascio dell'AIA n. 220-40292 del 4/11/2010 non sono intervenute variazioni nei documenti di riferimento BRef comunitari applicabili all'attività dell'installazione. I BRef di riferimento sono, pertanto:

- il BRef verticale "Waste Treatment Industries – august 2006"

- il BRef orizzontale "General Principles of Monitoring – july 2003".

La rispondenza delle tecniche adottate presso l'installazione oggetto di riesame alle Migliori Tecniche Disponibili (o Best Available Technologies BAT) contenute nei suddetti documenti di riferimento è già stata verificata al momento del rilascio dell'AIA ed in occasione di tutti i successivi provvedimenti di aggiornamento. Non essendo variato lo stato di fatto degli impianti che costituiscono l'installazione non sono necessari adempimenti per l'adeguamento alle BAT;

- con specifico riferimento alle singole matrici ambientali l'istruttoria di riesame ha evidenziato quanto segue:

√ per quanto riguarda la gestione rifiuti:

- dall'esame della documentazione trasmessa e sulla base dei sopralluoghi effettuati è emersa una gestione attenta ed accurata dell'impianto, che si concretizza in una buona conoscenza dei processi attuati e delle loro modalità di controllo. Questi aspetti trovano conferma nel sistema di gestione ambientale dell'installazione, certificato secondo la norma UNI EN ISO14001, e nella registrazione ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 (EMAS);

- la Società ha proposto la modifica di alcune prescrizioni individuate nell'AIA rilasciata, relativamente ai limiti di accettabilità dei rifiuti per essere ammessi al trattamento chimico fisico di inertizzazione. In particolare la Società ha proposto limiti diversi, rispetto a quelli fissati in AIA, sul contenuto di Molibdeno e per la perdita di peso del rifiuto tra 105° e 600°.

Nel merito si osserva che le limitazioni individuate al punto 4.3.1 dell'AIA vigente, sono state introdotte in quanto il BRef "Waste Treatment Industries" August 2006 evidenzia che non sono adatti al processo di inertizzazione, tra gli altri, rifiuti contenenti molibdeno e rifiuti contenenti composti organici altamente solubili. Inoltre, l'inertizzazione viene riconosciuta efficace per il trattamento di rifiuti inorganici o rifiuti inorganici contenenti piccole quantità di composti organici non solubili in acqua.

Sebbene il processo di inertizzazione non sia efficace nei confronti di rifiuti organici e di rifiuti contenenti molibdeno, alcuni rifiuti sono caratterizzati dalla presenza anche di altri inquinanti nei confronti dei quali il trattamento non solo è efficace ma è necessario per garantirne l'immobilizzazione, in caso di invio ad un deposito sotterraneo od una discarica. La Società ha,

quindi, richiesto la modifica dell'AIA prevedendo l'abolizione di alcuni limiti e la sostituzione di alcuni altri, individuando come fattore limitante nella composizione analitica dei rifiuti in ingresso, le condizioni fissate dagli impianti di destinazione finale per il conferimento dei rifiuti trattati.

Tale proposta si ritiene condivisibile sotto il profilo tecnico ed ambientale in quanto garantisce da un lato il trattamento degli inquinanti sensibili al processo di inertizzazione, dall'altro offre la garanzia del rispetto dei limiti imposti dall'impianto di destinazione finale per gli inquinanti trasparenti al trattamento, che vengono già rispettati sui rifiuti in ingresso. La prescrizione riportata al punto 4.3.1 dell'AIA vigente verrà riformulata in tal senso. Si confermano, invece, le altre prescrizioni in materia di gestione rifiuti già contenute nell'AIA rilasciata;

- nel corso della Conferenza dei Servizi del 16/6/2015, l'ARPA ha chiesto che ogni sezione di impianto venga dotata di una planimetria in cui siano riportate le sigle delle aree di stoccaggio e trattamento dell'impianto, per agevolare le operazioni di controllo. La Società si è dichiarata disponibile ad accogliere la richiesta di ARPA che, pertanto, sarà inserita nel provvedimento di riesame come nuovo adempimento gestionale;

- sempre in sede di Conferenza l'ARPA ha richiesto che la Società si doti di apposita procedura gestionale per la valutazione speditiva dell'impatto odorigeno dei rifiuti conferiti in impianto, qualora potenzialmente suscettibili di tale problematica. Tale procedura dovrà indicare gli approfondimenti e/o le azioni da intraprendere per evitare che, in tal caso, possano verificarsi criticità. La Società in merito si è dichiarata disponibile a redigere la procedura in argomento integrandola nel proprio SGA;

√ per quanto riguarda gli scarichi idrici e la gestione delle acque meteoriche:

nell'ambito del procedimento di riesame la Società ha chiesto di diminuire la frequenza di controllo stabilita in AIA per lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia e di ridurre il numero di parametri da analizzare. Nel corso della seduta di Conferenza dei Servizi del 16/6/2015, la SMAT S.p.a. non ha rilevato elementi ostativi all'accoglimento della proposta di modifica avanzata dalla Sereco Piemonte S.p.a., confermando nel resto il contenuto prescrittivo dell'AIA vigente, per gli aspetti di propria competenza;

√ per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:

l'istruttoria non ha evidenziato criticità in materia di emissioni in atmosfera: il competente Servizio della Città Metropolitana con propria nota del 10/8/2015 di prot. C.M.T. n. 115314 ha confermato le prescrizioni a suo tempo riportate nell'AIA vigente, allineandole al contenuto delle altre autorizzazioni integrate ambientali rilasciate per altri impianti di analoga tipologia;

√ in merito alla relazione di riferimento ed ai controlli ambientali:

- l'art.29 *ter* lett. m del D.lgs. 152/2006, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 46/2014, prevede che se l'attività di un'installazione comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose (così come definite all'art. 2, punti 7 e 8 del Regolamento CE n. 1272/2008) il gestore è tenuto ad elaborare una relazione di riferimento, tenuto conto della possibilità di contaminazione

del suolo e delle acque sotterranee.

Con il D.M. n. 272 del 13/11/2014, il MATTM ha individuato i criteri per la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento e per la redazione di quest'ultima. Coerentemente con quanto disposto dalla normativa, la Sereco Piemonte S.p.a. ha trasmesso con la documentazione del 6/5/2015, la verifica preliminare (*screening*) effettuata con le modalità di cui all'allegato 1 del D.M. sopra citato. I contenuti dello screening sono stati analizzati nel corso della seduta di Conferenza del 16/6/2015, durante la quale i soggetti convenuti hanno considerato condivisibili le valutazioni del gestore circa la non sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, in quanto pur essendo presenti sostanze pericolose pertinenti in quantitativi superiori alle soglie riportate in allegato 1 al D.M. 272 del 23/11/2014, presso l'installazione sono adottati accorgimenti tecnici e gestionali che, in relazione alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito di ubicazione, riducono al minimo la possibilità di contaminazione delle matrici ambientali.

In relazione ai disposti all'art. 29 *sexies* comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., che prevede l'effettuazione di controlli periodici sulle acque di falda e sul suolo (rispettivamente ogni cinque e ogni dieci anni) si rileva che la Regione Piemonte con propria Circolare 13.200.50/DISP/AIA/2015 ha precisato che il dettato dell'articolo di legge sopra richiamato debba essere letto in sintonia con le norme che disciplinano la relazione di riferimento. In tale logica i controlli e le relative tempistiche fissati all'art. 29 *sexies* comma 6 devono generalmente previsti per installazioni soggette all'obbligo di presentazione della relazione di riferimento. Nel caso specifico, tuttavia, l'installazione è già dotata di un sistema di monitoraggio delle acque di falda che si ritiene opportuno mantenere fissando una frequenza di analisi biennale, mentre non si ritiene necessario al momento prevedere controlli del suolo;

- nel corso della seduta di Conferenza del 16/6/2015, l'ARPA ha individuato la frequenza dei controlli programmati ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., stabilendo una periodicità annuale;

RILEVATO che:

- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico a seguito della pubblicazione sul sito internet istituzionale effettuata ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 3;
- non sono state individuate prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del TULLS da parte del Sindaco di Leinì;
- la Società ha dichiarato non applicabile all'installazione la normativa in materia di industrie a rischio di incidenti rilevanti di cui al D.lgs. 334/99 e s.m.i.. Per le valutazioni di merito si rimanda interamente per competenza alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;
- ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie che dovranno essere prestate con le modalità e le tempistiche individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento l'installazione in oggetto risulta registrata ai

sensi del Regolamento CE/1221/2009 (EMAS) ed è in possesso di un SGA certificato secondo la norma UNI EN 14001, ciò rileva ai fini delle cadenze con cui verrà effettuato il riesame, disposto ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RILEVATO inoltre che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'istruttoria di riesame e di aggiornamento dell'AIA che sono risultati congrui;
- il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista dal comma 6 bis dell'art. 14 ter della L. 241/90, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza dei servizi;
- il procedimento di riesame viene concluso nel rispetto dei termini previsti dall'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., pari a 150 a decorrere dalla data di avvio da parte dell'Autorità competente;
- il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche. Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento ai procedimenti sopra indicati, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

RITENUTO pertanto di:

- aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 5/3/2015 di prot. C.M.T. n. 33586 l'AIA n. 220-40292 del 4/11/2010 e s.m.i. di titolarità della Società Sereco Piemonte S.p.a. e relativa all'installazione di Via Lonna n. 5 nel Comune di Leinì;
- stabilire che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 2 del dispositivo;
- confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, elencate in dettaglio nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire i limiti di emissione dell'installazione per la varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente

provvedimento;

- prendere atto dell'esito dello screening, redatto dalla Sereco Piemonte S.p.a. secondo la procedura individuata in allegato 1 al D.M. 272/2014, dal quale emerge che il gestore non è tenuto a redigere la relazione di riferimento come definita all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Provincia di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 5/3/2015 di prot. C.M.T. n. 33586, l'AIA n. 220-40292 del 4/11/2010 e s.m.i. di titolarità della Società Sereco Piemonte S.p.a. e relativa all'installazione di Via Lonna n. 5 nel Comune di Leinì;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 29 *quater* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio delle seguenti operazioni di gestione rifiuti (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto):
 - √ deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti **D15** ed **R13** degli allegati B e C sopra citati;
 - √ trattamento chimico fisico (inertizzazione) di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi di cui al punto **D9** dell'allegato B;

- √ trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi di cui al punto **D9** dell'allegato B;
 - √ raggruppamento preliminare e scambio di rifiuti di cui ai punti **D13** ed **R12** degli allegati B e C. Ai sensi della nota 2 riportata in calce all'allegato B e della nota 7 riportata in calce all'allegato C, tali operazioni identificano le attività accessorie all'attività di stoccaggio (cernita, riduzione volumetrica,) compresa la miscelazione in deroga al generale divieto di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - √ ricondizionamento preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui al punto **D14** dell'allegato B;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. È fatto salvo il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. ed approvato con l'AIA n. 220-40292 del 4/11/2010 ;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. di confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, elencate in dettaglio nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 4. di stabilire i limiti di emissione dell'installazione per la varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 5. di individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 6. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 7. di prendere atto dell'esito dello screening, redatto dalla Sereco Piemonte S.p.a. secondo la procedura individuata in allegato 1 al D.M. 272/2014, dal quale emerge che il gestore non è tenuto a redigere la relazione di riferimento come definita all'art. 5 comma 1 lett. *v-bis* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. È fatto salvo l'obbligo del gestore di aggiornare detta valutazione in caso di variazioni del ciclo produttivo o di impiego di nuove sostanze pertinenti e presentare la relazione di riferimento, qualora dovuta per effetto delle modifiche intervenute;
 8. di disporre che entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, vengano prestate garanzie finanziarie a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con le modalità previste dalla D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i., allegando schemi di calcolo e volumi di riferimento. È fatto salvo quanto verrà disposto dal decreto attuativo

di cui all'art. 29 *sexies* comma 9 *sexies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

9. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 2 il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile alla stessa;

10. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 *decies* comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla norma impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni individuate nel presente provvedimento, comprese le tipologie di rifiuti cui il medesimo si riferisce qualora necessario secondo le modalità previste dalla norma vigente ;

11. di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame dell'AIA verrà disposto dall'autorità competente con le frequenze e le modalità individuate al medesimo articolo e pertanto:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

- quando sono trascorsi sedici anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (e quindi del presente provvedimento);

- al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29 *octies* comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 16/09/2015

RM

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo GUERRINI)

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: RIFIUTI AUTORIZZATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

L’installazione si compone di due linee di trattamento: una destinata al trattamento di rifiuti solidi, l’altra destinata al trattamento di rifiuti liquidi, in entrambi i casi sia pericolosi che non pericolosi. Le due linee sono completate dall’attività di stoccaggio, che comprende sia le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva per l’avvio dei rifiuti ad altri impianti, sia l’immagazzinamento preliminare al trattamento in situ.

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate presso l’installazione con riferimento ai codici riportati negli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono le seguenti:

- **D9** – trattamento fisico chimico non altrimenti specificato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati dai punti D1 a D12;
- **D13** – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D11;
- **D14** – ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
- **D15** – deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui da D1 a D14 (escluso il deposito preliminare dei rifiuti nello stesso luogo in cui sono prodotti);
- **R12** – scambio di rifiuti prima di sottoporli ad una delle operazioni di cui da R1 a R11;
- **R13** – messa in riserva di rifiuti prima di sottoporli ad una delle operazioni di cui da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo dei rifiuti nello stesso luogo in cui sono prodotti);

L’operazione **D9** si riferisce al trattamento fisico chimico sia dei rifiuti solidi che dei rifiuti liquidi.

Le operazioni accessorie **D13** ed **R12** identificano per l’installazione in oggetto le seguenti attività:

- miscelazione come descritta al successivo punto **2.33**);
- riduzione volumetrica (triturazione, frantumazione, compattazione, selezione e cernita;

L’operazione **D14** identifica l’accorpamento di rifiuti così come descritto al successivo punto **2.34**).

Nella tabella che segue sono riportate le tipologie di rifiuti autorizzate alle varie linee di trattamento: il CER autorizzato alla singola linea viene individuato tramite una X nella casella corrispondente a ciascuna linea. Nell’ultima colonna è indicato il Gruppo Omogeneo di miscelazione cui il rifiuto può essere sottoposto.

La descrizione delle singole linee e delle modalità di trattamento attuate è descritta al successivo punto **1.2**) con riferimento alla documentazione progettuale trasmessa in occasione dell’inoltro della domanda di AIA e delle successive comunicazioni di aggiornamento.

Tale documentazione, depositata agli atti del Servizio in intestazione, è da intendersi interamente richiamata nel presente provvedimento: i dettagli di funzionamento riportati nei suddetti elaborati tecnici vengono qui omessi per ragioni di tutela della riservatezza industriale.

1.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
010305*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	
010307*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi		X	X	X	X	X	X	
010399	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X			
010407*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X	X	X	X	X	X	X	20 - 21 - 22
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X	X	X	X	X	X	
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X	X	X	X	X	7 - 9 - 11 - 20 - 21 - 22
010505*	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio		X	X	X	X	X	X	
010506*	fanghi di perforazione e fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		X	X	X	X	X	X	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			X	X	X		X	
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08			X	X	X		X	
020303	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente			X	X	X		X	
030203*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici			X	X	X		X	
030204*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici		X	X	X	X	X	X	
030305	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta		X	X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone			X	X	X		X	
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati			X	X	X		X	
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio		X	X	X	X	X	X	
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica			X	X	X		X	
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10		X	X	X	X	X	X	3 - 18
040106	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo		X	X	X	X	X	X	
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo		X	X	X	X	X	X	
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X		X		X		X	
040216*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16		X	X	X	X	X	X	
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	18
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19		X	X	X	X	X	X	3 - 18
050103*	morchie da fondi di serbatoi			X	X	X		X	
050104*	fanghi di alchili acidi		X	X	X	X	X	X	
050105*	perdite di olio		X	X	X	X	X	X	
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature		X	X	X	X	X	X	
050107*	catrami acidi		X	X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
050108*	altri catrami		X	X	X	X	X	X	
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09		X	X	X	X	X	X	
050111*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi		X	X	X	X	X	X	
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie		X	X	X	X	X	X	
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento		X	X	X	X	X	X	
050115*	filtri di argilla esauriti		X	X	X	X	X	X	
050116	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio		X	X	X	X	X	X	
050117	Bitume			X	X	X	X	X	
050601*	catrami acidi		X	X	X	X	X	X	
050603*	altri catrami		X	X	X	X	X	X	
050604	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento		X	X	X	X	X	X	
050701*	rifiuti contenenti mercurio		X	X	X	X	X	X	
050702	rifiuti contenenti zolfo		X	X	X	X	X	X	
060101*	acido solforico ed acido solforoso	X		X	X	X		X	
060102*	acido cloridrico	X		X	X	X		X	
060103*	acido fluoridrico	X		X	X	X		X	
060104*	acido fosforico e fosforoso	X		X	X	X		X	
060105*	acido nitrico e acido nitroso	X		X	X	X		X	
060106*	altri acidi	X		X		X		X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
060201*	idrossido di calcio	X	X	X	X	X	X	X	
060204*	idrossido di sodio e di potassio	X	X	X	X	X	X	X	
060205*	altre basi	X	X	X	X	X	X	X	
060311*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	X	X	X	X	X	X	X	
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X	X	X	X	X	X	
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X	X	X	X	X	X	
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti		X	X	X	X	X	X	
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15		X	X	X	X	X	X	
060403*	rifiuti contenenti arsenico	X	X	X	X	X	X	X	
060404*	rifiuti contenenti mercurio	X	X	X	X	X	X	X	
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X	X	X	X	X	X	6 - 19
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	2 - 4 - 17 - 18
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X	X	X	X	X	X	X	1 - 3 - 17 - 18
060602*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi		X	X	X	X	X	X	
060603	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02		X	X	X	X	X	X	
060701*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto			X	X	X	X	X	
060702*	carbone attivato dalla produzione di cloro			X	X	X	X	X	
060703*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio			X	X	X	X	X	
060704*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	X		X		X		X	
061002*	rifiuti contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
061101	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio		X	X	X	X	X	X	
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)		X	X	X	X	X	X	6 - 8 - 19 - 20

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
061303	nerofumo		X	X	X	X	X	X	
061304*	rifiuti della lavorazione dell'amianto			X	X	X	X	X	
061305*	fuliggine		X	X	X	X	X	X	
070101*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X		X		X		X	
070107*	fondi e residui di reazione, alogenati		X		X	X	X	X	
070108*	altri fondi e residui di reazione		X	X	X	X	X	X	6 - 8 - 19 - 20
070109*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		X	X	X	X	X	X	
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X	X	X	X	X	X	4 - 6 - 8 - 18 - 19 - 20
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	2 - 4 - 17 - 18
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11		X	X	X	X	X	X	1 - 3 - 17 - 18
070201*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X		X		X		X	
070207*	fondi e residui di reazione, alogenati		X	X	X	X	X	X	
070208*	altri fondi e residui di reazione		X	X	X	X	X	X	6 - 8 - 19 - 20
070209*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		X	X	X	X	X	X	
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X	X	X	X	X	X	
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	4 - 18
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11		X	X	X	X	X	X	3 - 18
070213	rifiuti plastici		X	X	X	X	X	X	
070214*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14		X	X	X	X	X	X	
070216*	rifiuti contenenti siliconi pericolosi		X	X	X	X	X	X	
070217	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16		X	X	X	X	X	X	
070301*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X		X		X		X	
070307*	fondi e residui di reazione alogenati		X	X	X	X	X	X	
070308*	altri fondi e residui di reazione		X	X	X	X	X	X	
070309*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		X	X	X	X	X	X	
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X	X	X	X	X	X	
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	4 - 18
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11		X	X	X	X	X	X	3 - 18
070401*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X		X		X		X	
070407*	fondi e residui di reazione alogenati		X	X	X	X	X	X	
070408*	altri fondi e residui di reazione		X	X	X	X	X	X	
070409*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		X	X	X	X	X	X	
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X	X	X	X	X	X	
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	4 - 18
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11		X	X	X	X	X	X	3 - 18
070413*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X		X		X		X	
070507*	fondi e residui di reazione, alogenati		X	X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
070508*	altri fondi e residui di reazione		X	X	X	X	X	X	
070509*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		X	X	X	X	X	X	
070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X	X	X	X	X	X	6 - 8 - 19 - 20
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	4 - 18
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11		X	X	X	X	X	X	3 - 18
070513*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
070514	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13		X	X	X	X	X	X	
070601*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X		X		X		X	
070603*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X		X		X		X	
070604*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X		X		X		X	
070607*	fondi e residui di reazione, alogenati		X	X	X	X	X	X	
070608*	altri fondi e residui di reazione		X	X	X	X	X	X	
070609*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		X	X	X	X	X	X	
070610*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X	X	X	X	X	X	
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	4 - 18
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X	X	X	X	X	X	X	3 - 18
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X		X		X		X	
070707*	fondi e residui di reazione, alogenati		X	X	X	X	X	X	
070708*	altri fondi e residui di reazione		X	X	X	X	X	X	
070709*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		X	X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X	X	X	X	X	X	6 - 8 - 19 - 20
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	2 - 4 - 17 - 18
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11		X	X	X	X	X	X	1 - 3 - 17 - 18
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	14 - 16 - 23 - 24
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11		X	X	X	X	X	X	13 - 15 - 23 - 24
080113*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	14 - 16 - 23 - 24
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13		X	X	X	X	X	X	13 - 15 - 23 - 24
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	14 - 16 - 23 - 24
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X	X	X	X	X	X	X	13 - 15 - 23 - 24
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	14 - 16 - 23 - 24
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17		X	X	X	X	X	X	13 - 15 - 23 - 24
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X		X		X		X	
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X		X	X	X		X	
080121*	residui di pittura o di sverniciatori		X	X	X	X	X	X	14 - 16 - 23 - 24
080201	polveri di scarti di rivestimenti		X	X	X	X	X	X	3 - 7 - 18 - 20
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X	X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X		X		X		X	
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X	X	X	X	X	
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X		X	X	X	X	X	
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X	X	X	X	X	X	X	
080314*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14		X	X	X	X	X	X	
080316*	residui di soluzioni per incisione	X		X	X	X		X	
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17		X	X	X	X	X	X	
080319*	oli disperdenti			X	X	X	X	X	
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	20
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09		X	X	X	X	X	X	7 - 20
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	4 - 18
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11		X	X	X	X	X	X	18
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	4 - 18
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X	X	X	X	X	X	X	18
080415*	rifiuti liquidi acquosi contenenti rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X		X		X		X	
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	X		X	X	X		X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
080501*	isocianati di scarto			X	X	X	X	X	
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa			X	X	X		X	
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa			X	X	X		X	
090104*	soluzioni di fissaggio			X	X	X		X	
090105*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore			X	X	X		X	
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)		X	X	X	X	X	X	5 - 19
100102	ceneri leggere di carbone		X	X	X	X	X	X	
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato		X	X	X	X	X	X	
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia		X	X	X	X	X	X	19
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi		X	X	X	X	X	X	
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi		X	X	X	X	X	X	
100109*	acido solforico	X		X	X	X		X	
100113*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile		X	X	X	X	X	X	
100114*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	6 - 19
100115	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04		X	X	X	X	X	X	5 - 19
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16		X	X	X	X	X	X	
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18		X	X	X	X	X	X	
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	2 - 17
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20		X	X	X	X	X	X	1 - 17
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X	
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X	X	X	X	X		X	
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato		X	X	X	X	X	X	
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone		X	X	X	X	X	X	
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento		X	X	X	X	X	X	
100201	rifiuti del trattamento delle scorie		X	X	X	X	X	X	5 - 19
100202	scorie non trattate		X	X	X	X	X	X	
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	6 - 19
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07		X	X	X	X	X	X	5 - 19
100210	scaglie di laminazione		X	X	X	X	X	X	5 - 19
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli		X	X	X	X	X	X	4 - 8 - 17 - 18 - 19 - 20
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11		X	X	X	X	X	X	1 - 3 - 5 - 17 - 18 - 19 - 20
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	2 - 6 - 8 - 17 - 19 - 20

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13		X	X	X	X	X	X	5 - 17 - 19 - 20
100215	altri fanghi e residui di filtrazione		X	X	X	X	X	X	5 - 19
100304*	scorie della produzione primaria		X	X	X	X	X	X	
100305	rifiuti di allumina		X	X	X	X	X	X	
100308*	scorie saline della produzione secondaria		X	X	X	X	X	X	
100309*	scorie nere della produzione secondaria		X	X	X	X	X	X	
100316	scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15		X	X	X	X	X	X	
100318	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17		X	X	X	X	X	X	
100319*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
100320	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19		X	X	X	X	X	X	
100321*	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
100322	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21		X	X	X	X	X	X	
100323*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
100324	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23		X	X	X	X	X	X	
100325*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
100326	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25		X	X	X	X	X	X	
100327*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X	X	X	X	X	X	4 - 18

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
100328	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27		X	X	X	X	X	X	18
100329*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
100330	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29		X	X	X	X	X	X	
100401*	scorie della produzione primaria e secondaria		X	X	X	X	X	X	6 - 19
100402*	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		X	X	X	X	X	X	
100403*	arsenato di calcio		X	X	X	X	X	X	
100404*	polveri di gas di combustione		X	X	X	X	X	X	
100405*	altre polveri e particolato		X	X	X	X	X	X	
100406*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	X	X	
100407*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	X	X	2 - 17
100409*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X	X		X	4 - 8 - 17 - 18 - 20
100410	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	X	X	X	X	X		X	1 - 3 - 17 - 18 - 20
100501	scorie della produzione primaria e secondaria		X	X	X	X	X	X	
100503*	polveri di gas di combustione		X	X	X	X	X	X	
100504	altre polveri e particolato		X	X	X	X	X	X	
100505*	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	X	X	
100506*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	X	X	2 - 17
100508*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X	X		X	4 - 17 - 18

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
100509	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	X	X	X	X	X		X	1 - 3 - 17 - 18
100601	scorie della produzione primaria e secondaria		X	X	X	X	X	X	
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria			X	X	X		X	
100603*	polveri di gas di combustione		X	X	X	X	X	X	
100604	altre polveri e particolato		X	X	X	X	X	X	
100606*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	X	X	
100607*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X	X	X	X	2 - 17
100609*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X	X	X	X	4 - 17 - 18
100610	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	X	X	X	X	X	X	X	1 - 3 - 17 - 18
100703	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	X	X	
100704	altre polveri e particolato		X	X	X	X	X	X	
100705	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	X	X	
100707*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X	X	X	X	X	X	
100708	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07		X	X	X	X	X	X	
100804	particolato e polveri		X	X	X	X	X	X	
100808*	scorie saline della produzione primaria e secondaria		X	X	X	X	X	X	19
100809	altre scorie		X	X	X	X	X	X	5 - 19
100811	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10		X	X	X	X	X	X	
100812*	rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi		X	X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
100813	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12		X	X	X	X	X	X	
100815*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
100816	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15		X	X	X	X	X	X	
100817*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	2 - 17
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17		X	X	X	X	X	X	1 - 17
100819*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X	X	X	X	X	X	4 - 18
100820	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19		X	X	X	X	X	X	3 - 18
100903	scorie di fusione		X	X	X	X	X	X	5 - 19
100905*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	19
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05		X	X	X	X	X	X	5 - 19
100907*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	19
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07		X	X	X	X	X	X	5 - 19
100909*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
100910	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09		X	X	X	X	X	X	
100911*	altri particolati contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11		X	X	X	X	X	X	
100913*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	
100914	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13		X	X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
101003	scorie di fusione		X	X	X	X	X	X	5 - 19
101005*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	19
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05		X	X	X	X	X	X	5 - 19
101007*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	19
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07		X	X	X	X	X	X	5 - 19
101009*	polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
101010	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09		X	X	X	X	X	X	
101011*	altri particolati contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11		X	X	X	X	X	X	
101013*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose			X	X	X	X	X	
101014	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13		X	X	X	X	X	X	
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro		X	X	X	X	X	X	5 - 19
101105	particolato e polveri		X	X	X	X	X	X	
101109*	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	6 - 8 - 19 - 20
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09		X	X	X	X	X	X	5 - 19 - 20
101111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)		X	X	X	X	X	X	19
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11		X	X	X	X	X	X	5 - 19
101113*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	6 - 8 - 19 - 20

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
101114	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13		X	X	X	X	X	X	5 - 19 - 20
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	6 - 8 - 19 - 20
101116	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15		X	X	X	X	X	X	
101117*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	17
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17		X	X	X	X	X	X	1 - 17
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	17
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19		X	X	X	X	X	X	1 - 17
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico			X	X	X	X	X	
101203	polveri e particolato		X	X	X	X	X	X	
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	X	X	
101206	stampi di scarto			X	X	X	X	X	
101209*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	2 - 6 - 8 - 17 - 19 - 20
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09		X	X	X	X	X	X	17 - 19 - 20
101211*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti		X	X	X	X	X	X	6 - 19
101212	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11		X	X	X	X	X	X	19
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X	X	X	X	X	X	1 - 17
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce		X	X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)		X	X	X	X	X	X	1 - 3 - 5 - 7 - 17 - 18 - 19 - 20
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	X	X	
101309*	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto			X	X	X	X	X	
101310	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09			X	X	X	X	X	
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10			X	X	X	X	X	
101312*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	17 - 18 - 19 - 20
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12		X	X	X	X	X	X	17 - 18 - 19 - 20
101401*	rifiuti prodritti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio			X	X	X	X	X	
110105*	acidi di decappaggio	X		X	X	X		X	
110106*	acidi non specificati altrimenti	X		X	X	X		X	
110107*	basi di decappaggio	X		X	X	X		X	
110108*	fanghi di fosfatazione	X	X	X	X	X	X	X	2 - 17
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	2 - 6 - 8 - 17 - 19 - 20
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X	X	X	X	X	X	X	1 - 5 - 17 - 19 - 20
110111*	soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X		X	
110112	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	X		X	X	X		X	
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X		X	
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X		X		X		X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
110115*	eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X		X	
110116*	resine a scambio ionico saturate o esaurite		X	X	X	X	X	X	
110198*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose			X	X	X	X	X	
110202*	rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)			X	X	X	X	X	
110205*	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	X	X	X	X	X	X	X	
110207*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	
110301*	rifiuti contenenti cianuro	X	X	X	X	X	X	X	
110302*	altri rifiuti	X	X	X	X	X	X	X	
110503*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	X	X	
110504*	fondente esaurito	X		X	X	X		X	
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi		X	X	X	X	X	X	5 - 7 - 19 - 20
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi		X	X	X	X	X	X	
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		X	X	X	X	X	X	5 - 7 - 19 - 20
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi		X	X	X	X	X	X	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici		X	X	X	X	X	X	7 - 20
120106*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)			X	X	X	X	X	
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)			X	X	X	X	X	
120108*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni			X	X	X	X	X	
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni			X	X	X	X	X	
120110*	oli sintetici per macchinari			X	X	X	X	X	20

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
120112*	cere e grassi esauriti		X	X	X	X	X	X	20
120113	rifiuti di saldatura		X	X	X	X	X	X	
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	2 - 6 - 8 - 17 - 19 - 20
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X	X	X	X	X	X	X	1 - 5 - 7 - 17 - 19 - 20
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	6 - 8 - 19 - 20
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		X	X	X	X	X	X	5 - 7 - 19 - 20
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X	X	X	X	X	X	X	2 - 8 - 17 - 20
120119*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili			X	X	X	X	X	
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	X	X	
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20			X	X	X	X	X	
120301*	soluzioni acquose di lavaggio	X		X	X	X		X	
120302*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	X		X	X	X		X	
130101*	oli per circuiti idraulici contenenti Pcb					X			
130104*	emulsioni clorate			X	X	X		X	
130105*	emulsioni non clorate			X	X	X		X	
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati			X	X	X		X	
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici			X	X	X		X	
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili			X	X	X		X	
130113*	altri oli per circuiti idraulici			X	X	X		X	
130204*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati			X	X	X		X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati			X	X	X		X	
130206*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione			X	X	X		X	
130207*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili			X	X	X		X	
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione			X	X	X		X	
130301*	oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB					X			
130306*	oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01			X	X	X		X	
130307*	oli isolanti e termovettori minerali non clorurati			X	X	X		X	
130308*	oli sintetici isolanti e oli termovettori			X	X	X		X	
130309*	oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili			X	X	X		X	
130310*	altri oli isolanti e oli termovettori			X	X	X		X	
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua			X	X	X		X	
130503*	fanghi da collettori			X	X	X		X	
130506*	oli prodotti da separatori olio/acqua			X	X	X		X	
130507*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua			X	X	X		X	
130508*	miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua			X	X	X		X	
130801*	fanghi e emulsioni da processi di dissalazione			X	X	X		X	
130802*	altre emulsioni			X	X	X		X	
140602*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati			X	X	X	X	X	
140603*	altri solventi e miscele di solventi			X	X	X	X	X	
150101	imballaggi di carta e cartone			X	X	X		X	
150102	imballaggi di plastica			X	X	X		X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
150103	imballaggi in legno			X	X	X		X	
150104	imballaggi metallici			X	X	X		X	
150105	imballaggi compositi			X	X	X		X	
150106	imballaggi in materiali misti			X	X	X		X	
150107	imballaggi di vetro			X	X	X		X	
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			X	X	X		X	
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti			X	X	X		X	
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose			X	X	X		X	20
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02			X	X	X		X	7 - 20
160103	pneumatici fuori uso			X	X	X		X	
160107*	filtri dell'olio			X	X	X		X	
160109*	componenti contenenti Pcb					X			
160111*	pastiglie per freni, contenenti amianto			X	X	X			
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11			X	X	X		X	
160113*	liquidi per freni			X	X	X		X	
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14			X	X	X		X	
160117	metalli ferrosi			X	X	X		X	
160118	metalli non ferrosi			X	X	X		X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
160209*	trasformatori e condensatori contenenti Pcb					X			
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti Pcb o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09					X			
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere			X	X	X		X	
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12			X	X	X		X	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13			X	X	X		X	
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso			X	X	X		X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			X	X	X		X	
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X	X	X	X	X	X	
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose			X	X	X	X	X	
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04			X	X	X	X	X	
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio			X	X	X	X	X	
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose			X	X	X	X	X	
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose			X	X	X	X	X	
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08			X	X	X	X	X	
160601*	batterie al piombo			X	X	X	X	X	
160602*	batterie al nichel-cadmio			X	X	X	X	X	
160603*	batterie contenenti mercurio			X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)			X	X	X	X	X	
160605	altre batterie e accumulatori			X	X	X	X	X	
160606*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	X		X		X		X	
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	2 - 17
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)			X	X	X	X	X	
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi		X	X	X	X	X	X	6 - 19
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti		X	X	X	X	X	X	5 - 19
160804	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)		X	X	X	X	X	X	7 - 20
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico		X	X	X	X	X	X	
160806*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	X		X		X		X	
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	20
160902*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio			X	X	X	X	X	
160903*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	X		X				X	
160904*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	X		X				X	
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	X		X		X		X	
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	X		X		X		X	
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X		X		X		X	
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	X		X		X		X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
161101*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	10 - 21
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01		X	X	X	X	X	X	9 - 21
161103*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	6 - 8 - 10 - 19 - 20 - 21
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03		X	X	X	X	X	X	5 - 7 - 9 - 19 - 20 - 21
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	12 - 20 - 21 - 22
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05		X	X	X	X	X	X	7 - 9 - 11 - 20 - 21 - 22
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	10 - 12 - 21 - 22
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06		X	X	X	X	X	X	9 - 11 - 21 - 22
170201	legno			X	X	X	X	X	
170202	vetro			X	X	X	X	X	
170203	plastica			X	X	X	X	X	
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati			X	X	X	X	X	
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone			X	X	X	X	X	
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01			X	X	X	X	X	
170303*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame			X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
170401	rame, bronzo, ottone			X	X	X	X	X	
170402	Alluminio			X	X	X	X	X	
170403	Piombo			X	X	X	X	X	
170404	Zinco			X	X	X	X	X	
170405	ferro e acciaio			X	X	X	X	X	
170406	Stagno			X	X	X	X	X	
170407	metalli misti			X	X	X	X	X	
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		X	X	X	X	X		
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose			X	X	X	X	X	
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	10 - 12 - 21 - 22
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		X	X	X	X	X	X	9 - 11 - 21 - 22
170505*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	10 - 12 - 21 - 22
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05		X	X	X	X	X	X	9 - 11 - 21 - 22
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	10 - 12 - 21 - 22
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		X	X	X	X	X	X	9 - 11 - 21 - 22
170601*	materiali isolanti contenenti amianto			X	X	X	X	X	
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose			X	X	X	X	X	
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03			X	X	X	X	X	
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto			X	X	X	X	X	
170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose			X	X	X	X	X	
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01			X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
170901*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio		X	X	X	X	X	X	21 - 22
170902*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti Pcb (ad esempio sigillanti contenenti Pcb, pavimentazioni a base di resina contenenti Pcb, elementi stagni in vetro contenenti Pcb, condensatori contenenti Pcb)					X			
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	10 - 12 - 21 - 22
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		X	X	X	X	X	X	9 - 11 - 21 - 22
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose			X	X	X	X	X	
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06			X	X	X	X	X	
180108*	medicinali citotossici e citostatici			X	X	X	X	X	
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08			X	X	X	X	X	
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici			X	X	X	X	X	
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose			X	X	X	X	X	
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05			X	X	X	X	X	
180207*	medicinali citotossici e citostatici			X	X	X	X	X	
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07			X	X	X	X	X	
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			X	X	X	X	X	
190105*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	X	X	8 - 20
190106*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi	X				X		X	
190107*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	X	X	
190110*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
190111*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11		X	X	X	X	X	X	
190113*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13		X	X	X	X	X	X	
190115*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	19
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15		X	X	X	X	X	X	5 - 19
190117*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17		X	X	X	X	X	X	
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato		X	X	X	X	X	X	
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		X	X	X	X	X	X	
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso		X	X	X	X	X	X	
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X	
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X	X	X	X	X		X	
190211*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X	
190304*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08		X	X	X	X	X	X	
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04			X	X	X	X	X	
190306*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati		X	X	X	X	X	X	
190307	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06		X	X	X	X	X	X	
190401	rifiuti vetrificati			X	X	X	X	X	
190402*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
190403*	fase solida non vetrificata		X	X	X	X	X	X	
190404	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	X				X		X	
190503	compost fuori specifica		X	X	X	X	X	X	
190702*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	X				X		X	
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	X				X		X	
190801	Residui di vagliatura		X	X	X	X	X	X	
190802	rifiuti da dissabbiamento		X	X	X	X	X	X	7 - 20
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite		X	X	X	X	X	X	
190807*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	X	X	X	X	X	X	X	
190808*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	X				X		X	
190810*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09			X	X	X	X	X	
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11			X	X	X		X	
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	X	X	X	X	X	X	X	
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X	X	X	X	X	X	
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari		X	X	X	X	X	X	
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua		X	X	X	X	X	X	
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione		X	X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
190904	carbone attivo esaurito		X	X	X	X	X	X	7 - 20
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite		X	X	X	X	X	X	7 - 20
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X	X	X	X	X	X	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi			X	X	X	X	X	
191003*	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	
191004	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03			X	X	X		X	
191005*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
191006	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X	X	X	X	X	X	X	
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05			X	X	X		X	
191107*	rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi		X	X	X	X	X	X	
191201	carta e cartone			X	X	X		X	
191202	metalli ferrosi			X	X	X		X	
191203	metalli non ferrosi			X	X	X		X	
191204	plastica e gomma			X	X	X		X	
191205	vetro			X	X	X		X	
191206*	legno, contenente sostanze pericolose			X	X	X		X	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			X	X	X		X	
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)		X	X	X	X	X	X	9 - 11 - 21 - 22

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
191210	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)			X	X	X		X	
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		X	X	X	X	X	X	
191301*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	10 - 12 - 21 - 22
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01		X	X	X	X	X	X	9 - 11 - 21 - 22
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	10 - 12 - 21 - 22
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03		X	X	X	X	X	X	9 - 11 - 21 - 22
191305*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	10 - 12 - 21 - 22
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05		X	X	X	X	X	X	9 - 11 - 21 - 22
191307*	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X		X		X		X	
191308	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	X		X		X		X	
200101	carta e cartone			X	X	X	X	X	
200102	Vetro			X	X	X	X	X	
200113*	Solventi			X	X	X	X	X	
200114*	Acidi			X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
200115*	Sostanze alcaline		X	X	X	X	X	X	
200117*	Prodotti fotochimici			X	X	X	X	X	
200119*	Pesticidi			X	X	X	X	X	
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			X	X	X	X	X	
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi			X	X	X	X	X	
200125	oli e grassi commestibili			X	X	X	X	X	
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25			X	X	X	X	X	
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose			X	X	X	X	X	
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27			X	X	X	X	X	
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29			X	X	X	X	X	
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31			X	X	X	X	X	
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonchi batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie			X	X	X	X	X	
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33			X	X	X	X	X	
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi			X	X	X	X	X	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35			X	X	X	X	X	
200137*	legno contenente sostanze pericolose			X	X	X	X	X	
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			X	X	X	X	X	
200139	Plastica			X	X	X	X	X	
200140	Metalli			X	X	X	X	X	

codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere		X	X	X	X	X	X	
200202	terra e roccia		X	X	X	X	X	X	9 - 11 - 21 - 22
200303	residui della pulizia stradale		X	X	X	X	X	X	9 - 11 - 21 - 22

1.2) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITÀ DI TRATTAMENTO.

1.2.1) STOCCAGGIO (operazioni R13, D14 e D15)

Le aree di stoccaggio sono organizzate in sottoaree, denominate "magazzini":

- l'area coperta (capannone H1-H2) è suddivisa al suo interno in 20 magazzini identici tra loro, di dimensioni in pianta pari a circa 10 x 2,5m e costituiti da pavimentazione impermeabilizzata e delimitati da griglie di raccolta sversamenti. Tali aree sono idonee ad ospitare scaffali per lo stoccaggio di rifiuti in fusti e/o big-bags posti su pallets. In alternativa i recipienti mobili di stoccaggio diversi dai cassoni-containers devono essere disposti e fissati su strutture di sostegno (pallet, gabbie metalliche o sistemi equivalenti) possono essere impilati su non più di 3 file sovrapposte;
- l'area scoperta (denominata piazzale 23) è suddivisa in 3 magazzini destinati a contenere rifiuti in cassoni scarrabili;
- è inoltre presente uno spazio (A) attiguo al piazzale 23 per il deposito di eventuali materiali respinti;
- possono essere destinati ad operazioni di stoccaggio i box a servizio della linea solidi.;

1.2.2) LINEA DI INERTIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI (Operazione D9)

Sono asserviti alla linea di inertizzazione dei rifiuti solidi nr. 5 box in calcestruzzo da 150 m³ cadauno (750 m³ totali pari a circa 1125 t) finalizzati alle operazioni di:

- immagazzinamento dei rifiuti di tipo fangoso conferiti sfusi all'impianto,
- ricondizionamento, omogeneizzazione e/o accorpamento dei rifiuti destinati al trattamento di inertizzazione.

La linea di trattamento di inertizzazione rifiuti solidi si suddivide in due sezioni:

Sezione Fanghi dedicata ai fanghi palabili, non sgocciolanti e di natura inorganica è composta da:

- tramoggia di carico alimentata mediante pala meccanica a servizio di un nastro di scarico e pesatura del materiale,
- coclea di pre-miscelazione in cui avviene il primo contatto reagenti-rifiuto,
- mixer di reazione in cui avviene la reazione di inertizzazione

Sezione Polveri dedicata ai rifiuti polverosi di natura inorganica è composta da:

- apparecchiatura semiautomatica di apertura sacconi, triturazione e bagnatura del contenuto,
- tre silos per lo stoccaggio dei rifiuti conferiti sfusi posti in area esterna adiacente al capannone dedicato al trattamento solidi aventi le caratteristiche dichiarate nella documentazione tecnica allegata alla nota del 10/2/2015 di prot. C.M.T. n. 20955¹;
- coclea di pre-miscelazione e reazione in cui avviene il contatto, l'omogeneizzazione e

¹ Alla data di emanazione del presente provvedimento i silos non sono ancora stati realizzati.

L'inertizzazione della miscela.

Il materiale trattato nelle 2 sezioni viene classificato con i codici CER del capitolo **190200** e inviato a scarico/maturazione in attesa di invio a smaltimento finale nei 2 box denominati 5a e 5b di capacità complessiva pari a 240 m³ (circa 360 t). Il materiale trattato può inoltre essere posto in scarico/maturazione anche nei 5 box normalmente dedicati ai materiali in ingresso. Viene in ogni caso garantita, su tutti i box, una chiara distinzione tra:

- rifiuti in ingresso ancora da trattare,
- rifiuti in fase di ricondizionamento, omogeneizzazione e/o accorpamento,
- rifiuti in scarico/maturazione,
- rifiuti in fase di miscelazione

1.2.3) LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI (Operazione D9)

L'impianto di trattamento chimico-fisico ha un funzionamento discontinuo ed è costituito da:

- sistema di filtrazione in fase di scarico da autobotte, cisternette e altri contenitori,
- scarico in vasca di rilancio ai serbatoi di immagazzinamento,
- 4 serbatoi da 55 m³ 1 serbatoio da 32 m³ per l'immagazzinamento separato delle acque acide, basiche e di prima pioggia,
- vasca chiusa e aspirata di omogeneizzazione e/o pretrattamento,
- vasca di reazione in cui avviene il dosaggio dei reagenti in funzione della tipologie di liquidi in corso di trattamento,
- vasca di accumulo e inspessimento dei reflui trattati dotata di fondo conico per l'estrazione dei fanghi,
- vasca di eventuale correzione del pH,
- vasca di accumulo/polmonazione asservita alla fase di filtrazione,
- sistema di filtrazione a sabbia (2 unità in parallelo),
- sistema di filtrazione a carboni attivi (2 unità in parallelo),
- serbatoio di stoccaggio dei rifiuti trattati,
- filtropressa per la disidratazione dei fanghi.

Il refluo trattato può essere, in funzione delle necessità e delle sue caratteristiche:

- utilizzato come fluidificante nel trattamento rifiuti solidi,
- utilizzato nella preparazione delle soluzioni di reagenti,
- utilizzato nel sistema di abbattimento polveri,
- inviato a scarico in fognatura se compatibile con i limiti allo scarico,
- inviato a impianti esterni per un successivo trattamento.

1.2.4) ACCORPAMENTI E MISCELAZIONI (Operazioni D14, D13 ed R12)

Le operazioni di accorpamento di rifiuti non pericolosi e la miscelazione di rifiuti pericolosi con

rifiuti non pericolosi o tra categorie diverse di rifiuti pericolosi in deroga al generale divieto imposto dall'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. viene effettuata nei 5 box asserviti alla linea di inertizzazione rifiuti solidi.

I gruppi omogenei di miscelazione, denominati miscele sono quelli riportati nella documentazione di cui alla nota del 3/11/2010 di prot. prov.le n. 880299 .

1.2.5.) POTENZIALITÀ E CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

La capacità massima della **sezione di stoccaggio** è complessivamente di **1988,80 m³** pari **2245,52 Mg** complessive, ripartite come segue:

Sottoarea	metri cubi	Mg
Magazzini capannone H1-H2	520,80	528,12
box	750,00	1000,00
Impianto liquidi	238,00	238,00
Silos polveri	180,00	239,40
<i>Aree esterne:</i>		
23A	120,00	60,00
23B	180,00	180,00
23C	0,00	0,00
Totale	1988,80	2245,52

La potenzialità della **linea di inertizzazione dei rifiuti solidi** è di **65000 Mg/anno** modulabile nelle 2 sezioni (fanghi e polveri), ferma restando la potenzialità nominale della sezione polveri pari a 15 Mg/h – 26'400 Mg/anno.

La potenzialità della **linea di trattamento dei rifiuti liquidi** è pari a **5000 Mg/anno**.

Possono essere inoltre avviati a tale sezione i reflui prodotti dalle altre linee impiantistiche (comprese le acque di prima pioggia) sino al raggiungimento della potenzialità nominale complessiva pari a **9000 Mg/anno**.

SEZIONE 2 –PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati all'atto della presentazione della domanda di AIA ed in occasione delle successive comunicazioni di aggiornamento. A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

PRESCRIZIONI GENERALI

2.1) I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità stabilite all'art. 177 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;

2.2) le tipologie di rifiuti per le quali il gestore è autorizzato svolgere le operazioni di gestione rifiuti cui si riferisce il presente provvedimento sono esclusivamente quelle riportate al punto **1.1)** della precedente sezione **1**;

2.3) la potenzialità dell'impianto, suddivisa per linea di trattamento è quella riportata al punto **1.2.5)** della precedente sezione **1**. Il gestore dovrà sospendere il conferimento dei rifiuti una volta raggiunta la potenzialità massima di stoccaggio e trattamento autorizzata;

2.4) le strutture fisse e mobili destinate a contenere rifiuti o intermedi di lavorazione, sia nell'ambito dell'attività di stoccaggio che dell'attività di trattamento, devono essere mantenuti in perfetto stato di manutenzione. In particolare devono essere costituiti da materiale compatibile ed inalterabile a contatto con i rifiuti e/o essere dotati di rivestimenti o impermeabilizzazioni idonee e adeguate alle tipologie di rifiuti in essi contenute;

2.5) per agevolare l'attività degli Organi di Vigilanza e Controllo, presso ogni sezione dell'impianto deve essere posizionata una planimetria dell'installazione in cui siano riportate le sigle identificative degli impianti richiamate nel presente provvedimento. Qualora non già presenti, le planimetrie dovranno essere posizionate entro sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto;

STOCCAGGIO E ATTIVITÀ ACCESSORIE

2.6) fatto salvo quanto prescritto al precedente punto **2.4)**, le strutture e i contenitori destinati allo stoccaggio di rifiuti devono riportare, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'indicazione della tipologia del rifiuto (CER), il suo stato fisico e le sue caratteristiche di pericolo. In caso di conferimento di rifiuti confezionati, la verifica della correttezza dell'etichettatura dovrà essere effettuata già al momento dell'accettazione;

2.7) i contenitori mobili (ad. es. cubitainer, pallets big bags ecc) contenenti rifiuti devono essere disposti nelle aree di stoccaggio autorizzate in modo tale da garantire una facile ispezione ed una

sicura movimentazione. A tal fine i contenitori non devono essere stoccati su più di tre file sovrapposte e tra di essi dovrà essere mantenuto un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (0.6m) in modo tale da consentire l'immediata individuazione e l'agevole rimozione dei contenitori lesionati;

2.8) i serbatoi contenenti rifiuti o materiali intermedi di trattamento devono essere riempiti al massimo al 90% della loro capacità nominale. Gli stessi serbatoi devono essere dotati di dispositivi antitraboccamento che devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti;

2.9) i serbatoi di cui al precedente punto devono essere collocati all'interno di bacini di contenimento opportunamente impermeabilizzati e dimensionati secondo le specifiche riportate negli elaborati progettuali depositati agli atti della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino);

2.10) con frequenza biennale a decorrere dalla data del 3/6/2014 (data di avvio dell'attività), deve essere effettuato il collaudo di tenuta idraulica dei bacini di contenimento a servizio dei serbatoi di cui sopra od, in alternativa, la verifica degli spessori dei serbatoi tramite controllo non distruttivo. Gli esiti delle verifiche di funzionalità dei serbatoi e/o dei bacini di contenimento devono essere trasmessi con le modalità individuate alla successiva sezione 5;

2.11) devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal trattamento e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia. La vasca di raccolta delle acque meteoriche deve essere sottoposta a periodica verifica di tenuta idraulica con le frequenze e le modalità previste al punto 2.10) per i serbatoi, trasmettendo gli esiti con le modalità previste alla successiva sezione 5;

2.12) i rifiuti devono essere gestiti in modo tale da evitare la formazione di prodotti esplosivi od infiammabili, aeriformi o liquidi tossici tali da ingenerare pericolo per l'ambiente, le strutture e gli addetti;

2.13) entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, deve essere predisposta un'apposita procedura per la valutazione speditiva del potenziale odorigeno dei rifiuti conferiti (limitatamente alle tipologie suscettibili di tale problematica) da integrare nel SGA aziendale. Nella procedura dovranno essere, altresì individuate, le azioni da compiere e gli accorgimenti tecnico-gestionali da adottare in caso di conferimenti anomali;

2.14) presso l'impianto devono essere sempre disponibili dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito dai Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera il gestore dagli obblighi previsti dal D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi, qualora pertinenti alle attività svolte presso l'installazione;

2.15) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione Aziendale. Deve, inoltre, essere sempre possibile reperire un referente tecnico e deve essere reso

possibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'installazione;

2.16) copia della presente autorizzazione, corredata di tutta la documentazione trasmessa in occasione del rilascio dell'AIA e delle successive comunicazioni di aggiornamento, deve sempre essere custodita presso l'installazione a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo;

PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

2.17) i rifiuti contenenti PCB o da essi contaminati devono essere gestiti, tra l'altro, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i rifiuti contenenti PCB devono essere stoccati separatamente dagli altri in contenitori atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto;
- i rifiuti contenenti PCB devono essere movimentati in modo tale da impedire ogni forma di contaminazione;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire un'adeguata protezione contro le perdite, anche di lieve entità, o spandimenti di liquidi contenenti PCB;
- dovranno essere adottate misure antincendio che diano sufficienti garanzie nei confronti del rischio incendio o di formazione di composti pericolosi originati da reazioni incontrollate dei PCB, fatte salve le disposizioni in merito da parte dei Vigili del Fuoco;
- dovranno essere adottate adeguate procedure e modalità di esercizio degli impianti che diano sufficienti garanzie in ordine alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fatto salvo quanto espressamente previsto in merito dall'Autorità competente; in particolare i lavoratori dovranno essere adeguatamente formati circa il tipo di attività ed il tipo di rischi connessi alla manipolazione dei rifiuti contenenti PCB e dovranno essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale durante la loro manipolazione;
- dovranno essere adottate in generale le precauzioni e le cautele contenute nella guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- con le modalità individuate alla successiva sezione **5**, dovrà essere trasmessa al Servizio in intestazione ed alla Regione Piemonte una comunicazione in cui vengano indicati gli impianti di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, autorizzati a riceverli. Nella suddetta comunicazione dovranno inoltre essere indicate la tipologia e la quantità dei rifiuti di cui trattasi;
- prima del conferimento all'impianto delle partite di rifiuti contenenti PCB o da essi contaminate, dovrà essere trasmesso al Servizio in intestazione un estratto del contratto dal quale si evincano gli obblighi contrattuali assunti dal titolare degli impianti di destinazione dei rifiuti suddetti, in relazione al ritiro degli stessi, alle quantità di rifiuti, alle scadenze temporali ed alla durata del contratto;
- i rifiuti contenenti PCB o da essi contaminati dovranno essere smaltiti entro sei mesi dalla data di accettazione presso l'impianto;

2.18) la gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire nel rispetto dei disposti del DPR 254/2003;

2.19) deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività,

anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti sanitari provenienti da reparti di radiologia e/ medicina nucleare, metalli di varia origine ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal “Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino” emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011

2.20) in materia di gestione di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso si fa salvo il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 49/2014 in caso di rinvenimento di sorgenti orfane vale quanto stabilito al precedente punto;

2.21) la gestione delle batterie, pile ed accumulatori dovrà avvenire nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 188/2008 ed in particolare:

- deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengano liquidi o fluidi;
- nel settore adibito allo stoccaggio di pile ed accumulatori non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
- i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l’ambiente o comprometterne il successivo recupero;
- presso l’impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide o alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 20/2011;
- i contenitori destinati allo stoccaggio devono essere realizzati in materiale anticorrosione, dotato di adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica, devono essere dotati di copertura e forniti di sistemi per la raccolta di eventuali liquidi, oltre che di un sistema di protezione dalle acque meteoriche;

2.22) i rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti nel rispetto della normativa specifica in materia: la presente autorizzazione non esonera il gestore dagli obblighi previsti dalla stessa;

TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DI RIFIUTI SOLIDI (INERTIZZAZIONE)

2.23) È ammesso il trattamento di inertizzazione su rifiuti a prevalente matrice inorganica, ad eccezione di quelli che possiedono le seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- presenza di SOV determinate secondo il test di cessione di cui alla norma UNI 1245-2/04 pari a composti organici aromatici in concentrazione superiore a 4mg/l, composti organici alogenati in concentrazione superiore a 20mg/l, composti organici azotati in concentrazione superiore a 2 mg/l;
- concentrazione di molibdeno superiore a quella prevista dai limiti di accettabilità dello specifico impianto cui è destinato il rifiuto trattato;

- tenore di DOC superiore a quello previsto dai limiti di accettabilità dello specifico impianto cui è destinato il rifiuto trattato;
- con un potere calorifico (PCI) superiore a 13000Kj/Kg ;

La Società dovrà sempre essere in grado di documentare il rispetto dei limiti sopra riportati sul ogni singolo rifiuto avviato al trattamento. Si rammenta che è vietato miscelare rifiuti o diluirli al solo fine di rendere la miscela conforme ai limiti di accettabilità in discarica o di modificarne le caratteristiche di pericolosità

2.24) la rispondenza dei singoli rifiuti sottoposti a trattamento di inertizzazione ai requisiti fissati dal precedente punto deve essere sempre documentabile sulla base di idonee certificazioni analitiche, da archiviare in impianto e da tenere a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo.

2.25) per ogni partita di rifiuti derivante dal trattamento di inertizzazione deve essere verificata l'efficacia del trattamento effettuato attraverso un'apposita procedura che preveda idonei test analitici. I test analitici devono essere eseguiti su campioni rappresentativi prelevati sulla base di un'idonea procedura (appositamente predisposta e tenuta a disposizione degli Organi di controllo e vigilanza) e devono dimostrare la compatibilità del rifiuto con i limiti e le specifiche fissate dall'impianto di destinazione finale;

2.26) non è ammesso il trattamento di inertizzazione e stabilizzazione su rifiuti aventi le caratteristiche di pericolo **HP1**-esplosivo, **HP2**-comburente e **HP9**- infettivo;

2.27) il trattamento di inertizzazione deve avvenire all'interno del capannone ad esse adibito. Durante l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, il capannone deve essere mantenuto costantemente in depressione per assicurare la captazione delle emissioni gassose derivanti dall'attività. A tal fine i portoni d'accesso devono essere mantenuti normalmente chiusi, limitando il più possibile la loro apertura alle sole fasi di carico e scarico funzionali all'attività autorizzata;

TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DI RIFIUTI LIQUIDI

2.28) l'impianto di trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi deve essere dotato di un sistema di contabilizzazione che, tramite appositi contatori volumetrici, sia in grado di quantificare i singoli flussi di rifiuti liquidi o di reflui avviati a trattamento, a riutilizzo ed allo scarico. In presenza di ricircoli, il contatore dovrà essere posizionato a monte del flusso ricircolato;

2.29) l'impianto deve essere dotato di idonei dispositivi di controllo di processo che devono essere accuratamente mantenuti al fine di garantirne l'efficienza;

2.30) il trattamento dei rifiuti liquidi deve essere condotto in modo tale che, nelle normali condizioni di esercizio sia assicurata la captazione ed il trattamento degli effluenti gassosi generati nel corso dello stesso, in modo tale da evitare la generazione e propagazione di emissioni odorigene.

MISCELAZIONE E ACCORPAMENTO

2.31) È consentita, in deroga al generale divieto di cui all'art. 187 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., la

miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo, nel rispetto degli intendimenti gestionali dichiarati all'atto della presentazione della domanda di AIA, con particolare riferimento al contenuto della nota di prot. prov.le 880299 del 3/11/2010.

2.32) le operazioni di miscelazione autorizzate con il presente provvedimento comprendono:

- la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo, in deroga al generale divieto di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo;
- la miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro.

2.33) le operazioni di miscelazione dei rifiuti devono essere classificate come segue:

- miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo smaltimento codice **D13**;
- miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo recupero codice **R12**;

la miscelazione consiste in un'attività che attraverso l'unione di rifiuti reciprocamente compatibili permette l'ottenimento di un lotto di materiale con caratteristiche omogenee e conformi ai criteri di accettabilità dell'impianto di destinazione finale. Il miscelato può avere composizione media diversa rispetto a ciascuna delle sue componenti, ma complessivamente sarà formato dagli stessi costituenti di partenza, sia pur in percentuali rideterminate in ragione delle proporzioni con cui sono stati uniti. Possono essere sottoposti a miscelazione i rifiuti pericolosi e non pericolosi: nella miscelazione non è prevista l'aggiunta di reattivi, leganti idraulici o materiali assorbenti;

2.34) le operazioni di accorpamento dei rifiuti devono essere classificate come segue:

- accorpamento di rifiuti finalizzato al successivo smaltimento codice **D14**;
- accorpamento di rifiuti finalizzato al successivo recupero codice **R12**.

L'accorpamento consiste nell'attività di riconfezionamento, reimballaggio e/o ricondizionamento ai fini dell'ottimizzazione della fase di trasporto, in cui i singoli rifiuti accorpati mantengono la loro individualità, senza modifica della composizione o delle loro caratteristiche fisico chimiche, e mantenendo i codici CER dei singoli lotti. L'accorpamento di rifiuti, come sopra definito, è ammesso su tutte le tipologie di rifiuti autorizzate alle operazioni di stoccaggio;

2.35) è ammessa la miscelazione dei rifiuti limitatamente ai gruppi di miscelazione definiti nella nota di prot. prov.le n. 880299 del 3/11/2010. Tali gruppi sono identificati con un numero indicato nell'ultima colonna della tabella riportata al punto **1.1)** della precedente sezione **1**;

2.36) deve essere preventivamente verificata la compatibilità chimica dei rifiuti miscelati anche attraverso l'esecuzione di test di miscelazione che, conformemente a quanto previsto dalle BAT di settore, devono essere registrati e tenuti a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo;

2.37) deve essere sempre garantita la tracciabilità delle singole partite di rifiuti miscelati. A tal fine deve essere predisposto un apposito sistema di registrazione, anche informatizzato, in cui siano riportate le seguenti informazioni:

- per ogni partita di rifiuti miscelati, l'indicazione dei codici CER miscelati e dei relativi quantitativi;
- le caratteristiche di pericolo dei rifiuti miscelati e quelle attribuite alla miscela da essi derivante;
- il codice CER assegnato alla miscela;
- l'impianto e l'operazione di gestione rifiuti di destinazione della miscela.

Inoltre, in caso di miscelazioni o accorpamenti, sulle etichette o targhe che contrassegnano i contenitori di rifiuti dovrà essere riportata anche l'indicazione del numero della gruppo omogeneo di riferimento, riportata nell'ultima colonna della tabella di cui al punto 1.1).

2.38) non è ammessa la miscelazione di rifiuti contaminati da PCB con altri rifiuti;

2.39) le operazioni di miscelazione e accorpamento tra rifiuti devono essere effettuate adottando tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali ritenuti necessari per garantire la sicurezza degli operatori. In particolare in caso di rifiuti contenenti solventi o altre sostanze infiammabili, devono essere adottate idonee precauzioni finalizzate a contenere rischi di incendio o scoppio;

2.40) le miscele di rifiuti devono essere prioritariamente codificate con un codice appartenente al capitolo 19-Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito nonché dalla potabilizzazione dell'acque o dalla sua preparazione per usi industriali. La miscela può essere codificata con il codice CER prevalente, qualora il produttore ritenga che tale codice identifichi in modo più appropriato le caratteristiche merceologiche della miscela stessa: in ogni caso; le miscele di rifiuti prodotte in impianto devono essere avviate ad impianti di smaltimento o recupero finale cioè che svolgono operazioni codificate da D1 a D12 dell'allegato B e da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2.41) la miscelazione deve essere finalizzata ad ottimizzare la gestione dei rifiuti ed il loro avvio a smaltimento e non deve, in nessun caso, determinare la declassificazione dei rifiuti stessi, pertanto la miscela derivante da rifiuti pericolosi e non pericolosi deve essere identificata con un codice pericoloso;

2.42) conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica : a tal fine per i rifiuti destinati allo smaltimento in discarica la miscelazione è ammessa solo se le singole partite di rifiuti rispettano già, prima della miscelazione, tali criteri.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

2.43) al verificarsi di guasti, anomalie o malfunzionamenti di ciascuno degli impianti che costituiscono l'attività della piattaforma in grado di incidere in modo significativo sul rispetto dei limiti alle emissioni, fissati nella presente AIA, il gestore deve darne tempestiva comunicazione, anche via fax, al Servizio in intestazione e all'ARPA Dipartimento di Torino. Nella comunicazione devono essere riportate le seguenti informazioni:

- descrizione dell'evento;
- modalità tecniche e gestionali messe in atto per addivenire alla sua risoluzione ed eventuali

accorgimenti adottati nel transitorio in modo da limitare il più possibile gli eventuali impatti sull'ambiente derivanti dall'evento stesso;

- tempistiche previste per i vari interventi e per il ripristino delle normali condizioni operative;

2.44) al verificarsi di situazioni di emergenza, il gestore dovrà attenersi a quanto dichiarato nel piano di emergenza già depositato agli atti per effetto dell'AIA n. 79-24092 del 31/3/2008 e s.m.i. che dovrà essere aggiornato entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;

2.45) in caso di cessazione dell'attività autorizzata il gestore dovrà darne preventiva comunicazione al Servizio in intestazione con un anticipo di almeno trenta giorni. È fatto obbligo al gestore provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti o altri materiali presenti in stabilimento entro tale data ed alla dismissione delle strutture fisse e mobili costituenti l'impianto secondo quanto contenuto nel piano di dismissione che dovrà essere trasmesso con le stesse modalità e tempistiche previste al punto precedente per l'invio del piano di emergenza. Il rispetto della presente prescrizione non esonera il gestore dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in materia di bonifica dei siti contaminati.

ALTRI CONTROLLI AMBIENTALI

2.46) con frequenza biennale a decorrere dalla data di collaudo funzionale dell'impianto (3/6/2014), dovrà essere effettuato il monitoraggio della falda acquifera sotterranea a superficie libera mediante analisi chimiche delle acque sotterranee prelevate dai pozzi piezometrici presenti presso l'impianto.

Il monitoraggio annuale dovrà prevedere almeno la rilevazione in sito dei seguenti parametri chimico-fisici:

- soggiacenza della falda (in m s.l.m.)
- temperatura delle acque di falda (°C)
- potenziale redox (Eh, mV)
- temperatura atmosferica (°C)
- presenza di prodotto libero flottante sulla superficie

devono essere inoltre rilevati almeno i seguenti dati:

- data e ora di campionamento
- nome o sigla dell'operatore
- condizioni meteorologiche generali al momento del campionamento
- durata e portata dello spurgo preliminare del pozzo
- portata di campionamento
- profondità di campionamento
- aspetto del campione (colore, odore, torbidità, ecc.)
- metodo dettagliato di conservazione del campione

Sui campioni prelevati nelle campagne di monitoraggio semestrali devono essere effettuate le seguenti determinazioni chimico analitiche minime:

Parametro	Limite di rilevabilità	u.m.
conducibilità elettrica	10	S/cm
pH	-	-
durezza totale	1	°F
alcalinità	1	mg/l CaCO ₃
cloruri	0.5	mg/l Cl
solfati	1	mg/l SO ₄
azoto ammoniacale	0.01	mg/l NH ₄
ferro	0.01	mg/l Fe
manganese	0.01	mg/l Mn
nichel	0.01	mg/l Ni
cromo totale	0.01	mg/l Cr
rame	0.01	mg/l Cu
zinco	0.01	mg/l Zn
cadmio	0.001	mg/ Cd
solventi organici aromatici (BTEX)	0.001	mg/l
solventi clorurati totali	0.001	mg/l
idrocarburi disciolti o emulsionati	0.01	mg/l
fenoli e derivati	0.0005	mg/l
mercurio	0.001	mg/l Hg
piombo	0.05	mg/l Pb
arsenico	0.05	mg/l As
idrocarburi policiclici aromatici	0.0002	mg/l

Almeno una delle campagne di campionamento deve essere effettuata nel periodo di massima escursione del livello piezometrico della falda, opportunamente determinato.

I dati del monitoraggio devono essere trasmessi con le modalità e le tempistiche previste alla successiva sezione 5.

SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI ED ACQUE METEORICHE

LIMITI QUALITATIVI

3.1) È obbligo del gestore rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tab. 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione di quelli riportati nella tabella che segue, per i quali è fissato il relativo limite in deroga:

Parametro	u.m.	valore
COD	mg/l	≤ 1200
Azoto nitrico come N	mg/l	≤ 50
Tensioattivi Totali	mg/l	≤ 10
Azoto ammoniacale come NH ₄ ⁺	mg/l	≤ 50
Solfati come SO ₄	mg/l	≤ 2.000
Cloruri	mg/l	≤ 2.400

I limiti in deroga riportati in tabella possono essere modificati o revocati in relazione alla necessità del Gestore del Servizio Idrico Integrato di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue urbane e di smaltimento/recupero dei fanghi di depurazione. L'eventuale necessità di rivedere le deroghe sarà tempestivamente comunicata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

POZZETTO DI ISPEZIONE

3.2) È obbligo del Gestore mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, un punto di prelievo di campioni per il controllo della qualità dello scarico delle acque reflue industriali autorizzato. A valle di detto pozzetto non potranno essere immessi altri scarichi ad eccezione di quelli domestici e le immissioni di acque meteoriche di prima pioggia.

MONITORAGGIO DEL PROCESSO

3.3) Il Gestore dovrà procedere alla valutazione ed al monitoraggio del processo di depurazione, attraverso un bilancio idrico e di massa, elaborato su base annuale, con dettaglio quali-quantitativo dei rifiuti ritirati suddivisi per codice CER e, al fine di valutare i livelli di consumo e di emissione, il dettaglio del quantitativo e della concentrazione dei reattivi consumati, la quantità di fanghi prodotti e i consumi dell'energia elettrica. Tale bilancio dovrà essere trasmesso con le modalità e le tempistiche riportate alla successiva sezione 5;

3.4) al fine di controllare l'andamento del processo di depurazione nelle fasi più significative, il Gestore dovrà mantenere, a propria cura ed oneri, in perfetto utilizzo i seguenti strumenti di monitoraggio in continuo:

STRUMENTO	PUNTO DI MISURA
Misuratore di conducibilità e temperatura	Pozzetto di prelevamento campioni acque reflue industriali
Campionatore automatico (rispondente alle specifiche tecniche previste dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato)	Pozzetto di prelevamento campioni acque reflue industriali

3.5) Con cadenza annuale dovrà essere effettuata la taratura degli strumenti di misura sopra elencati. Il certificato di taratura, rilasciato da soggetto qualificato, dovrà essere trasmesso con le modalità e le tempistiche riportate alla successiva sezione 5;

3.6) Il campionatore automatico deve essere utilizzato dal Gestore per il campionamento medio, degli scarichi conferiti in rete fognaria; a tale scopo dovrà essere mantenuto il collegamento dello strumento con il misuratore di portata installato sulla tubazione di scarico.

Su richiesta degli enti competenti al controllo, Gestore del Servizio Idrico Integrato compreso, tale campionatore potrà venir sigillato e gestito temporaneamente o continuativamente dai citati soggetti con finalità di ulteriore controllo.

SISTEMA DI TELECONTROLLO

3.7) Dovrà essere mantenuto in funzione il sistema di telecontrollo tramite modem GSM, già installato, degli strumenti di controllo in continuo dello scarico: sonda, misuratore di portata ed autocampionatore. Il sistema prevede il funzionamento dell'autoprelevatore secondo modalità "ad evento", cioè attivabile al momento dell'effettivo scarico mediante collegamento al misuratore di portata dello scarico.

CONTROLLI ALLO SCARICO

3.8) Il Gestore deve assicurare la presenza nell'insediamento di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;

3.9) deve essere consentito il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;

3.10) non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;

3.11) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;

3.12) è fatto assoluto divieto di diluire gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.

3.13) Dovranno essere preventivamente comunicati al Gestore del Servizio Idrico Integrato eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo che comportino variazioni della qualità e delle portate dello scarico.

3.14) Dovrà essere effettuata, con cadenza semestrale, un'analisi di autocontrollo della qualità delle acque reflue industriali scaricate in rete fognaria, eseguita da tecnico abilitato, relativamente ai parametri n. **1, 6** (leggasi Solidi sospesi totali), **8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 e 49** di cui alla Tab. 3 – scarico in rete fognaria – dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni. Le misure dovranno essere effettuate su un campione rappresentativo dello scarico, secondo le metodiche definite nel manuale "*metodi analitici per le acque*" pubblicato dall'APAT.

Le date degli autocontrolli dovranno essere comunicate al Gestore del Servizio idrico Integrato con un preavviso di almeno 30 giorni.

I risultati degli autocontrolli dovranno essere trasmessi con le modalità e le tempistiche fissate alla successiva sezione 5. Gli esiti degli autocontrolli interni dovranno essere conservati presso l'installazione a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

3.15) Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio idrico Integrato una deroga a detti limiti.

3.16) Il Gestore del Servizio idrico Integrato, in accordo a quanto previsto dal Regolamento, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche potrà concedere la deroga temporanea (limitatamente ai casi consentiti dal decreto Legislativo 152/2006 e s.m.) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione.

3.17) In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio idrico Integrato, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA

3.18) Dovrà essere osservato, costantemente e scrupolosamente, quanto indicato nel "Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche" inoltrato a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA in materia di raccolta, controllo e conferimento in rete fognaria delle acque di prima pioggia delle superfici scolanti.

SEZIONE 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 4.1) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;
- 4.2) I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni in atmosfera della presente sezione rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dall'installazione considerata.
- 4.3) Non sono ammessi apporti di aria falsa prelevata allo scopo di diluire gli effluenti provenienti dalle attività indicate nel Quadro delle Emissioni.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE LINEE

- 4.4) L'esercizio e la manutenzione degli impianti e delle linee di trattamento devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni della presente sezione;
- 4.5) gli impianti di abbattimento delle emissioni e gli impianti o macchinari ad essi collegati devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati a cura del gestore manutenzioni periodiche;
- 4.6) gli impianti e le linee di trattamento devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle attività autorizzate.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

- 4.7) Il Gestore deve verificare l'integrità dei filtri a maniche a servizio dei silos mediante ispezioni visive da eseguirsi con cadenza almeno annuale. L'esito di tali ispezioni, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria devono essere annotati sul registro di cui al successivo punto 4.12);
- 4.8) gli effluenti in ingresso ai sistemi di abbattimento a carboni attivi devono avere una temperatura inferiore ai 45°C con un tasso di umidità relativa non superiore al 60%;
- 4.9) le cariche di carbone attivo devono essere correttamente dimensionate in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, considerando che la progettazione deve garantire il rispetto dei seguenti parametri:
- Velocità di attraversamento dell'effluente gassoso nel carbone attivo inferiore a 0,4 m/s;
 - Tempo di contatto superiore ad 1 secondo;
- 4.10) Le cariche di carbone attivo devono essere sostituite con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di rifiuti trattati, tenendo conto che non può considerarsi un tasso di carico superiore a 15 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.
- Il Gestore dovrà riportare all'interno del registro di cui al successivo punto 4.12) le seguenti informazioni:

- data di ogni sostituzione della carica di carbone attivo;
- quantitativo e tipologia di carbone attivo di volta in volta sostituito;

4.11) Gli scrubbers installati devono essere dotati di misuratore di pH delle soluzioni di lavaggio, di misuratore del potenziale redox sullo stadio ossidativo, laddove presente, e di un sistema di dosaggio automatico dei reagenti. Inoltre le pompe di ricircolo devono essere dotate di sistema di allarme che segnali eventuali interruzioni di funzionamento. Le avarie delle pompe di ricircolo nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria della strumentazione di controllo degli scrubber (livellostati, manometri, misuratori di pH, altro) devono essere registrati con le modalità di cui al successivo punto **4.12)**;

4.12) Il Gestore deve annotare gli eventi di interruzione del normale funzionamento dei filtri a maniche e degli adsorbitori a carboni attivi e degli scrubber su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo con uno storico di almeno due anni.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE LINEE E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

4.13) Gli impianti e le linee di trattamento si considerano già in esercizio ai fini della comunicazione di messa in esercizio;

4.14) gli autocontrolli periodici sono da effettuarsi durante le più gravose condizioni di esercizio e sono richiesti al Gestore con la frequenza indicata nel Quadro Emissioni, in continuità temporale con gli ultimi effettuati. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine stabilito – salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Città di Metropolitana Città di Metropolitana di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento;

4.15) il Gestore deve comunicare alla Città di Metropolitana di Torino e all'ARPA Dipartimento di Torino, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni;

4.16) il Gestore deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli di cui sopra contestualmente all'invio della relazione annuale inerente i monitoraggi ambientali condotti sull'installazione autorizzata. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 scaricabile dal sito www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente;

4.17) per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve

essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
Polveri Totali	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
C.O.T.	UNI EN 12619:2002 - UNI EN 13526:2002	
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

PUNTI DI EMISSIONE DEGLI EFFLUENTI

4.18) I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti, laddove sia previsto il controllo, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa di tutti i punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i.;

4.19) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

4.20) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

4.21) Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato:

- adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- informa entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
- sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se il guasto causa un pericolo immediato per la salute umana.;

QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontro lli ²	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E1	Attività di stoccaggio Cabina di campionamento e travaso	Amb.	6400	Polveri totali	5	0.032	T ⁽¹⁾	carboni attivi + trappola con soluzione acida e soluzione basica	n.d.	==
				C.O.T.	10	0.064				
E2	Linea trattamento liquidi Vasca di scarico, filtro, serbatoi di stoccaggio, vasca di omogeneizzazione, reattore, ispessitore e filtro pressa	Amb.	13500	Polveri totali	10	0.135	T ⁽¹⁾	Scrubber a doppio stadio (fase acida e fase di ossidazione in ambiente basico)	n.d.	==
				C.O.T.	50	0.675	T ⁽¹⁾			
E3	Linea trattamento Solidi Mescolatore	Amb.	2000	Polveri totali	10	0.020	T ⁽¹⁾	Scrubber a doppio stadio (fase basica e fase di ossidazione in ambiente basico)	n.d.	==
				C.O.T.	50	0.100	T ⁽¹⁾			
E4	Linea trattamento solidi Locale stoccaggio fanghi	Amb.	45000	Polveri totali	10	0.450	T ⁽¹⁾	Scrubber a singolo stadio (fase ossidante in ambiente basico)	10.4	==
				C.O.T.	20	0.900	T ⁽¹⁾			

² N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontro lli ²	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E5	Linea trattamento Solidi Locale inertizzazione e maturazione	Amb.	30000	Polveri totali	10	0.300	T ⁽¹⁾	Scrubber a doppio stadio (fase acida e fase di ossidazione in ambiente basico)	10.2	==
				C.O.T.	20	0.600	T ⁽¹⁾			
E9A	Linea trattamento liquidi Sfiato del silos contenente calce S106	Amb.	n.d.	Polveri totali	10	==	N	Filtro a maniche	n.d.	==
E9B	Linea trattamento solidi Sfiato del silos contenente calce S201	Amb.	n.d.	Polveri totali	10	==	N	Filtro a maniche	n.d.	==
E9C	Linea trattamento solidi Sfiato del silos contenente calce S204	Amb.	n.d.	Polveri totali	10	==	N	Filtro a maniche	n.d.	==
E11A	Linea trattamento solidi Sfiato del silos stoccaggio polveri S207	Amb.	n.d.	Polveri totali	10	==	N	Filtro a maniche	n.d.	==
E11B	Linea trattamento solidi Sfiato del silos stoccaggio polveri S208	Amb.	n.d.	Polveri totali	10	==	N	Filtro a maniche	n.d.	==

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrollo li ²	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E11C	Linea trattamento solidi Sfiato del silos stoccaggio polveri S209	Amb.	n.d.	Polveri totali	10	=	N	Filtro a maniche	n.d.	=
E7/E8	Riscaldamento uffici Caldaia a GPL	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs n°152/2006, Parte V, art. 269							=	
E10A	Laboratorio analitico Cappe da laboratorio	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs n°152/2006, Parte V, allegato IV, parte I, lett. jj)							=	
E10B	Laboratorio analitico Cappe da laboratorio	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs n°152/2006, Parte V, allegato IV, parte I, lett. jj)							=	

SEZIONE 5 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E TRASMISSIONE DATI

5.1) TRASMISSIONE DATI

Ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni richiesti dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. Tali dati devono essere trasmessi al Servizio in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Leinì.

5.1.1) RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati espressi in forma tale da essere leggibile dai soggetti che ne richiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativi di rifiuti gestiti presso l'installazione nell'anno di riferimento³ suddivisi per linea di trattamento e per codice CER;
- relazione di collaudo dei serbatoi presenti in impianto e della vasca di raccolta delle acque meteoriche di cui ai punti **2.10)** e **2.11)** della precedente sezione **2**;
- riepilogo dei principali inconvenienti e situazioni di emergenza che si sono verificate nell'anno di riferimento e degli interventi messi in atto per la loro risoluzione

5.1.2) SCARICHI IDRICI E ACQUE METEORICHE

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati espressi in forma tale da essere leggibile dai soggetti che ne richiedono l'accesso a norma di legge:

- bilancio idrico e di massa di cui al punto **3.3)** della precedente sezione **3**;
- certificati di taratura degli strumenti di cui al punto **3.5)** della precedente sezione **3**;
- esiti degli autocontrolli allo scarico previsti al punto **3.14)** della precedente sezione **3**;
- riepilogo dei principali inconvenienti e situazioni di emergenza che si sono verificate nell'anno di riferimento e degli interventi messi in atto per la loro risoluzione

5.1.3) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati espressi in forma tale da essere leggibile dai soggetti che ne richiedono l'accesso a norma di legge:

- i risultati degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera di cui ai punti **4.14)** e **4.16)** della precedente sezione **4**;
- il riepilogo dei principali inconvenienti, situazioni di emergenza e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base di quanto riportato sul registro di cui al precedente punto

³ Per anno di riferimento si intende quello precedente a quello di invio ad. es. i dati inviati il 30/4/2015 si riferiscono all'anno 2014

4.12);

5.1.3) ALTRI CONTROLLI AMBIENTALI

Devono essere trasmessi i dati relativi al monitoraggio periodico delle acque sotterranee prescritti al punto 2.46) della precedente sezione 2. I dati devono essere espressi sotto forma di grafici e tabelle riassuntive per ogni singolo pozzo, contenenti tutti i dati analitici ed i parametri rilevati all'atto del campionamento, comprese le metodiche utilizzate per le determinazioni;

5.2) CONTROLLI PROGRAMMATI

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3, con frequenza annuale con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale compreso l'eventuale campionamento e l'analisi delle emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto.

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

N. 262 – 37514 / 2014
emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 28-7584/2009 DEL 17/02/2009
PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES DEL D.LGS. 152/2006 E
S.M.I.

SOCIETA': NORD CONTAINERS S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA DONATELLO, 69 – 10071 BORGARO TORINESE

P. IVA: 05120750012

POS. N. 012717

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 28-7584/2009 del 17/02/2009 veniva rilasciata alla Società Nord Containers S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) prevista all'art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. (ora D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) relativamente all'impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, attività D15 e R13 rispettivamente degli Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs. 152/06, ubicato nel Comune di Borgaro Torinese, Via Donatello 69/75;
- in data 29/04/2009, con nota prot. prov.le n. 371045 del 07/05/2009, la Società richiedeva di modificare il provvedimento autorizzativo vigente relativamente all'inserimento di nuovi rifiuti, nonché l'esercizio delle operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti costituiti dagli imballaggi di fitofarmaci e della messa in riserva dei RAEE, a seguito della quale veniva aggiornata l'AIA con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 247-45851/2010 del 9/12/2010;
- in data 17/01/2011, prot. prov.le n. 69299 del 21/01/2011, la Società trasmetteva una nuova istanza di modifica del provvedimento autorizzativo relativamente ai seguenti aspetti:
 - modifica del lay-out esistente, con installazione di un nuovo container coperto per lo stoccaggio degli scarti metallici ferrosi (CER 120101 e 120102), e un nuovo deposito in cassoni di materiali recuperabili nell'area 2 all'esterno del capannone, ampliamento dell'area 1A (selezione a terra) con spostamento dell'area adibita a deposito del materiale

- pressato (area 1N) e da pressare (area 1M), modifica del posizionamento di alcuni rifiuti nell'area 1;
- modifica della modalità di deposito dei contenitori di metallo e plastica e stracci ed altri materiali assorbenti derivanti da microraccolta dagli attuali container a terra a stoccaggio in cumulo nella stessa area;
- in data 16/06/2011, prot. prov.le n. 537315 del 21/06/2011 la società richiedeva ulteriori modifiche consistenti nell'effettuare:
 - attività di recupero R13 anche sui rifiuti costituiti da pile e batterie (pericolosi e non pericolosi) e oli (pericolosi), ad oggi autorizzati esclusivamente come D15
 - attività di recupero R3 sui rifiuti costituiti da carta e cartone e plastica, con inserimento della fase di triturazione di una parte di materiali plastici in uscita dall'impianto;
 - in data 10/10/2011, prot. prov.le n. 855202 del 11/10/2011 la società richiedeva altresì di:
 - svolgere attività di recupero R13 anche sui rifiuti costituiti dai tubi fluorescenti (CER 200121*) ed assorbenti, materiali filtranti (CER 150202*) ad oggi autorizzati esclusivamente come D15;
 - procedere nella riduzione volumetrica mediante compattazione dei rifiuti pericolosi costituiti da imballaggi in plastica (CER 150110*);
 - in data 11/04/2012, con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 94-12776/2012 veniva rilasciato il provvedimento di modifica dell'AIA di cui alla D.D. n. 28-7584 del 17/02/2009, non accogliendo la richiesta di effettuare la riduzione volumetrica mediante compattazione dei rifiuti pericolosi costituiti da imballaggi in plastica (CER 150110*) in quanto non era previsto un compattatore ad essi dedicato, con il rischio di contaminare i rifiuti non pericolosi per i quali era già autorizzata la compattazione;
 - in data 09/05/2012, con nota prot. prov.le n. 379047 del 14/05/20122009, la Società trasmetteva nuova istanza per effettuare l'attività di riduzione volumetrica mediante compattazione dei rifiuti di cui al CER 150110* *imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze*, prevedendo un apposito compattatore dedicato, costituito da una pressa oleodinamica verticale e contestualmente richiedeva di avviare all'attività di recupero R13 i rifiuti di cui al CER 160107* *Filtri dell'olio*, per cui era invece previsto la sola attività D15. Tali modifiche venivano autorizzate con D.D. n. 165-25225/2012 del 22/06/2012;
 - per sopravvenute nuove esigenze, la società Nord Containers, in data 23/10/2012, con nota prot. prov.le n. 843445 del 30/10/2012, formalizzava la volontà di suddividere fisicamente e giuridicamente le attività svolte sull'Area 1 e sull'Area 2, nel seguente modo:
 - rimaneva in capo a Nord Containers l'attività svolta sull'area A2, così come già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 28-7584/2009 del 17/02/2009 e s.m.i. nonchè l'attività di messa in riserva e recupero R3 di rifiuti speciali non pericolosi che sarebbe stata effettuata in una parte del capannone presente sull'area A1;
 - la restante parte del capannone presente sull'area A1 e parte delle aree esterne, corrispondenti al numero civico 75, sarebbero invece state utilizzate dalla società Vereco S.r.l. per svolgere

www.provincia.torino.gov.it

l'attività di messa in riserva e recupero R3 di rifiuti speciali non pericolosi, attività oggetto di rilascio di apposita autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- in data 06/06/2013, la società richiedeva l'inserimento dell'attività R12 in relazione alla cernita e l'R13 per tre nuovi codici CER di rifiuti, ovvero 170301* *miscele bituminose contenenti catrame di carbone*, 170302 *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301** e 170411 *cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*;
- con D.D. n. 123 – 30951/2013 del 2/08/2013 si procedeva ad aggiornare la determinazione autorizzativa, secondo le modifiche al lay out presentate, nella considerazione del ridimensionamento dell'impianto;
- in data 07/08/2013, prot. prov.le n. 138998 del 8/08/2013, la Società presentava *istanza di rinnovo dell'AIA*, già in scadenza alla data del 17/02/2014;
- in data 30/10/2013 si riuniva la Conferenza dei Servizi per valutare l'istanza suddetta;
- in data 13/11/2013, prot. n. 190360/LB3/RD/SA, veniva predisposta una nota di richiesta integrazioni;
- in data 18/11/2013, prot. n. 193884 del 19/11/2013, comunicava che *a far data dal 10 agosto 2013 è stato modificato l'assetto impiantistico relativo alla rete di raccolta delle acque meteoriche. Inoltre allegava la relazione tecnica attestante la conformità dell'impianto di selezione meccanizzata al progetto approvato*;
- in data 22/01/2014, prot. prov.le n. 12013/2014 del 23/01/2014, la società produceva riscontro alla nota del 13/11/2013, descrivendo *le caratteristiche della vasca presente al di sotto del piano di calpestio, all'interno del capannone A2 e descrizione dei monitoraggi/prove di tenuta periodici effettuati, caratteristiche costruttive del serbatoio degli oli e del bacino di contenimento ad esso asservito*;
- con successiva nota del 26/01/2014, prot. prov.le n. 15188 del 28/01/2014, la società rivedeva ulteriormente il lay out *modificando le tipologie ed i relativi quantitativi autorizzati*;
- in data 17/04/2014, prot. prov.le n. 67512, il lay out veniva ulteriormente modificato con l'inserimento delle *terre da spazzamento*, CER 200303;
- in data 13/10/2014, prot. prov.le n. 160565 pari data, pervenivano chiarimenti circa alcune discrepanze rilevate nella compilazione della relazione.

CONSIDERATO CHE

- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 46 del 04/3/2014 recante "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*", che ha apportato delle modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Titolo III-bis, Parte II, relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- con riferimento alle singole matrici ambientali, sulla base della documentazione agli atti e di quanto esposto dagli Enti convocati nella seduta di conferenza dei servizi, si evidenzia quanto segue:
 - le BRef di riferimento per le attività di gestione rifiuti, svolte presso l'impianto, non hanno

www.provincia.torino.gov.it

subito variazioni rilevanti dalla data di rilascio dell'AIA: l'istruttoria ha, pertanto, confermato la sostanziale rispondenza dell'impianto alle BAT di settore;

- per quanto concerne gli scarichi idrici e la gestione delle acque meteoriche, dall'attività non originano scarichi di acque reflue industriali soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte III. La gestione delle acque meteoriche, invece, avviene secondo il Piano di Gestione e Prevenzione redatto ai sensi del Regolamento regionale 1/R del 20/20/2006, secondo la modifica approvata con il provvedimento di aggiornamento dell'AIA n. 123 – 30951/2013 del 2/08/2013;
 - per quanto attiene le emissioni in atmosfera, dalle attività svolte presso l'impianto si originano emissioni soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: l'autorizzazione integrata ambientale sostituirà, pertanto, tale provvedimento;
 - in merito alla matrice rumore, nel corso della seduta di Conferenza dei Servizi del 30/10/2013, non sono emerse situazioni di disagio legate a tale problematica;
- a seguito della separazione delle aree, il numero civico della sede legale ed operativa è stato modificato da Via Donatello 69-75 a Via Donatello, 69, in comune di Borgaro Torinese.

RILEVATO CHE:

- il gestore ha provveduto a versare gli oneri istruttori, dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., contestualmente alla presentazione della domanda di rinnovo ed alla loro successiva integrazione, come richiesto con nota del 30/11/2011 di prot. prov.le n. 1002519;
- non sono state individuate da parte del Sindaco del Comune di Borgaro T.se prescrizioni a carattere igienico sanitario ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934;
- dal punto di vista gestionale, la Società non è in possesso per il sito in oggetto di un sistema di gestione ambientale: come previsto all'art. 29 octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

RITENUTO pertanto di:

- di aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con nota dell'11/09/2013, prot. n. 150856/MG/ML, le condizioni e prescrizioni individuate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 28-7584/2009 del 17/02/2009 e s.m.i. ora riportate nelle varie sezioni dell'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto, la Nords Containers S.r.l. provveda a prestare idonee garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione rifiuti esercitata, secondo le modalità

stabilite dalla DGR n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;

- stabilire le modalità e le tempistiche del monitoraggio delle emissioni dell'impianto a carico del gestore e del controllo programmato di cui all'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTI

- la L.241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lvo 46/2014;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in particolare il Titolo III bis della parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e IPPC e la parte IV in materia di gestione dei rifiuti;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 della Provincia di Torino - Programma 65 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale .

DETERMINA

1. di aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con nota dell'11/09/2013, prot. n. 150856/MG/ML, .le condizioni e prescrizioni individuate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 28-7584/2009 del 17/02/2009 e s.m.i. alla società **NORD CONTAINERS**, con sede legale e operativa in via Donatello, 69, nel Comune di Borgaro T.se.: Tali condizioni sono riportate nelle Sezione da 1 a 6, di cui all'Allegato alla presente;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'AIA sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, operazioni riconducibili alle codifiche **D15** ed **R13** degli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

www.provincia.torino.gov.it

- autorizzazione all'esercizio di attività accessorie allo stoccaggio quali riduzione volumetrica e cernita di rifiuti, operazione riconducibile alla codifica **R12**, di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: *scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11* sui rifiuti sottoposti alle operazioni di cernita, già autorizzati come R13 all'interno del capannone dell'area A1, ad esclusione dei rifiuti inerti di cui ai CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 200301, 170904;
 - autorizzazione all'attività di recupero di rifiuti di carta e cartone, operazione riconducibile alla codifica **R3** dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione all'attività di riduzione volumetrica dei rifiuti pericolosi di cui al CER 150110* - *Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze* mediante compattatore dedicato, costituito da una pressa oleodinamica verticale;
 - Nulla Osta relativo al Piano di Gestione e Prevenzione delle Acque meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e già approvato con D.D. n. 28 – 75 84/2009 del 17/02/2009 come modificato con D.D. n. 123 – 30951/2013 del 2/08/2013;
3. di definire il piano di monitoraggio e controllo delle emissioni provenienti dall'installazione, individuando le modalità e le frequenze di monitoraggio da parte del gestore, dei controlli programmati da parte degli Organi presposti e di trasmissione dei dati contenute in dettaglio nell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento;
 4. di stabilire che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, la Società provveda a prestare idonee fidejussioni a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata, secondo quanto disposto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
 5. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 2: il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile alla stessa;
 6. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla norma impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;
 7. di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame dell'AIA verrà disposto dall'autorità competente con le frequenze e le modalità individuate al medesimo articolo e pertanto:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

www.provincia.torino.gov.it

8. di far salvo quanto previsto dall'art. 29 ter comma 1 lett. m del D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, in merito alla relazione di riferimento, che dovrà essere redatta trasmessa con le modalità da definirsi con apposito decreto ministeriale che verrà emanato ai sensi dell'art. 29 sexies comma 9 sexies del medesimo decreto;
9. di far salvo l'obbligo da parte del gestore di prestare idonee garanzie finanziarie a garanzia degli obblighi di cui all'art. 29 sexies comma 9 septies lett. c del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità e le tempistiche che saranno stabilite dal decreto da emanarsi ai sensi del citato articolo;
10. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di conoscenza innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

SA

Torino, 23/10/2014

Il Dirigente del Servizio
Dott. Edoardo Guerrini

ALLEGATO
Sezione 1 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E TIPOLOGIE DI RIFIUTI
1.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Sono di seguito elencate le tipologie di rifiuti di cui è ammesso il conferimento presso l'impianto, le relative modalità di stoccaggio nonché le operazioni a cui i rifiuti sono sottoposti.

Area	Operazioni
A1	R12 cernita
	R13 sui rifiuti speciali non pericolosi
	R3 sui rifiuti speciali non pericolosi limitatamente ai rifiuti di carta e cartone
A2	R12 compattazione dei rifiuti speciali pericolosi limitatamente agli imballaggi di cui ai CER 150110* e 150111*
	R13 sui rifiuti speciali pericolosi e non
	D15 sui rifiuti speciali pericolosi e non

AREA A1

Caratterizzazione merceologica	CER	Descrizione
IMBALLAGGI	150105	Imballaggi compositi
	150106	Imballaggi in più materiali
RIFIUTI INGOMBRANTI	200307	Ingombranti
CARTA E CARTONE	150101	Carta e cartone
	191201	Carta e cartone
	200101	Carta e cartone
VETRO	101103	Scarti di materiale in fibra a base di vetro
	101112	Rifiuti in vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
	150107	Imballaggi in vetro
	160120	Vetro
	170202	Vetro
	191205	Vetro

Caratterizzazione merceologica	CER	Descrizione	
	200102	Vetro	
PLASTICA	020104	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi	
	070299	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di plastica, gomma e caucciù	
	120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	
	150102	Imballaggi in plastica	
	160119	Plastica	
	160306	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305, limitatamente ai rifiuti dell'industria della gomma	
	191204	Plastica e gomma	
	200139	Plastica	
GOMME	070299	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di plastica, gomma e caucciù	
	160103	Pneumatici fuori uso	
	160306	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305, limitatamente ai rifiuti dell'industria della gomma	
LEGNO	030101	Scarti di corteccia e sughero	
	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	
	030301	Scarti di corteccia e sughero	
	150103	Imballaggi in legno	
	170201	Legno	
	191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	
	200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	
	200302	Rifiuti dei mercati limitatamente ai residui legnosi (cassette, etc.)	
TESSILI	040109	Cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura	
	040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	
	040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	
	040209	Rifiuti da materiali compositi	
	150109	Imballaggi in materia tessile	
	191208	Prodotti tessili	
	160122	Componenti non specificati altrimenti limitatamente ai rifiuti di fibre tessili da demolizione dei veicoli	
	200110	Abbigliamento	
	200111	Prodotti tessili	
	METALLO	150104	Imballaggi in metallo

Caratterizzazione merceologica	CER	Descrizione
	160116	Serbatoi per gas liquido
	160117	Metalli ferrosi
	160118	Metalli non ferrosi
	191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
	191203	Metalli non ferrosi
	200140	Rifiuti di metallo
RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO E GHISA	120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi
	120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
	170405	Ferro e acciaio
	190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117
	190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
	191202	Metalli ferrosi
RIFIUTI DI METALLI NON FERROSI E LORO LEGHE	120103	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi
	120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi
	170401	Rame, bronzo, ottone
	170402	Alluminio
	170403	Piombo
	170404	Zinco
	170406	
	170407	Metalli misti
	110501	Zinco solido
	191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
RIFIUTI COSTITUITI DA LATERIZI, INTONACI E CONGLOMERATI DI CEMENTO PURCHE' PRIVI DI AMIANTO	191203	Metalli non ferrosi
	100899	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di lavorazione
	120199	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di lavorazione
	101311	Rifiuti dalla produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
	170101	Cemento
	170102	Mattoni
	170103	Mattonelle e ceramiche
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106

Caratterizzazione merceologica	CER	Descrizione
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
	170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903
	200301	Rifiuti urbani non differenziati limitatamente alle macerie da demolizione
	170401	Rame, bronzo, ottone
	170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
ROTTAMI ELETTRICI ED ELETTRONICI, CAVI	160118	Metalli non ferrosi
	160122	Componenti non specificate altrimenti limitatamente ai cavi
	160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
	200140	Metallo

AREA A2

Caratterizzazione merceologica	CER	Tipologia	Q dep. (t)	Mov. (t/a)	Attività
Apparecchiature elettroniche non pericolose	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	18	175	R13
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215			
	170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410			
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135			
Apparecchiature elettroniche	160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	25.2	175	R13
	160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso			
	200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi			
	200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi			
Vernici e pitture	080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	4.8	175.2	R13 D15
	080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12			
	200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27			
	080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	2.4	87.6	R13 D15
	080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	7.2	262.8	R13 D15
	200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose			
Toner	080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	3	21.9	R13 D15
	080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	1.8	21.9	R13 D15
Colle e adesivi	080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	3	100	R13 D15
	080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	7	60	R13 D15
Scorie e polveri di materiale ferroso e non ferrosi	120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	72	657	R13 D15
	120102	polveri e particolato di materiali ferrosi			
	120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16			
	120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20			
	120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi			
Filtri e materiali assorbenti	120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi			
	150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	4	200	R13 D15

	150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	40	300	R13 D15
	160107*	Filtri dell'olio			
Pile e batterie	160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	3	26.75	R13
	160605	altre batterie ed accumulatori			
	160601*	batterie al piombo			
Pile e batterie	160602*	batterie al nichel-cadmio	19.5	200	R13
	200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie			
Terre, rocce e sabbie	170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	150	1000	R13 D15
	200303	Terre di spezzamento			
	170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	35	500	D15
Carboni attivi e resine	190904	carbone attivo esaurito	3.6	50	R13 D15
	190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite			
	061302*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	3.6	50	R13 D15
Legno contenente sostanze pericolose	030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	3.6	50	R13 D15
	200137*	legno, contenente sostanze pericolose			
Altri rifiuti solidi o palabili contenenti solventi	080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	10	295.7	R13 D15
	140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi			
Rifiuti agrochimici	020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	5	109.5	R13 D15
Rifiuti organici vegetali	020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	2.5	90	R13 D15
Imballaggi contenenti sostanze pericolose	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	24	584	R12 R13 D15
	150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti			
	200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			
Lampade e vetro	101111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	4.2	25.6	R13 D15
Rifiuti da autodemolizione	160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114	4.2	76.7	R13 D15
	160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	4.2	51.1	R13 D15
Rifiuti da costruzione e demolizione contenuti sostanze pericolose	170106*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose			
	170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati			
	170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	20	250	R13 D15
	170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose			
	170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose			
Metalli contaminati	170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	5	100	R13 D15

Rifiuti solidi misti	170604	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	25.2	102.2	R13 D15
	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*	5.4	90	R13 D15
	160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03			
Cere e grassi	120112*	cere e grassi esauriti	3.8	69.4	R13 D15
Solventi e miscele di solventi	140603*	altri solventi e miscele di solventi	4.8	175.2	R13 D15
	200113*	140604 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi solventi			
Materiali contenenti amianto	170601*	materiali isolanti contenenti amianto	5	60	D15
	170605*	materiali da costruzione contenenti amianto			
Fanghi e morchie	060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	24.8	1073.1	R13 D15
	100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120			
	120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	24.8	1073.1	R13 D15
	080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	24.8	1073.1	R13 D15
	080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	7.2	262.8	R13 D15
	080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			
	110108*	fanghi di fosfatazione	24.8	1073.1	R13 D15
	110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose			
	110115*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	4.8	200	D15
	160708*	rifiuti contenenti olio			
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	24.8	1073.1	D15	

Tab. I

RIFIUTI SANITARI					
CER	Descrizione	Q dep. (t)	Mov. (t/a)	Attività	Area A2
180101	Oggetti da taglio (eccetto 180103)	10	900	D15	2e
180103	* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni				2e
180104	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)				2e
180106	* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose				2e
180107	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.01.06				2e
180108	* medicinali citotossici e citostatici				2e
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.01.08				2e

180110	* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	2e
180201	Oggetti da taglio (eccetto 180202)	2e
180202	* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	2e
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (da attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali)	2e
180205	* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	2e
180206	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.02.05	2e
180207	* medicinali citotossici e citostatici	2e
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.02.07	2e

Tab. II – rifiuti sanitari

RIFIUTI COSTITUITI DA OLI ED EMULSIONI ESAUSTE						
CER	Descrizione	Q dep (t)	Mov. (t/a)	Attività	Area A2	
120110*	Oli sintetici per macchinari					
130109*	Oli minerali per circuiti idraulici clorurati				2h	
130110*	OLI - P Oli minerali per circuiti idraulici non clorurati				2h	
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici				2h	
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione clorurati	11.7	854.1	R13	2h	
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati				2h	
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione					
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione					
200125	Oli comm. Oli e grassi commestibili	2	100	R13		
130104*	EMULSIONI ESAUSTE Emulsioni clorate				2h	
130105*	Emulsioni non clorate	4	292	R13 D15	2h	
130802*	Altre emulsioni				2h	

Tab. III – oli ed emulsioni

Sezione 2 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti nella documentazione tecnica allegata all'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale trasmessa dalla Società NordContainer S.r.l. con nota pervenuta il 07/08/2013, prot. prov.le n. 138998 dell' 8/08/2013 e successiva documentazione integrativa.

A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore, si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

- 2.1) Le tipologie di rifiuti per le quali la Società Nord Containers S.r.l. è autorizzata ad effettuare le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva (operazioni **D15** ed **R13** degli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), cernita e adeguamento volumetrico, **R12** recupero di materia, **R3**, limitatamente ai rifiuti di carta e cartone, sono esclusivamente quelle riportate alla Sezione 1 del presente allegato;
- 2.2) sono ammesse le operazioni di riduzione volumetrica, limitatamente ai rifiuti costituiti da plastica, imballaggi in plastica, carta e cartone, utilizzando le due presse asservite all'attività di gestione rifiuti, riconducibili alla codifica **R12** di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Inoltre, su tutte le tipologie di rifiuti conferiti in impianto, possono essere effettuate operazioni di cernita, attività anch'essa riconducibile alla codifica **R12** degli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.3) nel caso di cernita manuale dovranno essere rispettati i criteri igienico sanitari e le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 2.4) la capacità massima complessiva di stoccaggio dei rifiuti è pari a:

Rifiuti	Area	Capacità massima di deposito
Rifiuti speciali non pericolosi	A1	<ul style="list-style-type: none"> • Materiale da selezionare 145 t • Inerti in R13: 108 t • Balle di materiale selezionato: 80.8 t • Balle di materiale indifferenziato: 22.4 t • Metallo: 45 t • Legno : 30 t • Plastica/gomma: 36 t • Rifiuti indifferenziati da cernita: 107.8 t
Rifiuti speciali non pericolosi	A2	<ul style="list-style-type: none"> • 373.3 t
Rifiuti speciali pericolosi	A2	<ul style="list-style-type: none"> • 320.4 t

- 2.5) i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
- senza determinare rischi per l'acqua l'aria il suolo nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;
- 2.6) i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle procedure dichiarate all'atto della presentazione della domanda di AIA e del successivo rinnovo: entro un anno dalla data di emanazione del presente provvedimento la Società dovrà valutare la fattibilità costo/beneficio circa l'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale, inviando apposita relazione al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Provincia di Torino, entro i medesimi termini;
- 2.7) tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
- 2.8) i contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto;
- 2.9) tutte le aree interessate dallo stoccaggio e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere accuratamente tenute in efficienza;
- 2.10) è consentito il solo accorpamento di partite omogenee di rifiuti per ottimizzare le successive fasi di movimentazione e trasporto. Non è comunque ammessa la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, così come previsto all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.11) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale che sia assicurata una agevole manovra dei mezzi di movimentazione e ne sia garantita l'esecuzione in sicurezza: a tal fine i contenitori non potranno essere impilati su più di tre file sovrapposte;
- 2.12) presso l'impianto dovrà essere presente un dispositivo di rilevazione della radioattività che deve essere mantenuto in efficienza. In caso di rilevamento di sorgenti radioattive, la Società dovrà adottare le procedure previste dal "*Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino*" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione n. 27035. Devono, inoltre, essere effettuati controlli radiometrici sui rottami o materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011 pubblicata sul BUR del 10/11/2011;
- 2.13) i codici CER che identificano rifiuti che possono contenere PCB e essere da essi contaminati (ad es. a titolo non esaustivo i codici CER 160213*, 200135*, 160215*) potranno essere ritirati solo se prodotti successivamente all'entrata in vigore del DPR n. 24/05/1988 n. 216 che vieta l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi contenenti PCB e PCT. A tal proposito la Società dovrà tenere sempre a disposizione dell'autorità di controllo la documentazione attestante

le verifiche effettuate per assicurarsi dell'assenza di PCB nei rifiuti ritirati;

- 2.14**) i rifiuti costituiti da solventi o contenenti solventi dovranno essere stoccati in modo tale da evitare il loro surriscaldamento ed evitare il rischio di formazione di vapori e gas infiammabili;
- 2.15**) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per l'eventuale fuoriuscita di liquidi;
- 2.16**) il conferimento in impianto di pile ed accumulatori esausti deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:
- 2.16.1** deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;
 - 2.16.2** nel settore adibito allo stoccaggio di pile e accumulatori esausti non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
 - 2.16.3** i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente comprometterne il successivo recupero;
 - 2.16.4** presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal DM del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
 - 2.16.5** i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica;
 - 2.16.6** presso l'impianto deve essere previsto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- 2.17**) per quanto riguarda i contenitori di fitofarmaci identificati con il CER 150110*, l'attività di pressatura deve essere condotta su imballaggi vuoti. A tal fine si considera imballaggio vuoto un contenitore con un residuo di contenuto inferiore al 5% in peso;
- 2.18**) i rifiuti da sottoporre a pressatura devono essere attentamente controllati al fine di evitare il conferimento accidentale di componenti in grado di generare scoppi, esplosioni o incendi. In particolare non è ammessa la riduzione volumetrica di contenitori di gas in pressione o contenenti residui di tali sostanze.
- 2.19**) nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare la generazione di polveri, odori molesti e a limitare per quanto tecnicamente attuabile la propagazione di emissioni diffuse;
- 2.20**) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli organi di Vigilanza e Controllo, compreso il Comune di Borgaro T.se, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'insediamento; sia inoltre sempre possibile reperire un responsabile tecnico;
- 2.21**) presso l'impianto devono essere sempre disponibili adeguati mezzi di spegnimento incendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in materia dal competente comando del

Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera dall'obbligo di ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi qualora dovuto;

2.22) fatto salvo quanto espressamente disposto in merito alle miscele devono essere mantenuti separati i rifiuti classificati:

- sanitari pericolosi a rischio infettivo,
- sanitari pericolosi,
- sanitari non pericolosi,
- rifiuti sanitari sterilizzati,
- rifiuti costituiti da RAEE
- pericolosi,
- non pericolosi;

2.24 relativamente ai rifiuti sanitari individuati dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 e autorizzati con il presente atto si prescrive che:

- il trasbordo dai mezzi di raccolta ai containers, cassoni o semirimorchi venga effettuato all'interno del capannone, ovvero, in area dotata di copertura;
- il deposito preliminare deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003;
- la permanenza dei rifiuti sanitari pericolosi nel centro di deposito non deve in ogni caso superare i 5 giorni;
- l'area di deposito dei rifiuti sanitari sia mantenuta adeguatamente pulita e comunque in modo tale da evitare l'instaurarsi di odori molesti. In caso di rottura dei contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti sanitari a rischio infettivo o nel caso in cui si verificano situazioni di potenziale rischio sanitario, l'area dovrà essere opportunamente disinfettata;

2.25 lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati deve essere effettuato in conformità con quanto disposto dal D.P.R. 254/2003. In particolare si prescrive che non venga effettuato alcun travaso o altra operazione del rifiuto sanitario sterilizzato al di là del semplice stoccaggio;

2.26 siano mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli eventuali sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque meteoriche;

2.27 tutti i contenitori, fissi e mobili, destinati allo stoccaggio dei rifiuti siano mantenuti in buono stato di conservazione e siano di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto;

2.32 i recipienti mobili devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

- 2.33** i rifiuti devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi ed infiammabili, aeriformi, tossici, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture e addetti;
- 2.34** le operazioni di travaso, effettuate esclusivamente su rifiuti omogenei (ovvero con lo stesso codice CER, derivante dal medesimo ciclo produttivo e con lo stesso stato fisico) dovranno essere effettuate nell'apposita area indicata nella planimetria allegata all'istanza di autorizzazione integrata ambientale. Durante lo svolgimento di tali operazioni dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'ambiente ed alla salute del personale addetto. È vietata la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e tra categorie diverse di rifiuti pericolosi, come previsto all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.35** i codici CER che identificano rifiuti che possono contenere PCB e essere da essi contaminati (ad es. a titolo non esaustivo i codici CER 160210*, 160211*, 160213*, 200135*, 160215*) potranno essere ritirati solo se prodotti successivamente all'entrata in vigore del DPR n. 24/05/1988 n. 216 che vieta l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi contenenti PCB e PCT. A tal proposito la Società dovrà tenere sempre a disposizione dell'autorità di controllo la documentazione attestante le verifiche effettuate per assicurarsi dell'assenza di PCB nei rifiuti ritirati;
- 2.36** devono essere mantenuti in efficienza i bacini di contenimento e relative impermeabilizzazioni a servizio delle zone di stoccaggio;
- 2.37** i contenitori mobili contenenti rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione; in particolare i recipienti mobili di stoccaggio devono essere disposti e fissati su strutture di sostegno (pallet, gabbie metalliche o sistemi equivalenti), non devono essere sovrapposti per più di 3 file e tra essi deve essere mantenuto un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (0,6 m) e comunque tale da rendere possibile l'immediata rimozione dei contenitori dai quali si originassero eventuali perdite. Inoltre, tutti i contenitori destinati allo stoccaggio di rifiuti liquidi devono essere dotati di bacino di contenimento dimensionato sulla base di quanto disposto dalla D.C.I. del 27/07/1984;
- 2.38** i serbatoi devono essere dotati di opportuni indicatori di livello (che ne consentano la lettura sia al piano seminterrato che presso il punto di carico e scarico posto al piano terreno), di dispositivi;
- 2.39** dovrà essere effettuato almeno annualmente il collaudo di tenuta idraulica del bacino di contenimento dei serbatoi nonché della vasca di raccolta acque di prima pioggia: copia della relazione di collaudo, a firma di tecnico iscritto ad Ordine competente, deve pervenire a questi uffici entro 30 giorni dall'esecuzione;
- 2.40** in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014;
- 2.41** i rifiuti di cui al codice CER 160110* componenti esplosivi (ad esempio air bag) dovranno essere stoccati in un'apposita scaffalatura dotata di messa a terra e protezione dagli urti accidentali;
- 2.42** è ammesso lo stoccaggio dei rifiuti all'aperto unicamente per i materiali plastici in cassonetti di ferro impilabili o in big bags o contenitori similari, esclusivamente con le modalità previste dalla documentazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione integrata ambientale;
- 2.43** il gestore dovrà preventivamente accertare che i terzi cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori

attività di smaltimento/recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente qualora dovute;

- 2.44** la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di AIA e di rinnovo, deve essere sempre custodita anche in copia presso la sede operativa di cui all'oggetto;

2.28 CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

- 2.28.1** I guasti, malfunzionamenti dell'impianto e gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere tempestivamente comunicati al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, anche a mezzo fax, indicando le problematiche occorse e gli interventi adottati per addivenire alla loro risoluzione. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere comunicati con un anticipo di almeno dieci giorni;
- 2.28.2** per le modifiche dell'impianto e per le variazioni del gestore si fa salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.28.3** il gestore deve comunicare con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni) e mediante posta certificata, PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; in merito è fatto obbligo al gestore di provvedere entro la suddetta data al recupero/ smaltimento di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento ed alla dismissione delle aree e delle strutture fisse interessate dall'attività di gestione rifiuti, secondo un piano di dismissione che dovrà essere inviato al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione. Il piano dovrà essere aggiornato contestualmente a rilevanti variazioni dell'attività e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio;
- 2.28.4** nel caso in cui si verificano situazioni di emergenza, inconvenienti od incidenti, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art. 29 decies comma 3 lettera c del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovranno essere adottate idonee procedure individuate nel piano di emergenza da trasmettere al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento;

Sezione 3 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI ED ACQUE METEORICHE

La gestione delle acque meteoriche derivanti dall'impianto deve essere effettuata secondo il Piano di Prevenzione e Gestione redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i., secondo la modifica approvata con il provvedimento di aggiornamento dell'AIA n. 123 – 30951/2013 del 2/08/2013, che si intende interamente richiamato nel presente provvedimento di rinnovo.

Ad integrazione di quanto dichiarato dal gestore si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato:

- 3.1** il gestore dovrà assicurare la presenza presso l'insediamento di personale in grado di presenziare alle attività degli Organi di controllo e vigilanza e della SMAT S.p.a. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, competente al controllo del ciclo completo delle acque;
- 3.2** non dovranno essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione dei reflui quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo;
- 3.3** il Gestore non dovrà ostacolare le operazioni di controllo delle attività, in atto e potenziali, che sono pertinenti alla formazione dei reflui di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale ecc.). Tra le operazioni di controllo è compreso anche il prelievo di campioni di refluo in corso di formazione e/o compresi nell'insediamento;
- 3.4** il Gestore dovrà consentire il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico di acque reflue come il controllo dei relativi misuratori/totalizzatori;
- 3.5** dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di efficienza il sistema di trattamento e raccolta delle acque di prima pioggia;
- 3.6** il Gestore dovrà provvedere alla registrazione delle operazioni di pulizia effettuate sulle superfici scolanti, sia effettuate a secco che con lavaggi, delle operazioni di controllo del buon funzionamento e pulizia del sistema di trattamento per la prima pioggia e delle operazioni di svuotamento delle vasche stagne;
- 3.7** il Gestore dovrà mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, il pozzetto di prelievo campioni posto sulla tubazione di scarico delle acque meteoriche;
- 3.8** il Gestore dovrà garantire che lo svuotamento della vasca di prima pioggia avvenga con la tempistica prevista dal Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i.;
- 3.9** in caso di sversamenti accidentali di materiali contenenti, anche potenzialmente, delle sostanze elencate nella tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore dovrà provvedere alla pulizia dell'area interessata ed a smaltire come rifiuti i materiali o i reflui derivanti da tale attività;
- 3.10** in caso di incendio od altra situazione di emergenza potenzialmente in grado di coinvolgere la gestione delle acque meteoriche, il Gestore deve darne immediata comunicazione alla SMAT S.p.a. per la predisposizione congiunta degli interventi da adottare.

Sezione 4 – PRESCRIZIONI E LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E1	Selezione meccanizzata dei rifiuti	Amb.	6500	polveri totali	10	0.065	T ⁽¹⁾	Filtro a tessuto	14	===
E2	Lavorazione e travaso	Amb.	3000	polveri totali COV	10 20	0.030 0.060	T ⁽¹⁾	Filtro a tasche e adsorbitore a carbone attivo	14	===
E3	sfiato serbatoi stoccaggio oli	Amb.	n.d.	COV	20	=====	N ⁽¹⁾	Adsorbitore a carbone attivo	n.d.	===

(1) N: nessuno, I: iniziale, S: semestrale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale.

LIMITI DI EMISSIONE

- 4.1 I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
- 4.2 Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

- 4.3 L'esercizio e la manutenzione degli impianti - effettuata mediante verifiche periodiche a cura del Gestore - devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato.
- 4.4 Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO / PRODUTTIVI

- 4.5 Gli effluenti provenienti dalle attività autorizzate devono essere trattati in sistemi di abbattimento descritti nel "Quadro Emissioni", costituiti, a seconda del punto di emissione, rispettivamente da adsorbitori a carboni attivi, da filtri in tessuto;
- 4.6 per ottimizzarne il funzionamento, gli effluenti in ingresso all'adsorbitore a carboni attivi (per il camino E2) devono avere una temperatura inferiore ai 45°C con un tasso di umidità relativa non superiore al 60%;
- 4.7 le cariche di carbone attivo (per il camino E2) devono essere correttamente dimensionate in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, considerando che la progettazione deve garantire il rispetto dei seguenti parametri:
- velocità di attraversamento dell'effluente gassoso nel carbone attivo inferiore a 0,4 m/s;
 - tempo di contatto superiore ad 1 secondo;
- 4.8 Le cariche di carbone attivo (per il camino E2) devono essere sostituite o rigenerate con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di rifiuti trattati, tenendo conto che non può

considerarsi un tasso di carico superiore a 15 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato;

- 4.9 il gestore deve tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo un registro dedicato sul quale dovrà riportare le seguenti informazioni (per tutti gli adsorbitori a carboni attivi):
- data di ogni sostituzione della carica di carbone attivo;
 - quantitativo e tipologia di carbone attivo di volta in volta sostituito;
 - fatture di acquisto dei carboni attivi da conservarsi in stabilimento per almeno 3 anni.
- 4.10 il Gestore deve annotare gli eventi di interruzione del normale funzionamento dell'adsorbitore a carboni attivi e del filtro a tessuto, nonché la data e il tipo degli interventi di manutenzione/controllo eseguiti sugli impianti di abbattimento (es. pulizia/ sostituzione filtri, sostituzione dei carboni attivi, ecc.) su apposito registro, (o su supporto informatico) compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

- 4.11 Gli impianti si considerano già in esercizio;
- 4.12 Gli autocontrolli periodici hanno la frequenza indicata nel Quadro Emissioni a partire dall'ultimo autocontrollo effettuato;
- 4.13 Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione degli autocontrolli periodici – salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Provincia di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il 30/06 (se il termine previsto cade nel 1° semestre) o il 31/12 (se il termine previsto cade nel 2° semestre) dell'anno solare in cui cade la periodicità;
- 4.14 Il Gestore deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli entro 60 giorni dalla data di effettuazione alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 scaricabile dal sito www.provincia.torino.it/ambiente ;
- 4.15 Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente . Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni

equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.


Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
C.O.V.	UNI EN 12619:2002 - UNI EN 13526:2002	
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

- 4.16 I condotti per l'emissione in atmosfera dei camini, (camini E1 ed E2) devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti gassosi. La sigla identificativa di tutti i punti di emissione, compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato, deve essere visibilmente riportata sui condotti stessi. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i..

PRESCRIZIONI GENERALI

- 4.17 Copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.



Sezione 5 - LAY OUT DELL'IMPIANTO

Modello_det_rev00

1,189 x 841 mm

Sezione 6

PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione integrata ambientale. Tali dati devono essere inviati al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Provincia di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Borgaro T.se.

6.1 RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di

legge:

- quantitativo di rifiuti ritirati nell'anno precedente a quello di invio;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

6.2 SCARICHI IDRICI ED ACQUE METEORICHE

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di

legge:

- quantitativi di acque di prima pioggia scaricate in pubblica fognatura;
- quantitativi di acque utilizzate nell'impianto suddivise in base al loro impiego (ad. es. uso igienico, lavaggio aree ecc);
- eventuali incidenti che hanno dato origine a sversamenti di sostanze e le modalità messe in atto per la pulizia delle aree interessate dall'evento.

CONTROLLI PROGRAMMATI DI CUI ALL'ART. 29 DECIES COMMA 3

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3 con frequenza triennale con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto;
- verifica dell'impatto acustico generato dall'attività tramite l'esecuzione di un rilievo fonometrico nell'arco di validità dell'AIA.